DEI
DELITTI E DELLE PENE,

DI

CESARE BECCARIA

COI COMMENTI

DI

VARJ INSIGNI SCRITTORI,

NUOVA EDIZIONE DILIGENTEMENTE CORRETTA.

LIVORNO
Dai Torchi di Glauco Masi
1833

DEI DELITTI E DELLE PENE.

DI

Cesare Beccaria

Coi commenti di varj insigni scrittori

Questa inutile prodigalità di supplizj non ha mai resi migliori gli uomini ....

Beccaria §28.

Livorno

Stamperia di Glauco Masi

—— 1833. ——

NOTIZIE

DI BECCARIA (1).

CESARE BECCARIA BONESANA nacque in Milano nel 1735. Fece i suoi studj in Parma nel collegio de' Gesuiti. Era pronto ad apprendere, ma naturalmente taciturno e portato alla meditazione: difficilmente si determinava a manifestare ciò che avea imparato. Mirando sempre al meglio, le lodi stesse che gli si davano non lo illusero giammai, anzi lo umiliavano e lo moveano a dispetto. Questo carattere, che in apparenza rassomigliava alla stupidità, fu costante in tutta la di lui vita.

(1) Queste notizie furono compilate dal Barone Pietro Custodi, e premesse alle opere di Beccaria nella sua bella collezione degli *Scrittori classici italiani di Economia politica*.

Avendo compito a quindici anni il corso della filosofia, ebbe il buon senso di riassumere spontaneamente la rettorica. Uscito di collegio a diciassette anni, le matematiche e la scienza dell' uomo occuparono tutte le sue cure.

Nel 1762 cominciò a comparire autore, pubblicando colle stampe di Lucca alcune osservazioni *Sul disordine e de' rimedj delle monete nello Stato di Milano;* breve ma succoso ed elegante opuscolo, che diede occasione ad una piccola controversia.

Concorse in seguito con Pietro ed Alessandro Verri, suoi fidi amici, e cogli altri giovani che in casa de' primi si radunavano, alla compilazione del foglio periodico intitolato il *Caffè,* che si è pubblicato per gli anni 1764 e 1765, e in cui seppero applicare l' amenità dello Spettatore Inglese a più gravi e più importanti argomenti.

Pietro Verri e Beccaria erano indivisibili. La brama del ben pubblico ferveva nel loro cuore, e somma era in essi l' impazienza di distinguersi fra gli utili cittadini. Gli uomini dotti, specialmente di Francia e di Germania,

erano allora quasi in aperta congiura per persuadere ai sovrani la necessità di una pronta riforma delle leggi criminali. Quegl' illustri giovani non mancarono di prendere interesse alle discussioni che ne risultavano, e frequente ed ampia materia ne forniva pur loro il cavaliere Alessandro Verri, che a quel tempo esercitava presso la curia di Milano le funzioni di protettore de' carcerati. Beccaria non seppe resistere alle istanze dell' amico, che lo sollecitava a mettere in iscritto le sue riflessioni. Così nacque la celebratissima opera *De' delitti e delle pene*. Essa fu composta nelle stanze stesse di Pietro Verri, che rientrando la sera si faceva premura di esaminare con Beccaria il travaglio che aveva fatto nella giornata, e perfino di trascriverlo allorchè il troppo numero de' pentimenti e delle cancellature dell' originale il rendeva necessario. L' opera fu ridotta a termine in due mesi e stampata nel 1764 (2).

---

(2) Questi dettagli furono comunicati con lettera de' 16 Aprile 1802 da Alessandro Verri, all'abate Isidoro

La fama di quest' opera si divulgò in un baleno. Voltaire non ha sdegnato di pubblicare de' commenti sopra di essa. L' accademia di Berna le accordò spontaneamente il premio dovuto alla miglior produzione, e l'imperatrice delle Russie, Caterina II, fece richiedere l' Autore, perchè volesse trasferirsi a Pietroburgo, con offerta di un impiego conveniente alla sua qualità. Questa onorevole richiesta aperse a Beccaria nella sua patria la carriera delle pubbliche magistrature.

Siccome egli avea trovato doveroso di prevenire il plenipotenziario imperiale, conte di Firmian, della comunicazione che gli veniva

---

Bianchi il quale gli ha riferiti nell' elogio di Pietro Verri, che ha fatto stampare in Cremona, e di cui è imminente la pubblicazione. Aggiunse Alessandro Verri nella citata lettera, che egli era soddisfatto che gli si fosse data occasione di ripetere queste verità, come testimonio di presenza, dichiarandole e confermandole quasi per testamento, giacchè esse, per un certo fato contrario alla fama di un tanto uomo, sembrava che non potessero ancor prevalere.

fatta, così il ministro ne dette avviso alla corte. Il relativo carteggio del principe Kaunitz-Ritzberg porta il carattere di quel sommo uomo, che era avvezzo a riguardare anche le più remote parti della pubblica amministrazione colla più profonda maturità (3). Nel chiedere, con lettera de' 27 Aprile 1767, di essere informato dello stato e qualità personali di Beccaria, avverte, che *supposto che si verifichino in esso, o almeno prevalgano le buone di lui qualità, sarebbe desiderabile di non per-*

(3) Le seguenti notizie sono estratte dalle carte originali esistenti nell' archivio nazionale di Milano. Siami qui permesso di esternare un desiderio. Tutto il copiosissimo carteggio del principe Kaunitz è scritto con tanta precisione, dignità e solidità, che ben merita di essere stampato come un modello dell' eccellente maniera di trattare gli affari. Una scelta di esso, corredato di opportune note, e, dove occorra, di una breve esposizione de' fatti su cui vertono le date disposizioni, potrebbe a giusto titolo chiamarsi il *Breviario degli uomini di stato.* Sarebbe facile al governo di realizzare questa idea, e così mettere a profitto una selva di materiali preziosissimi, che ora rimangono infruttuosi.

dere nel paese un uomo non solamente assai fornito di sapere, ma che, per quanto appare dal suo libro, sembra assai avvezzo a pensare, massimamente nella penuria in cui siamo di uomini pensatori e filosofi; anzi parrebbe far poco onore a tutto il ministero il vedersi prevenuti dagli esteri nella stima dovuta agl' ingegni. A ciò si aggiunge, che la considerazione usata ai talenti degl' individui nazionali, eccita gli uni dal letargo e dal torpore, e scioglie gli altri dal discoraggiamento. In altra lettera del 21 Maggio dello stesso anno insiste ancora sulla convenienza di *conservare nel paese un ingegno atto ad inspirare eguale spirito ed amore per gli studj filosofici alla gioventù, pur troppo aliena dalle applicazioni serie, occupandosi quella d' Italia per lo più o della sola triviale giurisprudenza del foro, destituita d'ogni erudizione; o di studj frivoli, i quali, se pure servono per la coltura dell' ingegno, nulla però conducono all' emendazione dell' intelletto.*

Mentre, pertanto, la corte era determinata

a trattenere Beccaria in patria con onorevole impiego, non lasciò di permettergli l' andata in Russia, a condizione di ripatriare. Ma egli, che prima l' aveva sollecitata, se ne astenne dappoi, dacchè si persisteva nel fargli istanza onde avesse a stabilirsi a Pietroburgo.

Le promesse della corte non tardarono ad effettuarsi, avendo istituito appostatamente nelle scuole Palatine di Milano una nuova cattedra d' economia pubblica, col titolo di Scienze Camerali. Nominatovi Beccaria con dispaccio del 1° Novembre 1768, ne assunse le funzioni il 9 del successivo Gennajo 1769. Le sue lezioni, cui venne autorizzato a proseguire nella propria casa, erano frequentate ed applaudite. Il piano di quelle non poteva essere più vasto; nè più profondamente meditata l' esecuzione. La lettura di esse, ora che per la prima volta sono pubblicate, farà meglio conoscere il grande ingegno del loro Autore, se non che renderà maggiore il dispiacere, che per la limitazione del tempo non abbia egli potuto compirle secondo il piano che ne aveva ideato; per modo che mentre avea promesso di trat-

tare dell'agricoltura politica, delle manifatture, del commercio, delle finanze e della pubblica polizia, non ha neppure fatto parola degli ultimi due oggetti; ed ha trascorso il terzo con tanta rapidità, che piuttosto un indice de' capi anzi che un trattato potrebbe chiamarsi. Tuttavia, malgrado questa imperfezione, e benchè queste lezioni siano state scritte 35 anni fa, sono ancor ricche di tanto merito, che in molte parti potranno gloriosamente sostenere il confronto coll'altre opere classiche finora pubblicate su questa materia.

In questo stesso tempo occupavasi Beccaria di un non meno arduo lavoro, l' analisi cioè delle idee applicate ad una delle forme del bello, *la natura dello stile*. La prima parte delle sue *ricerche* fu pubblicata nel 1770, ma non furono continuate; nè altro si è trovato tra gli scritti dell' Autore fuorchè un lungo capitolo, che in ordine è il XVI, sopra *il principio generale per lo studio dello stile*. È notabile il modo col quale nel proemio di quest' opera egli previene l' obbiezione, che con queste meditazioni avesse deviato dalla carriera

delle scienze politiche; egli dice (4) che *la morale, la politica, le belle arti, che sono le scienze del buono, dell'utile e del bello, derivano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè la scienza dell'uomo; nè è sperabile che gli uomini giammai facciano in quelle profondi e rapidi progressi, se essi non s' internano a rintracciare i primitivi principj di questa;... oltre di che non è possibile, che ricercando le verità politiche ed economiche nella natura dell' uomo, la quale ne è la vera fonte, non si debbano incontrare anche in quelle verità che, quantunque aliene dall' oggetto che si ha di mira, sono però vicine e quasi perfettamente simili a quelle che si vorrebbero ritrovare.* Può esser questo un saggio della vastità de' principj e della profondità dell' analisi che seguivansi da Beccaria nelle sue meditazioni.

Ma, infaustamente per le scienze, la stima

---

(4) Ricerche intorno alla natura dello stile, pag. 9 e 10.

della corte il trasse alla carriera degl' impieghi, cui dedicandosi egli intieramente, lasciò andar perduti per la sua fama letteraria i 25 anni che ancora gli rimasero di vita.

Con dispaccio dei 29 Aprile 1771 venne eletto al supremo consiglio di economia. Soppresso questo, passò ad esser membro del magistrato politico camerale, e, per ultimo, della giunta per la riforma del sistema giudiziario civile e criminale, con dispaccio de' 17 Gennajo 1791.

Una prova dell' indefesso di lui zelo in queste importanti cariche è il vedere che le consulte sopra gli oggetti della più grave entità erano a lui affidate: così diverse in diversi tempi sopra l' annona; così quella rilevantissima spedita alla corte nel 1771, che ha poi dato luogo alla riforma monetaria del 1778; così la relazione per la riduzione dei pesi e delle misure alla uniformità, nel 1780; così la consulta su i risultati delle tabelle di popolazione nel 1786. L' ordine, la chiarezza, la precisione sono il costante distintivo di questi lavori; e non lascia talvolta di travedervisi l' uomo di genio,

il quale, presa occasione dalle sterili occorrenze nel suo ministero, s'alza all'origine delle cose, trascorrendo i generali rapporti della loro concatenazione (5).

---

(5) Notabilissimo a questo proposito riesce un paragrafo della citata Relazione per la riforma dei pesi e delle misure. Il sistema di derivare le nostre misure dalle celesti, e di applicare a quelle il metodo dei decimali, sistema adottato in questi ultimi anni dalla Francia, e da noi recentemente come a di lei imitazione, trovasi nella detta Relazione esposto letteralmente. Il passo che lo riguarda merita di essere riferito, ed è come segue:

« Se la notorietà delle misure non fosse uno dei principali riguardi, che si deve avere per indurre facilmente il popolo sempre ritroso ai cangiamenti di sistema ad accomodarvisi, io avrei desiderato in questa rivoluzione di dividere le misure in frazioni decimali, cioè nella progressione decupla decrescente... Questo stesso desiderio lo espone anche il regio professore D. Paolo Frisi nella sua Relazione... Egli ha fatto anche di più, mentre ha proposto di legare la nostra misura terrestre colle misure celesti, senza delle quali noi non avremmo mai nè una mappa esatta di questo Stato, nè la determinazione precisa delle misure itinerarie. Propone egli per campione del nostro miglio un

Nel 1776 dovette cedere alle istanze di alcuni amici, e preso per compagno Alessandro

---

minuto di latitudine al nostro parallelo, e trova che ad esso corrispondono braccia 3116, e tante braccia appunto dovrebbero formare il nostro miglio... Si potrebbe raffinare anche di più. Ritenuto per base d'ogni misura di lunghezza un minuto di latitudine, si potrebbe dividere in decimali, di tale maniera, che presane una parte per unità costituisse questa il piede; moltiplicata 10, 100, 1000 formasse il trabucco, la pertica lineare e il miglio; e divisa per 1/10, 1/100, 1/1000 formasse le once, i punti e gli atomi. Inoltre dato una materia sensibilmente omogenea, come un metallo nobile, purissimo, si potrebbe formarne un cubo, il di cui lato fosse una parte aliquota del piede. Se questo si determinasse per campione del peso da dividersi e moltiplicarsi in decimali, procedendo collo stesso metodo nelle relative misure di capacità, si otterrebbe il considerabile vantaggio di avere tutto il sistema delle nostre misure legato colle misure lineari e colle celesti, e tutta la nostra aritmetica sciolta dall' imbarazzo delle frazioni volgari; e perdendosi anche tutti i campioni maestri della lunghezza, del peso e della capacità, basterebbe che restasse la memoria di un tale sistema da descriversi in poche linee, per potere ripristinarli se non altro per approssimazione: ma allontaniamoci dalle idee troppo raffinate, e ricordevoli di quel detto, che il più gran nemico del bene sia sovente la ricerca del meglio ». (Relazione ec. §. XVII.)

Verri fece un viaggio in Francia. Si trattenne circa 20 giorni in Parigi, accoltovi da D'Alembert e dagli altri molti suoi ammiratori: di ritorno vide Voltaire nel suo castello presso Ginevra, e ne fu festeggiato.

Questo fu l' unico tratto che interruppe la monotonìa della sua vita come magistrato. Negli ultimi anni si era quasi isolato dalla società; finchè la morte il colse d'apoplessia nel mese di Novembre del 1793.

Condusse due mogli; fu buon amico, modesto, ma tenace della sua opinione. Si compiaceva della società degli uomini di lettere e sfuggiva quella de' grandi. Il re di Napoli, allorchè si trovava in Milano, presentatosi due volte alla sua casa per visitarlo, non vi fu ammesso. Lo zelo del ben pubblico lo commovea vivamente, ed a questo fine diresse tutte le sue fatiche. Quando stava per pubblicare le Ricerche sullo stile, disse più volte a suo fratello Annibale, che temeva che il suo libro non avesse buona accoglienza e fosse trascurato, e che se fosse accaduto il contrario, sarebbe stata una prova che la nazione avea fatto de' pro-

gressi nell' arte di ben pensare; ma che ne disperava. La sua filosofia però fu qualche volta in contradizione colle sue azioni: e quest' uomo tanto superiore ai pregiudizj del volgo era timidissimo nella solitudine. Egli soleva allegare per ragione di questo difetto, che le forze della natura non sono abbastanza conosciute, e che perciò si è sempre in pericolo di soggiacere alle triste conseguenze di qualche suo fenomeno.

Dopo quanto si è detto della vita letteraria di Beccaria, converrà forse occuparsi degl' insulsi aneddoti pubblicati da Linguet ne' suoi annali (6), rapporto all'origine e agli autori del libro *De' delitti e delle pene?* Egli dice che l' opera fu suggerita dagli Enciclopedisti francesi; che tutti i membri della società del Caffè essendosi ricusati, il solo Beccaria ebbe la presunzione d' incaricarsene; che l' opera riuscì mediocrissima; che con tutto ciò, siccome non vi era tra i filosofi francesi chi avesse po-

(6) Annales politiques etc. 1779, T. V, p. 401 e seg.

tuto far meglio, si prese il partito di raggiustarla, e ne fu incaricato l'abate Morellet; ma che malgrado la riforma, l' opera rimase una rapsodia senza ordine, egualmente male scritta come debolmente pensata (7).

---

(7) Il genio di filosofare, che fece faustamente progredire tutte le scienze, fu più lento e riguardoso nell' attaccare e distruggere gli errori e le assurdità della criminale legislazione, la quale continuava a tiranneggiare l' umanità e la giustizia con principj sorti nei secoli della barbarie e della stupidità. Non era ancora pubblicata in Francia l'opera celebre di Montesquieu, quando nella prima metà del secolo XVIII, dalle cattedre dell' Università di Pisa spargevansi con mano industre i semi della riforma sul fecondo suolo toscano.

Ma Beccaria dette un crollo più decisivo alla macchina superstiziosa delle vecchie istituzioni con tutta l' energia di cui è capace uno spirito libero e pensatore. Lodi e biasimi si elevarono da ogni parte. Uno dei più arditi oppositori fu l' autore dell' opuscolo, comparso col titolo di *Note ed osservazioni sul libro intitolato dei delitti e delle pene,* ove con modi inurbani e sgraziati venne il Beccaria rimproverato d' irreligione e di mancanza di rispetto ai sovrani. A queste due importantissime accuse egli non potè rima-

La miglior confutazione di queste sciocchezze è l' opera stessa che esiste ; e che questa appartenga esclusivamente a Beccaria, oltre la testimonianza dell' illustre autore delle Notti Romane superiormente riferita, basterà a dimostrarlo il confronto delle altre sue opere e specialmente delle Lezioni di Economia, che nessuno oserà contrastargli, e nelle quali apparisce lo stesso rigore di analisi, la stessa forza di ragionamento, la stessa robustezza d' idee, e dove la materia il comporta, la stessa eleganza di stile che il pubblico ammira nella sua opera criminale.

Io mi sono studiato di compendiare con

---

nere in silenzio, e vigorosamente si difese pubblicando la *Risposta ad uno scritto che s' intitola Note ed osservazioni sul libro dei delitti e delle pene* coll' epigrafe tolta dalle epistole di S. Girolamo: « *Nolo in suspicione haereseos quemquam esse patientem, ne apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio conscientia judicetur si taceat* ». Sia pace a un tant' uomo : caddero i biasimi nell' oblio, e i posteri riconoscenti rinnovano lodi perenni. (*Nota dell' Editore.*)

precisione le notizie storiche di Cesare Beccaria. Dovrò pur dire che la sua morte fu quasi non avvertita, e che la sua tomba manca tuttora di una pietra e poche lettere che la distinguano? Egli non è solo in tanto dispregio; ma giova sperare che i governi vorranno una volta dar luogo nel cerchio delle loro munificenze anche ai monumenti da erigersi ai grand' uomini, che onorarono la loro patria e il loro secolo.

A CHI LEGGE.

Alcuni avanzi di Leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe, che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpetri, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d' oggi, che una opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi, a cui con sicurezza obbediscono coloro, che tremando dovrebbono reggere le vite, e le fortune degli uomini. Queste Leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si

osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari con cui è scritta quest' opera, è un effetto del dolce e illuminato Governo sotto cui vive l' Autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza, o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordine presenti, da chi ben n' esamina tutte le circostanze, sono la satira, e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo a cui è diretta quest' Opera; scopo, che ben lontano dal diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza, può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l' umanità

la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo Libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principj morali e politici, regolatori degli uomini: La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni fattizie della Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte e tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle benchè divine ed immutabili furono per colpa degli uomini dalle false religioni, e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù, in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esa-

minare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane o espresse, o supposte per la necessità ed utilità comúne; idea, in cui ogni setta, ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella che sforza anche i più pervicaci, ed increduli a conformarsi ai principj, che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù, e di vizio: religiosa, naturale, e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall' una, risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la Rivelazione, lo esige la Legge Naturale, nè tutto ciò ch' esige questa, lo esige la pura legge sociale; ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi, o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi

tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell' Essere Supremo. Dunque l' idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile ; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se l' imbecillità, o le passioni degli uomini non la oscurassero ; quella della virtù religiosa è sempre una e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l' attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse, principj contrari o alla Legge naturale, o alla Rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Hobbesiano, cioè di nessun dovere, e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazio-

ni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La Giustizia Divina, e la Giustizia naturale sono per essenza loro immutabili, e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la Giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l' azione, e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria, o utile alla società quell'azione; nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principj, essenzialmente distinti, vengano confusi, non v' è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto, per ciò che riguarda l' intrinseca malizia, o bontà dell' atto: lo stabilire i rapporti del giusto, o dell' ingiusto politico, cioè, dell' utile o del danno della società, spetta al pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede

quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della virtù, o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj; e invece di farmi incredulo, o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo logico, o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl' interessi dell' umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico, che nascer ne potrebbe dai miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione, e della sommissione al mio Sovrano, colla risposta alle note, ed osservazioni; il risponndere ad ulteriori scritti simili a quelle, sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi che mi dispensi-

no dal provare i primi principj, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno *, sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altro segno †, sono le seconde aggiunte.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE.

INTRODUZIONE

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provvide Leggi, che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò, se non dopo esser passati fra mezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all' estremo, non s' inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpibili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a ricevere le im-

pressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbon essere patti di uomini liberi, non sono state, per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita, e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista — *la massima felicità divisa nel maggior numero* —. Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono che il lento moto (1) delle combinazioni e vicissitudini umane, facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone Leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch' ebbe il coraggio dall' oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi, lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano, e i Sudditi, e fra le diverse Nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa fra le Nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si

(1) Vedi la nota num. 1.

debbono alla luce di questo secolo. Ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi, rimontando a' principj generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli (1), frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato finora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza, e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, dovevano scuotere quella sorte di magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente di *Montesquieu* ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere com' esso i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce

(1) Vedi la nota num. 2.

fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl' interessi della umanità!

§. I.

Origine delle Pene.

Le Leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti, ed isolati, si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell' antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl' infrattori delle leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè l' esperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel

principio universale di dissoluzione, che nell' universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, che di continuo si affacciano alla mente per contrabbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nè l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

§. II.

Diritto di punire.

Ogni pena, che non derivi dall' assoluta necessità, dice il grande *Montesquieu*, è tirannica, proposizione, che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo, che non derivi dall' assoluta necessità, è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti; poichè non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla po-

litica morale, s' ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che nei romanzi. Se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero (1): ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

* La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle nazioni. *

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L' aggregato di

(1) Vedi la nota num. 3.

queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire ; tutto il di più è abuso, e non giustizia ; è fatto, non già diritto. Osservate, che la parola *diritto* non è contradittoria al la parola *forza*, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tener uniti gl' interessi particolari, che senz' esso si scioglierebbero nell' antico stato d' insociabilità ; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conversare questo vincolo, sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola, GIUSTIZIA, l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica e di un essere esistente ; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno : nemmeno intendo quell' altra sorta di giustizia che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

§. III.

Conseguenze.

La prima conseguenza di questi principj è che le sole leggi possono decretare le pene su i delitti, e quest' autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la

società unita per un contratto sociale: nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle leggi, è la pena giusta, più un' altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo, o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. * Quest' obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna; che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa, se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l' anarchia * (1). Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale (2), poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresenta-

* (1) *La voce* obbligazione *è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviato di un raziocinio, e non di un' idea. Cercatene una alla parola* obbligazione, *e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.* *

(2) Vedi le note num. 4 e 5.

ta dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, a l'altra dall' accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni, o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse che l' atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d' impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l' effetto di una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà; ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§. IV.

Interpetrazioni delle leggi.

Quarta conseguenza. Nemmeno l' autorità d' interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai posteri che la

cura di ubbidire; ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni di un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito, o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessarj per frenare e reggere l' intestino fermento degl' interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; o il giudice, il di cui ufficio è solo l' esaminare se il tal uomo abbia fatto, o no, un' azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la legge generale; la minore, l' azione conforme, o no alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all' incertezza.

Non v'è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più per-

cosse da un picciol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice di una facile o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll' offeso, e da tutte quelle minime forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell' attuale fermento degli umori di un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gl' istessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l' errante instabilità delle interpetrazioni.

Un disordine che nasce dalla rigorosa os-

servanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto co' disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell' incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell' ingiusto, che deve diriger le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto: allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini stanno in società; che è utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante a' supremi magistra-

ti; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni.

Questi principj spiaceranno a coloro che si sono fatti un diritto di trasmettere agl' inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura (1).

§. V.

Oscurità delle leggi.

Se l' interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l' oscurità che strascina seco necessariamente l' interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico, uno quasi privato e domestico. Che dovremo pensar degli uomini, rimettendo esser questo l' inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i de-

(1) Vedi il Supplemento al num. 6.

litti, perchè non v' ha dubbio che l' ignoranza e l' incertezza delle pene aiutino l' eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest' ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati. L' esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d' intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in Europa l' atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l' umanità,

la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede; l' umanità gemente sotto l' implacabile superstizione; l' avarizia, l' ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell' oro e i troni dai re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile, tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l' opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§. VI.

Proporzione fra i delitti e le pene.

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti, a misura che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene (1).

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell' universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta del-

(1) Vedi la nota num. 7.

la popolazione e dell' incrocicchiamento degli interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All' esattezza matematica bisogna sostituire nell' aritmetica politica il calcolo delle probabilità. † Si getti uno sguardo sulle storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degl' imperj ; e scemando nell' istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando. †

Quella forza, simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene a misura degli ostacoli che le sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane. Se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo; e il legislatore fa come l' abile architetto, di cui l' officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far cospirare quelle che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei

quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile (1) fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti, non può essere chiamata *delitto* e punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotto nelle nazioni una morale che contraddice alla legislazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente: una moltitudine di leggi, che espongono il più

(1) Vedi la nota num. 8.

saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *vizio*, e di *virtù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *vizio* e di *virtù*, di *buon cittadino* o di *reo*, cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all' interesse comune; ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri; che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo stromento utile in mano del forte e dell' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano co' fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della fisica, ma della morale geografia.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spin-

gono gli uomini anche alle più subblimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio, e la pena; dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un moggior vantaggio.

§. VII.

Errori nella misura delle pene.

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l'unica e vera misura de' delitti è il danno fatto alla nazione; e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno

il maggior male alla società: e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all' Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l'assassinio d'un monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti (1). La fallacia di quest'opinione risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl' interessi l' idea dell' *utilità comune*, che è la base della giustizia umana. I secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sè solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbidisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta a

(1) Vedi la nota num. 9.

se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore (1). Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.

§. VIII.

Divisione dei delitti.

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di quadranti, nè di telescopj per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di

(1) Vedi la nota num. 10.

potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca con quella maggior fermezza però, che può essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi.

Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorti di delitti, o la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni, per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta (1): alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare o non fare in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, son quelli che

(1) Vedi le note num. 11 e 13.

chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta l'immediata distruzione,.. e le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo, e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall' eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza, acquistato da ogni cittadino, alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

L' opinione, che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dell' azione medesima, questo è il dogma politico, che dovrebb' essere dai popoli creduto, e dai supremi magistrati coll' incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui

non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrificio fatto degli uomini di quell' azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un' esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà de' cittadini, sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj, e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi e dei magistrati, l' influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

§. IX.

Dell' onore.

Vi è una contradizione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi, più d' ogni altra cosa, del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l' opinione. Questa parola *onore* è

una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l' ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l' apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie (1) allo spirito geometrico, che vuol misurare i fenomeni dell' umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia dell' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; nè conservano

(1) Vedi la nota num. 13.

che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell' *onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi, e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine istitutore della società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente o in apparenza alla testa di tutti i codici anche distruttori; ma l' avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni, hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da quest' epoca cominciò il dispotismo dell' opinione, cha era l' unico mezzo di ottenere dagli altri que' beni, e di allontanare que' mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare; che ha messo in credito l' apparenza della virtù, al di sopra della virtù stessa; che fa diventar missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragj degli uomini divennero non solo utili, ma necessarj per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l' ambizioso li conquista come

utili, se il vano li va mendicando come testimonj del proprio merito, si vede l' uomo d' onore esigerli come necessarj. Quest' *onore* è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.

Quindi e nell' estrema libertà politica, e nell' estrema dipendenza spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini, annullando l' esistenza civile, li riduce ad una precaria e momentanea personalità. L' onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell' antica uguaglianza.

§. X.

Dei duelli.

Da questa necessità degli altrui suffragj nac-

quero i duelli privati (1), ch' ebbero appunto la loro origine nell' anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei templi, nei teatri, e cogli amici; forse perchè il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d' esser creduti e chiamati gladiatori co' privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato d' estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l' uomo d' onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl' insulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i Grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe che in coloro che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l' aggressore,

(1) Vedi la nota num. 14.

cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l' opinione; ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini.

§. XI.

Della tranquillità pubblica.

Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti ed i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passaggio dei cittadini; come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite nei differenti quartieri della città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei templi protetti dall' autorità pubblica, le arringhe destinate a sostener gl' interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o dove risieda la

maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i Francesi chiamano della *police :* ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie, e non istabilite da un codice che giri fra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarj, sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non li avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile* e *necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino il *fine* che si propongono le leggi? Qual è la

miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi? Quale influenza hanno esse sui costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito, che quello di aver presentato il primo all' Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell' invincibile verità, contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell' ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche di un solo innocente nei trasporti della gioja, mi consolerebbero del disprezzo degli uomini.

§. XII.

Fine delle pene.

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passioni, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli

albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d' impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d' infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace, e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

§. XIII.

De' Testimonj (1).

Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimonj e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l' interesse, ch' egli ha di dire, o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l' applicazione degli effetti della morte reale alla civile ne' condannati, ed in-

(1) Vedi le note num. 15, 16 e 17.

coerente la nota d' infamia negl' infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire. †
La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell' odio, o dell' amicizia, o delle strette relazioni che passano trà di lui ed il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno asserisce e l' altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto più cresce l' atrocità di un delitto (1), o l' inverisimiglianza delle circostanze. Tali sono per esempio la magìa, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si com-

† (1) *Presso i Criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità :* in atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, et licet judici jura transgredi. *Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali senza quasi saperlo, sono soggetti.* Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggiere conghietture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto. *I pratici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contradizioni umane. Impauriti i legislatari (tali sono i giureconsulti autorizzati a decidere di tutto e a divenire di scrittori interessati e venali, arbitri, e legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, l' esatta osservanza delle quali farebbe sedere l' anarchia impunita sul trono della giustizia ; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizj in una specie di giuoco, in cui l' azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.*

bini in più uomini o l' illusione dell' ignoranza, o l'odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà, che Dio o non ha data, o ha tolta ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l' uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell' odio, o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell' uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime sieno o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più le azioni violenti e fuori dell' uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sè nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che

sulle azioni di un uomo, poichè di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

§. XIV.

**Indizj, e forme di giudizj* (1).

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio, la forza degl' indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. † Quando le prove di un fatto, tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono †. Quando le prove sono indipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di pro-

(1) Vedi le note num. 18, 19, e il Supplimento al num. 20.

babilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. † Possono distinguersi le prove di un reato, in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna: delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta; vale a dire, se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l' unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l' esattamente definirla †. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale, presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l' ignoranza che giudica per

sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precise, l' officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità, con cui l' uomo fortunato guarda l' infelice, e quello sdegno, con cui l' inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un' offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere, metà pari del reo, metà pari dell' offeso. Così, essendo bilanciato ogni interesse privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi, e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessogli senza contra-

sto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici sieno i giudizj e pubbliche le prove del reato, perchè l' opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni: perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

§. XV.

Accuse segrete.

Evidenti, ma consacrati disordini, e in molte nazioni resi necessarj per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altri un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e coll' uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno! Senza principj chiari ed immutabili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passa-

no il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di questi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati difensori della patria, o del trono? E tra questi troveremo gl' incorrotti magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano, e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono, co' tributi l' amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da questo rendano ai palagj ed alle capanne la pace, la sicurezza e l' industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli Stati?

Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *segreto*? Qual sorta di governo è mai quello, ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto pel pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

* Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per sè la forza e l' opinione, più efficace di essa, teme di ogni cittadino! L' indennità dell' accusatore? Le Leggi dunque non la difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti del sovrano! L' infamia

del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l'estrema ruina il togliere un male allor quando ei sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un tal costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi. *

È già stato detto dal Signor di *Montesquieu*, che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all' accusato.

§. XVI.

Della Tortura.

Una crudeltà, consacrata dall' uso della maggior parte delle nazioni, è la tortura (1) del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia, * o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma de' quali non è accusato. *

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso ch' egli abbia violati i patti, co' quali gli fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui

(1) Ved. le note num. 21, 22 e 23.

delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l' esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d' un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell' uso esercita su i rei e sugl' innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre (1). Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini, che, o per timore, o per virtù rispettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un in-

(1) Vedi la nota num. 24.

nocente deve valutarsi tanto più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell' infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest' abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crogiuolo? e l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra questo uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, sulle nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l' ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l' infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l' infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tri-

bunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della Rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi di ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l' infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l' infamia dando l' infamia.

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contradizione; quasi che il timore della pena, l' incertezza del giudizio, l' apparato e la maestà del giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati ed agl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l' innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni comuni agli uomini, quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' imminente pericolo.

Questo infame crogiuolo della verità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giu-*

dizj di Dio le prove del fuoco e dell' acqua bollente, e l' incerta sorte dell' armi; quasi che gli anelli dell' eterna catena che è nel seno della Prima Cagione, dovessero ad ogni momento esser disordinati e sconnessi pei frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura, e le prove del fuoco e dell' acqua bollente, è, che l' esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco ; ma questa apparenza è solo apparente, e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazj, quanto lo era allora l' impedire senza frode gli effetti del fuoco, e dell' acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza dell' impressione sensibile che ne è la sorgente: e la sensibilità di ogni uomo è limitata (1). Dunque l' impressione del dolore può crescere a segno, che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco o dell' acqua. Allora l' innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo che si pretende impiegato per ritrovarla. * È superfluo di

(1) Vedi la nota num. 25.

raddoppiare il lume citando gl' innumerabili esempj d'innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che non segrete e confuse voci a sè lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti lo respinge, e lo spavento *. L' esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L' esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all' aria, al gesto, alla fisonomia di un uomo tranquillo, molto meno scoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai ro-

mani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che sugli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: sono adottate dall' Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempj di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno dei più saggi monarchi dell' Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà, che possano gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d' ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori, ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per

tre volte; altre nazioni, ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talchè di due uomini egualmente innocenti, o egualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato, in vigore di questo esatto raziocinio: *io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu, vigoroso, hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: tu, debole, vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall' uso della tortura, è, che l' innocente è posto in peggiore condizione che il reo: perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sè, cioè quando resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere (1), e il colpevole può guadagnare.

La Legge che comanda la tortura, è una legge che dice: *uomini resistete al dolore, e se la*

(1) Vedi le note num. 26 e 27.

natura ha creato in voi un estinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.

* Dassi la tortura per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cento altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità: le leggi ti tormentano, perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sia reo.* *

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto (1); ma se è dimostrato, che ella non è un mezzo opportuno per iscoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scoprirsi? Quasi che l' uomo che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l' altrui delitto? Non si scopriranno i complici dall' esame de' testimonj, dall' esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il

(1) Vedi la nota num. 28.

delitto nell' accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigonìa del compagno (1); l' incertezza della loro sorte li condanna da sè sola all' esilio, e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze, ottiene l' unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto (2).

§. XVII.

† *Del fisco.*

Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie (3). I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa: l' oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l' esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto per la necessità dell' esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco, piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente del-

(1) Vedi la nota num. 29.
(2) Vedi il Supplemento al num. 30.
(3) Vedi la nota num. 31.

l' erario fiscale, anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d' allora; così la confessione del delitto, confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro, intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz' essa un reo convinto di prove indubitate avrà una pena minore della stabilita, senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il giudice s' impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l' esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore, a forza si esige, nel medesimo tempo, che una confessione stragiudiziale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche, e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni

che potrebbe perdere quest' ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo (1), di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all' avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l' uomo s' arroga in tutte le cose. Gl' indizj alla cattura sono in potere del giudice; perchè uno si provi innocente, deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*, e tali sono, quasi in ogni luogo dell' illuminata Europa, nel decimottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l' *informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile verificazione di un tal sistema †.

(1) Vedi la nota num. 32.

§. XVIII.

De' Giuramenti.

Una contradizione fra le Leggi, e i sentimenti naturali all' uomo, nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l' interesse. L'esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere, ch' essi hanno più d' ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l' hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani. E perchè compromettergli uni cogli altri? E perchè metter l' uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio o di concorrere alla propria ruina? Talchè la legge che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di essere cattivo cristiano, o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa ma-

niera la forza dei sentimenti di religione (1), unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno utili i giuramenti lo ha fatto vedere l' esperienza, perchè ciascun giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell' uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode e li mina insensibilmente.

§. XIX.

Prontezza della pena.

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl' inutili e fieri tormenti dell' incertezza, che crescono col vigore dell' immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quando la necessità lo

(1) Vedi la nota num. 33.

chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino, finchè sia giudicato reo; e questa custodia essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev' essere meno dura che si possa (1). Il minor tempo dev' esser misurato e dalla necessaria durazione del processo, e dall' anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria o per impedire la fuga, o per non occultare le prove de' delitti. Il processo medesimo dev' esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l' indolenza di un giudice e le angosce d' un reo? i comodi ed i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall' altra le lacrime, lo squallore di un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev' essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto (2),

(1) Vedi la nota num. 34.
(2) Vedi la nota num. 35.

tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l' associazione di queste due idee, *delitto* e *pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l' altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l' unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell' intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l' oggetto a cui tendono, poichè la luce dell' attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l' abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l' azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l' idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più distinguere queste due

idee (1); e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, * lo fa meno come castigo che come spettacolo *, e non lo fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena; cioè che questa sia conforme, quanto più si possa, alla natura del delitto. Quest' analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev' essere tra la spinta al delitto e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto a quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge.

§. XX.

Violenze.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze (2). I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze,

(1) Vedi la nota num. 36.
(2) Vedi la nota num. 37.

che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell' industria, diventano l' alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l' uomo cessi di esser *persona*, e diventi *cosa:* vedrete allora l' industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili, quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena, con cui lega le azioni degl' incauti e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta l' apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta, o s' introduce non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s' ingrandisce. Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all' aperta tirannia, ma non veggono l' insetto impercettibile che li rode, ed apre una tanto più sicura, quanto più occulta strada al fiume inondatore.

§. XXI.

**Pene dei nobili.*

Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegj dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ere-

ditaria tra i nobili e i plebei sia utile in un governo, o necessaria nella monarchia; s' egli è vero che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti d' Arabia; e che, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile, o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti che negli individui; fermarsi in una parte, piuttosto che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime per il primo, e per l' altimo cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima, suppone un' anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come ugualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo, abbiano detto: *chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice, o più onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato.* Egli è vero, che tali decreti

non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negl' immobili rapporti delle cose: non distruggono quei vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà, e ne impediscono gl' inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada all' impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa per la diversità dell' educazione, per l' infamia che spandesi su d' un illustre famiglia, risponderei, che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l' uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l' infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengono luogo di ragione al credulo ed ammiratore popolo? *

§. XXII.

Furti.

I furti che non hanno unito violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniatoria (1).

(1) Vedi le note num. 38 e 39.

Chi cerca di arricchirsi dell' altrui, dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l' ordinario che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza; * ma come le pene pecuniare accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agl' innocenti per toglierlo agli scellerati; la pena più opportuna * sarà quell' unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè, la schiavitù per un tempo, delle opere e della persona alla comune società, per risalcirla colla propria e perfetta dipendenza dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimenti un misto di corporale e di servile. Altri scrittori, prima di me, hanno dimostrato l' evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei furti dolosi, facendo l' assurda equazione di una grossa somma di danaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d' ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell' assioma di ma-

tematica, che tra le quantità eterogenee vi è l' infinito che le separa (1).

§. XXIII.

Infamia (2).

Le ingiurie personali e contrarie all' onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' infamia. Quest' infamia è un segno della pubblica disapprovazione che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque, che l' infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare, dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal nazione che inspirano. Se l' una è differente dall' altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per sè indifferenti, sminuisce l' infamia delle azioni che son veramente tali. Le pene d' infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere so-

(1) Vedi il Supplemento al num. 40.
(2) Vedi la nota num. 41.

pra un gran numero di persone in una volta: non nel primo caso, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d' opinione indeboliscono la forza dell' opinione medesima; non nel secondo, perchè l' iufamia di molti si risolve nell' infamia di nessuno.

† Le pene corporali e dolorose non debbono darsi a quei delitti, che, fondati sull' orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l' infamia; pene che frenano l' orgoglio de' fanatici coll' orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompa l' ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l' originaria assurdità †.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio universale l' imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l' arte di meglio dirigere, a di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

§. XXIV.

Oziosi.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè dev' esser bandito. Questa è la ragione, per cui i saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell' industria quel genere di ozio politico, confuso dagli austeri declamatori coll' ozio delle ricchezze accumulate dalla industria; ozio necessario ed utile a misura che la società si dilata e l' amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza (1); che acquista senza giammai perdere; che venerato dal volgo con istupida ammirazione, riguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energìa. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizj, o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il

(1) Vedi la nota num. 42.

pane e l' esistenza alla industriosa povertà; che esercita in pace la tacita guerra d' industria coll' opulenza, in vece dell' incerta e sanguinosa colla forza. E però non l' austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi, debbono definire qual sia l' ozio da punirsi.

† Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario, e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l' innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte †.

§. XXV.

Bando e confische.

Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev' egli esser privato de' suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando: vi debbono adunque essere alcuni casi, in cui,

proporzionatamente ai delitti, vi sia la perdita di tutto, o di parte de' beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutti i rapporti che sono tra la società ad un cittadino delinquente; allora muore il cittadino, e resta l'uomo; e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al principe, poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannìa, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lagrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all' innocente la pena del reo (1), pongono gl' innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più

(2) Vedi le note num. 43.

tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all' infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi, impedirebbe il prevenirli, quand' anche vi fossero i mezzi per farlo?

§. XXVI.

Dello spirito di famiglia.

Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un' unione di famiglie, che come un' unione di uomini. Vi siano centomila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l' associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottantamila schiavi; se l' associazione è di uomini, vi saranno centomila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica e ventimila piccole monarchie, che la compongono; nel secondo, lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l' effetto de' sentimenti abituali dei membri della repubblica, o

sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s' introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima, e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl' interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato ai piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj generali, vede falli, e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella podestà del capo finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte un' esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell' età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone a' vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto; e i figli, quando l' età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli,

cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri; nel secondo non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contradizioni fra le leggi di famiglia, e le fondamentali della repubblica, sono una feconda sorgente di altre contradizioni fra la morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell' animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta; questa a stenderla ad ogni classe di uomini: quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene d' alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi, senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l' azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall' oscurità degli oggetti sì fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue

azioni passate, resta attonito di trovarsi mal onesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, ed il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l' economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l' una e l' altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica tropo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d' edificare, quant' egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le più

comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte de' legislatori.

§. XXVII.

Dolcezza delle pene.

Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l' infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza de' magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un gastigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell' impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea de' maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L' atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei

più atroci supplizj, furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario; sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano ; nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

A misura che supplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello con gli oggetti che li circondano, s' incalliscono (1), e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cento anni di crudeli supplizj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionìa. Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev' essere calcolata l' infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due nazioni, in una delle quali nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell' altra la ruota: io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena quanto la seconda; e se vi è

(1) Vedi le note num. 44 e 45.

una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l' istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest' ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, e sino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena (1), perchè quantunque un' industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe ai delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirli. L' altra conseguenza è, che l' impunità sterra nasce dall' atrocità dei supplizj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti sì nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l' umanità, non può essere che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli o si cangiano, o l' impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

(1) Vedi le note num. 46 e 47.

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini che si chiamavano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti (1)? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile, nel vedere migliaja d'infelici, che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura; o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro che di esser fedeli ai propri principj, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

§. XXVIII.

Della pena di morte.

Questa inutile prodigalità di supplicj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro si-

(1) Vedi la nota num. 18.

mili (1)? Non certamente quello, da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? E doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimostrato che tale essere non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell' umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi: il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quan-

(1) Vedi le note num. 49, 50, 51, 52 e 53.

do la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell' anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo, per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben minuta al di fuori e al di dentro dalla forza e dall' opinione, forse più efficace della forza medesima; dove il comando non è che presso il vero sovrano; dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti; secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutti i secoli, nei quali l' ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall' offendere la società, quando l'esempio dei cittadini romani, e vent'anni di regno dell' imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quest' illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità: basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l' intenzione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo, umano ma l' esten-

sione di essa, perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente; e come l'uomo parla e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così le idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi: *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un' impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all' uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o de' Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo go-

verno le impressioni debbono essere più frequenti che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, ed un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni ; ambidue questi sentimenti occupano più l' animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l' ultimo, perchè è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori d' un supplicio, più fatto per essi che per il reo.

* Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d' intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti. Ora non vi è alcuno che riflettendovi sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioso possa essere un delitto. Dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua, sostituita alla pena di morte, ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo, che ha di più. Moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo ; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l' uomo al di là della tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di mise-

ria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, ove il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia (1). L' animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori, che al tempo ed all' incessante noja; perchè egli può, per dir così, condensar tutto se stesso per un momento per respingere i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione, suppone un delitto: nella pena di schiavitù perpetua, un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti; dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna che non faccia sugli uomini tutta l' impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò, che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento, ed è que-

(1) Vedi la nota num. 54.

sto il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice.*

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forca, o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte, che s' apprende coll' educazione; ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principj, non perciò essi agiscon meno. *Quali sono queste leggi ch' io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che io gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attacchiamo l' ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel*

mio stato d' indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo co' frutti del mio coraggio e della mia industria; verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ad una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia.

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d' anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore, in faccia ai suoi concittadini co' quali vive libero e sociabile; schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll' incertezza dell' esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo in cui ne goderebbe i frutti. L' esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l' esempio

di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio (1). Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell' interesse privato, o si combina con quella del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d' indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice (2), che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l' origine di questa contradizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più secreto dei

(1) Vedi la nota num. 55.
(2) Vedi le note num. 56, 57 e 58.

loro animi, parte che più di ogni altra conserva ancora la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l' universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors' anche con segreta compiacenza della propria autorità a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah! diranno essi: *queste leggi non sono che i pretesti della forza; e le mediate e crudeli formalità della giustizia, non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggior sicurezza, come vittime destinate in sacrificio all' idolo insanziabile del dispotismo.*

L' assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza, e senza furore adoperato. Prevaliamoci dell' esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma la veggiamo affare di un momento. Quanto lo sarà meno in chi non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi, che, se non con chiarezza, confusamente almeno,

fanno gli uomini disposti ai delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le nazioni che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò, che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea d'un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi savi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell' intimo de' loro cuori; e

se la verità potesse fra gl' infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, malgrado suo giungere fino al suo trono, sappia, che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia, che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori, e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l'umanità se per la prima volta le si dettassero leggi ora che veggiamo riposti su i troni d'Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l' aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell' intermediario dispotismo, più crudele perchè men sicuro, da cui venivano soffocati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere agli errori la venerata ruggine di molti secoli. Ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità (1).

(1) Vedi il Supplimento al num. 59, e la nota num. 60.

§. XXIX.

Della Cattura.

Un errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l' opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle Leggi, d' imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionìa è una pena che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto; ma questo carattere distintivo non le toglie l' altro essenziale, cioè, che la sola Legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La legge adunque accennerà gl' indizj di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame, e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll' offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla Legge, e non dai Giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame

dalle carceri, che la compassione e l' umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl' inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d' indizj sempre più deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato, ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d' infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l' esito di un innocente? Perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l' opinione degli uomini, prevalga l' idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, † e perchè la forza interna tutrice delle leggi, è separata dalla esterna, difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata potestà, e la gloria che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare toglierebbe l' infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall' essere le prigionie militari nella comune opinione non così infa-

manti come le forensi † (1). Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un' azione contraria alle leggi, possa essere punito: quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione esser subordinate a due sovrani, e a due codici sovente contradittorj. Alcuni credono parimente, che un' azione crudele, fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l' astratta ragione, che chi offende l' umanità merita di avere tutta l' umanità inimica, e l' esecrazione universale; quasi che i giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che li legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l' offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società, di cui

(1) Vedi la nota num. 61.

non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Sogliono i rei di delitti più leggieri esser puniti o nell' oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offese. Se gli uomini non s' inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggieri, ed a' quali l' animo è più vicino, farà un' impressione che distogliendolo da questi, l' allontana viepiù da quelli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed i delitti, nella forza, ma anche nel modo d' infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni ; atto conforme alla beneficenza ed all' umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

§. XXX.

Processi, e prescrizioni.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore dell' umanità sembra contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio, se si rifletta che i pericoli dell' innocenza crescono co' difetti della legislazione.

Ma le leggi debbono fissare un certo spazio di tempo sì alla difesa del reo, che alle prove de' delitti, e il giudice diverrebbe legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri debbono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio dell' impunità, e lascia intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data legislazione, e nelle da-

te circostanze di una società; aggiungerò solamente, che, provata l'utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio, una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici li

spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi principj. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l' accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza o reità di un uomo; dipende il togliere la lusinga dell' impunità, di cui il danno cresce coll' atrocità del delitto: ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell' innocenza del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi, non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. * Riflettasi che un accusato, di cui non consti nè l' innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura (1), e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo trop-

(1) Vedi la nota num. 62.

po facile che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile ed egual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e custoditi l' uno dall' aperto o mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare anarchia. *

§. XXXI.

Delitti di prova difficile.

In vista di questi principj, strano parrà a chi non riflette, che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli, de' quali l' improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi ed il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell' innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù, per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni, che più si sostengono per l' attività del governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro o la costante bontà delle leggi. In

queste, le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che ha migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità dell' innocenza, ed il danno dell' impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi, dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame e il tempo della prescrizione debbono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che secondo i principj ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi-prove*, le *semi-prove* (quasi che un uomo potesse essere *semi-innocente*, o *semi-reo*, cioè *semi-punibile*, o *semi-assolvibile*) dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei testimonj, e perfino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori, che si danno ai giudici per norma e per legge.

L'adulterio è un delitto, che, considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l' altro; simile in molti casi

alla gravità motrice dell' universo, perchè come essa, diminuisce colle distanze, e se l' una modifica tutti i movimenti de' corpi, così l' altra quasi tutti quelli dall' animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella, per lo più, prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione, direi che vi è ancora un' altra differenza considerabile fra questo e gli altri delitti. Esso nasce dall' abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa, hanno un' origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l' uomo, sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propri e degli altrui bisogni; ma saggie per lo contrario sarebbero quelle che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l' aridità e l' allagamento. La fedeltà conjugale è sempre pro-

porzionata al numero od alla libertà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà li combina e li scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto: velo necessario ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo; le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto, che per sua natura dev' essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall' oggetto: e costringendola a scorrere tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolo-

rosa e funesta, da cui fugge e s' allontana.

L' attica venere così severamente punita (1) dalle leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell' innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell' uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per farli utili ad altri; in quelle case, dove si condensa l' ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa, si consuma inutilmente per l' umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l' effetto d' una inevitabile contradizione, in cui è posta una persona che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l' infamia, e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella e l' infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una

(1) Vedi la nota num. 63.

conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoprato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo.

§. XXXII.

Suicidio (1).

Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o sugli innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione sui viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che li circonda li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi, ma la morte ne estingue nel corpo

(1) Vedi la nota num. 64.

tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo, che tratterrà la mano disperata del suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che ne esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi, se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l' opinione che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente; così le leggi inutili disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono riguardate più come un ostacolo da superarsi, che come il deposito del pubblico bene. Anzi, se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili con-

seguenze, che esponendole, mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l' inutilità di fare dello Stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta, non può, dacchè lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto, subito che è commesso, non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare all' intenzione, parte liberissima dell' uomo dall' impero delle umane leggi. † Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione †. Il punirlo, quando ritornasse il reo, sarebbe un impedire che si ripari il mal fatto alla società col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di uscire da un paese aumenta il desiderio ai nazionali di uscirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini naturalmente attaccati, per le prime impressioni dell' infanzia, alla loro patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben esse-

re relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del sovrano e della nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza che cresce co' progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbero in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo; *sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l'industria, e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adorazioni, gli ufficj, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole *, si ottengono più facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l' industria e l' attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè

quelli d' ostentazione che aumentano l' opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti, e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d' ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli Stati popolati, più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio de' piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realtà. Ma la sicurezza, e la libertà limitata dalle sole leggi, sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo strumento della tirannia. Siccome le fiere più generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini o nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la legge che imprigiona i sudditi nel loro paese, è inutile ed ingiusta: dunque lo sarà parimente la pena del suicidio; e perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perchè solo può pu-

nire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un'infelice eternità, dev'essere niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.

§. XXXIII.

Contrabbandi.

Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè commesso, non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a delitti che non sono riputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu

creduto necessario l'ajuto dei più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere la merce bandita e la roba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fattò al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto al principe. Non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posso-

no loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s' interessa che per i mali che conosce.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono de' contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione o servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionìa del contrabbandiere di tabacco non deve esser comune con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della Regalìa medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura della pene.

§. XXXIV.

Dei debitori.

La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito colla stessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è

un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. † Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi giudici, che o l' altrui malizia, o l' altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell' unico e tristo bene che gli avanza, di una nuda libertà, a provare le angosce dei colpevoli, e, colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere; leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri, e i vantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più ovvj amano le leggi crudeli, quantunque soggetti alle medesime; sarebbe dell' interesse di ciascuno, che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all' innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà esser la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb' es-

ser costretta sotto pene, ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionatamente ai progressi; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà de' beni, che giustifichi una privazione di libertà, inutile, fuori che nel caso di far co' mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame? Credo massima legislatoria che il valore degl' inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa dell' improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza; ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riservando all' ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze (1).

† (1) Il commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono essere un mezzo per ottenerlo. L' esporre tutti i membri della società ai mali per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi: paralogismo di tutte le

con quale facilità il provvido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell' innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultare i documenti bene ordinati; un banco pubblico, formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l' infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre: ma le facili, le semplici, le grandi leggi che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità, s' impadroniscono dei sentimenti di chi combina la molla delle azioni dei piccoli mortali †.

scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno de' suoi debiti, o adoperato, come schiavo, al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d' irreligione e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell' umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero.

§. XXXV.

Asili.

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili siano giusti, e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei sia utile o no. Dentro i confini d'un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità e l'asilo non differiscono che di più o meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti, di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intiero della società. Tutte le storie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli Stati e nelle opinioni degli uomini. Ma, se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi ai bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del

tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl' interessi del trono e de' sudditi, confinata nelle vaste pianure dell' Asia; quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§. XXXVI.

Della taglia (1).

L' altra questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo così un' ingiuria ed una usurpazione d' autorità negli altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui: nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più, un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll' altra

(1) Vedi la nota num. 65.

premia chi li rompe, e chi li sprezza: sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera politica. Gli artificj, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d' ignoranza medesimi, ne' quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d' istruzione e d' esperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l' universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.

§. XXXVII.

Attentati, complici, impunità.

Perchè le leggi non puniscono l' intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore all' esecuzione medesima del delitto. L' importanza di prevenire un attentato autorizza una pena ; ma siccome tra l' attentato e l' esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato, può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quant' egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d' esserne l' esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all' esecutore fosse fissato un premio ; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi

compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl' inconvenienti sono, che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quelli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare al ben pubblico; e la seconda è più comune e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge (1) che implora l' aiuto di chi la offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più, si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse l' impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non esporre che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l' impunità col bando

(1) Vedi la nota num. 66.

del delatore.... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse all'impunità promessa (1), e che per dotte cavillazioni si trascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica, chi ha corrisposto all' invito delle leggi? Non sono rari nelle nazioni tali esempj, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui i più destri e i più potenti ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli strumenti.

§. XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni (2).

Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi *suggestive* in un processo: quelle

(1) Vedi la nota num. 67.
(2) Vedi la nota num. 68.

cioè, secondo i dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogar del *genere* nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni cioè, che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, devono, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al reo una risposta che lo metta al coperto dell' accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un reo si accusi immediatamente da sè. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contradizione delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè quale interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto un' ostinata taciturnità onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente; ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito

su gli affari umani, è notabile quello che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formole giudiciali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all' estrema miseria del reo, e agl' interessi della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar sè od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all' arbitrio dell' amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perchè sugli uomini imitatori e schiavi dell' abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. Finalmente colui, che nell' esame si ostinasse di non

rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che sieno da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che un tale accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che è inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè l'esperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi.

§. XXXIX.

Di un genere particolare di delitti (1).

Chiunque leggerà questo scritto, accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti che ha coperto l' Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand' era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell' ossa incarbonite, e il friggersi delle

(1) Vedi le note num. 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75.

viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno Stato, contro l' esempio di molte nazioni; come opinioni che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possono sconvolgere il ben pubblico, quando una sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno, che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si sommergono nell' obblio, altre mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come quantunque odioso sembri l' imperio della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l' avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e fraternità comandato dalla ragione e dall' autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli uomini, se v' è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei

peccati, de' quali le pene anche temporali debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

§. XL.

False idee di utilità.

Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d' utilità che si formano i legislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitarli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente od immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara i mali, che col distruggere. † Le leggi che proibiscono di portar le armi, sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati nè determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre dell' umanità e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impunibili debbono essere le contravvenzioni, e l' esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all' uomo, carissima all' illuminato legislatore, e sottopone gl' innocenti a

tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidj, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati, che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti ed avvantaggi di un decreto universale †. Falsa idea d' utilità è quella che vorrebbe dare ad una moltitudine di esseri sensibili la simetria e l' ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che strascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l' impressione, se una forza d' immaginazione non ordinaria nell' umanità non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea d' utilità quella che sacrificando la cosa al nome, divide il ben bubblico dal bene di tutti i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, chè l' uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per far bene a se stesso; ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri, sanza far bene a sè. Il dispotico getta il timore e l' abbattimento nell' anima de' suoi schiavi; ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più

solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile che vi sia o l' imprudente, o il disperato, o l' audace accorto che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati e tanto più seducenti, quanto il rischio dell' intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore che gl' infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l' odio è un sentimento tanto più durevole dell' amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti che indeboliscono il secondo.

§. XLI.

Come si prevengono i delitti.

È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale d' ogni buona legislazione, che è l' arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni a de' mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geo-

metrico, senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne de' nuovi: egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci al delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille che li spingono a commetter quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero de' motivi, l' ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comando di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle.

* Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi *. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della nazione, veggono grandi oggetti e gl' imitano; ma quelli, contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento, in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi in vantaggio della passione che li determina. Se l' incertezza delle leggi cade sopra una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità; se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l' attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi che spargono la differenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l' incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

§. XLII.

Delle scienze.

Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta (1). Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia a' lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l' autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perchè non v' è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d' inutile libertà da lui sacrificata, alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini che, senza le leggi, potevano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e

(1) Vedi la nota num. 76.

trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all' umanità, e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall' errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d' insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le na-

zioni che si formarono da' popoli selvaggi; questa fu l' epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinarj, e le grazie più segnalate, tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore di sottodividersi all' infinito, così le scienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano, di modo che alcune anime sensibili e filosofiche invidiarono perfino l' antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o, per dir meglio, le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall' oscurità non conosciuta alla luce. L' urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l' avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano in quell' occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all' epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell' ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando calmati gli animi, ed estinto l' incendio che

ha purgata la nazione dai mali che l' opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i troni de' monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti ?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell' errore inevitabile di chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero ; l' uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell' opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l' umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza de' grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell' umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degl' interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nell' oscurità, ed acquistano

l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione ; ma felicità momentanea , se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

§. XLIII.

Magistrati (1).

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d' interessare il consesso esecutore delle leggi piuttosto all' osservanza di esse , che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che lo compone , tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle leggi , perchè la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità , quando minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe , massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il sovrano coll' apparecchio e colla pompa, coll' austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso , avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo timore , di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

(1) Vedi la nota num. 77.

§. XLIV.

Ricompense.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d'oggi. Se i premj proposti dalle accademie ai discopritori delle utili verità, hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano, non moltiplicherebbono altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

§. XLV.

Educazione (1).

Finalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione; oggetto troppo vasto, e che eccede i confini che mi sono prescritto; oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più rimoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto

(1) Vedi la nota num. 78.

vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utili agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici, che il caso o l' industria presenta ai novelli animi de' giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell' inconveniente, e non coll' incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.

† §. XLVI.

Delle grazie.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi e dell' atrocità delle condanne. Quest'è la più bella prerogativa del trono; questo è il

più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità e l' adesione dei più insinuanti e meno temuti semi-dotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell' esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, e che la pena non n' è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità, è un far credere che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sian piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi, quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Siano dunque inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio, e l' interesse generale sia il risultato degl' interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore

e sulla diffidenza; profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l' immenso sistema stabilito dalla Prima Cagione di quello che è, fa loro godere in quest' angolo dell' universo.

§. XLVII.

Conclusione.

Conchiudo con una riflessione: che la grandezza delle pene dev' essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l' oggetto e la sensazione.

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle nazioni, cioè: *perchè ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev' essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.*

FINE.

NOTE DI DIVERSI SCRITTORI

AL LIBRO

DEI DELITTI E DELLE PENE

DI CESARE BECCARIA.

NOTE AL BECCARIA.

Felici sono quelle pochissime nazioni che non aspettarono che il lento moto ec.

N. 1. Beccaria è troppo modesto; io non conosco veruna nazione, nella quale siasi osato prima di lui di scrivere in favore dell' uomo esposto ai falsi principj, ed all' atrocità dei tribunali. Nell' Inghilterra non si è scritto, ma vi si mette in pratica. (BRISSOT DI VARVILLE.)

Pochissimi, rimontando ai principj generali, annientarono gli errori accumulati da più secoli, ec.

N. 2. Il piccolo libro DE' DELITTI E DELLE PENE vale in morale, quanto vagliono in medicina quei pochi rimedj, che sono atti a dare un sollievo ai nostri mali; e la lettura di esso mi soddisfece talmente, ch' io mi lusingava che una tal opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella giurisprudenza di tante nazioni. Ma la speranza ch' io aveva di qualche riforma nel genere umano restò delusa, quando fui avvisato, che in una provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni, bella, e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia. Ella era

colpevole per essere rimasta incinta, ed era ancora di più colpevole per aver lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prendere la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso, vicina ad una fontana, vi partorisce. La vergogna, che è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la madre, ed è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezione delle leggi, ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch'egli aveva fatto; mentre è compatibile la debolezza di una giovinetta che vuol tener nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua riputazione, e sono mille gli ostacoli che si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui madre? Ella non lo aveva ammazzato: anzi poteva lusingarsi, che qualcheduno in passando si muovesse a compassione di quella innocente crea-

tura, ed aver lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di farle dare i necessarj soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La legge è positiva contro la giovine, nella provincia, della quale io parlo. Ma una legge simile non è forse ingiusta, disumana, e perniciosa? ingiusta, perchè essa non distingue l' infanticidio dalla esposizione del parto; disumana, perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare che la propria debolezza, e forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebber nati più sudditi allo Stato in una provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo paese alcuna casa di soccorso per nutrire gl' infanti esposti, e dove manca la carità, la legge è sempre crudele. Sarebbe molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera giurisprudenza consiste nell' impedire i delitti, e non nel dar la morte ad un sesso debole, quando è evidente che il suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agl' impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed avrete molto minori occasioni di punire. (Voltaire.)

Se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri non ci legassero.

N. 3. Si censurò come un' asserzione positiva questo sentimento del Beccaria, che ogni uomo vorrebbe, se pur fosse possibile, non essere vincolato dalle obbligazioni che stringono tutti gli altri uomini, ma fare in se stesso il centro di tutte le combinazioni dell' universo.

Questa censura non è giusta. L' autore del libro DEI DELITTI sa benissimo, che una simile pretensione sarebbe una chimera, e questo è ciò che egli esprime colla maggior chiarezza con questa condizione, *se fosse possibile*, essendo senza dubbio una chimera il volere ciò che è impossibile. Qui non si tratta di un uomo sensato, nè di quel momento di riflessione in cui l' uomo pesa con discernimento i vantaggi e gl' inconvenienti che risultano per lui dallo stato di società, in opposizione collo stato di libertà illimitata di ciascun individuo prima della riunione ; trattasi di quei momenti di passione, e d' ignoranza, nei quali l' uomo che acconsentì di perdere una parte della sua libertà, vorrebbe tuttavia esercitarla per intero ; trattasi di quei desiderj nascosti, occulti, e sempre sussistenti nel cuore, in forza dei quali da noi si desidera quella porzione di libertà, di cui abbiamo fatto il sacrifizio malgrado il vantaggio che il medesimo ha recato.

L' Autore italiano sa bene, e lo dice in più di un luogo, che se la legge non obbliga il particolare, nessun membro della società sarà obbligato verso di lui, e che il particolare vi perderebbe più che non vi guadagnasse. Egli non è però meno vero, che ciascun individuo nel momento della passione, ed anche abitualmente vorrebbe, o almeno bramerebbe, sebbene con desiderio debole e sempre soppresso, ma che non è perciò meno reale, bramerebbe, dissi, che ove fosse possibile, le convenzioni che obbligano gli altri, non lo obbligassero esso pure. (MORELLET.)

Il Sovrano non può giudicare . . . che uno abbia violato il contratto sociale, ec.

N. 4. Nelle monarchie il principe è la parte che perseguita gli accusati, e li fa perire, o assolvere ; se egli stesso li giudicasse, sarebbe giudice e parte. Nelle medesime il principe gode spesse volte delle confische ; se egli giudicasse i delitti, sarebbe parimente giudice e parte. (MONTESQUIEU, lib. 7, cap. 6, dello Spirito delle leggi.)

N. 5. Il Sovrano assicura in generale, che per un fatto determinato, o in un determinato caso, che la legge è violata ; ma egli non accusa punto di quel fatto colui che si de-

ve giudicare ; ed anche allora che il ministero pubblico denunzia un delitto, esso non fa che domandarne l' informazione. L' accusatore è colui il quale afferma, che un tale ha commesso una data azione. L' Autore ha riconosciuto egli stesso, che la regola del giusto e dell' ingiusto è per il giudice una semplice questione di fatto. Egli disse altresì, che i decreti sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sono un' applicazione particolare di una massima generale. Vi sono dunque qui tre cose da distinguersi : la massima che il sovrano stabilisce ; il fatto particolare che l' accusatore afferma; e l' applicazione che si fa dal giudice di quella massima a quel fatto, dopo averlo bene verificato. Il sovrano non fa adunque la parte dell' accusatore e non è per questa ragione che egli non deve esserne il giudice. (Diderot.)

Nota N.° 6 per servire di supplemento al §. IV.

Sull' interpetrazione delle leggi.

Io penso, che non vi è nè autorità, nè legge che possa su di un altro fondamento posare, diverso da quello assegnatole dall'Autore italiano, cioè la volontà dei cittadini allora viventi, espressa o tacita. Se la cosa non fosse così, ne seguirebbe che una società, la quale nel formarsi

avesse fatto delle leggi funeste alla felicità del più gran numero, come, per esempio, quelle che accordano ai depositarj dell'autorità un potere troppo grande, giammai potrebbe farvi verun cangiamento, e che il dispotismo e la tirannia una volta consacrate dalle prime convenzioni, non si dovrebbero attaccare giammai. Questa conseguenza, la quale sembra al primo colpo d'occhio alquanto remota, si avvicina tuttavia moltissimo al principio d'onde noi la deduciamo.

Nell' epoca della formazione delle prime società, gli uomini hanno sempre creduto di aver preveduto tutti i casi, provveduto a tutti gl'inconvenienti, fatte le migliori leggi possibili. Dietro quest' idea sì naturale all' uomo, non si mancò di dichiarare, che quelle leggi sarebbero per sempre irrevocabili. Si è giunti infino a proibire ogni specie di esame, ed a più forte ragione ogni revoca. Molti antichi legislatori pronunziarono la pena di morte contro quelli che proporrebbero il più leggiero cambiamento alle loro leggi. Si conosce il fatto di Licurgo, o almeno ciò che se ne racconta, e che prova lo spirito generale di tutti i legislatori. Fece egli giurare a tutti gli Spartani di nulla cangiare alle sue leggi fino al suo ritorno da un viaggio, che disponevasi di fare in Delfo, ed esiliossi in seguito spontaneamente per costringere i suoi concittadini a mantenerne l'osservanza.

Colui che voleva proporre un cangiamento ad una legge, doveva presentarsi all'assemblea del popolo colla corda al collo, ed essere strozzato immantinente, se il cambiamento da lui proposto veniva rigettato. In seguito lo stile e lo spirito di tutte le cancellerie delle nazioni civilizzate dell' universo adottò la formula: *Dichiariamo, e stabiliamo col presente editto* PERPETUO ED IRREVOCABILE. Ed ecco senza dubbio uno dei più grandi ostacoli che si oppongono al perfezionamento delle leggi in tutte le politiche società.

Ora quest' ostacolo deve la sua esistenza e la sua forza al principio contrario a quello, di cui noi qui prendiamo la difesa.

Perchè i legislatori riguardano essi, e fanno riguardare le leggi, da loro stabilite, come irrevocabili? Non è egli forse, perchè credono che la volontà loro attuale, autorizzata dall'attuale consenso dei cittadini esistenti, vincola ed obbliga per sempre tutti i cittadini nati, e da nascere? Se delle convenzioni fatte già da parecchi secoli vincolano perfino le volontà che non esistevano, l' esame il più moderato di una legge potrà senza dubbio essere un delitto punibile colle pene le più crudeli in una legislazione; imperciocchè può supporsi, e l' ipotesi si è realizzata ben più d' una volta, sebbene gli esempj di ciò non siano ora presenti alla mia memoria, si può, dissi, supporre che nella formazione delle prime leggi siasi stipu-

lato, che sarebbe punito di morte chiunque osasse sottoporre ad esame una legge qualunque ; una tale punizione sarebbe giusta ogni qualvolta i primi cittadini all' epoca della formazione della società avessero obbligati i loro discendenti fino alla consumazione dei secoli.

Secondo lo stesso critico, a cui ora si risponde, la legge una volta rivestita delle formalità autorizzate, non obbliga tutti i cittadini nati e nascituri, se non fino a tanto che essa sia abrogata da un' altra legge rivestita delle medesime formalità. Egli adunque concede, che gli attuali cittadini possano fare abrogare una legge antica, e farne stabilire una nuova. Ora, io gli domando, come opereranno i cittadini che attualmente esistono, per intraprendere di fare eseguire una simile abrogazione ? Converrà che esaminino, che si lagnino, che rappresentino, che si riuniscano. Ma se l' esame, le lagnanze, le rimostranze, le assemblee sono proibite ? (MORELLET.)

Vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.

N. 7. Il delitto di falsificare la moneta è considerato come delitto di alto tradimento di secondo grado, e con giustizia; poichè è l'istesso il tradire lo Stato, che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, se un negoziante, che fa venire delle verghe di Ame-

rica e le converte in buona moneta coniata in casa sua propria, sia colpevole di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i regni vien condannato all' ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno, anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una più gran circolazione di numerario: ma egli si è arrogato il diritto del sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro che il re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato monete buone, ma espone i suoi imitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un giureconsulto, che voleva che si condannasse un simil colpevole, come un uomo abile ed utile, a lavorare alla zecca del re co' ferri a' piedi. (VOLTAIRE.)

Nella scala dei disordini il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile ec.

N. 8. Le nostre leggi non hanno distinto nè i delitti, nè le pene; esse non hanno fatto distinzione veruna di delitti secondo il genere, l' oggetto, i gradi. Eppure qual differenza fra i delitti per il loro oggetto! Gli uni attaccano più direttamente i particolari, altri il pubblico, gli uni il sovrano, altri la stessa Divinità.

Qual differenza di delitti relativamente alla loro graduazione! Quante circostanze da osservarsi, quanti delitti da distinguersi, incominciando dall' irreverenza e andando fino al sacrilegio, dal susurrare fino alla sedizione, dalla minaccia fino all' omicidio, dalla maldicenza fino alla diffamazione, dalla truffa fino all' invasione. (SERVAN, Discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

Alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti.

N. 9. De' grandi delitti debbono talvolta essere meno puniti dei delitti piccoli, se quelli sono stati commessi per una specie di accidente, e senza crudeltà, e questi all' opposto con delle vedute ed intenzioni profonde, coperte e malignamente concertate. Il giudice non punirà colla medesima pena colui che ha commesso il male per negligenza, e colui che ha preso le sue misure per nuocere (SENECA, *de ira*, lib. I, cap. 16). Ma queste idee che possono dar molto luogo all' arbitrio, esigono di essere profondamente meditate.

Se Dio ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto che vorrà supplire alla Divina Giustizia? .... La gravezza del peccato dipende dall' imperscrutabile malizia del cuore, ec.

N. 10. Io non pongo nella classe dei delitti che interessano la religione, se non quelli che l' attaccano direttamente, come sono tutti i sacrilegj semplici; imperciocchè i delitti che ne distruggono l' esercizio, sono nella classe di quelli che perturbano la tranquillità de' cittadini, o la loro sicurezza, e debbono essere annoverati in quelle classi.

Affinchè la pena dei sacrilegj semplici sia tratta dalla natura della cosa, deve essa consistere nella privazione di tutti i vantaggi, che la religione somministra: l' espulsione fuori dei templi; la privazione della società dei fedeli per un determinato tempo, o per sempre; la fuga della loro presenza, le esecrazioni, le detestazioni, le scongiure.

S. Luigi fece delle leggi così eccessive contro quelli che *giuravano* invano, che il Papa si credè in dovere di avvertirnelo. Quel principe moderò il suo zelo, e addolcì le sue leggi. (Si vedano le sue Ordinanze.)

Nelle cose che turbano la tranquillità, o la sicurezza dello Stato, le azioni occulte sono di giurisdizione umana; ma in quelle che feri-

scono la Divinità, non vi è materia di delitto, se non siavi luogo alla pubblica azione; tutto vi si passa tra l'uomo e Dio, il quale sa la misura e il tempo delle sue vendette. Che se confondendo le cose il magistrato indagasse il sacrilegio occulto, porterebbe le sue inquisizioni sopra un genere di azioni, per cui non sono punto necessarie; distruggerebbe la libertà dei cittadini, armando contro di essi lo zelo delle coscienze timide, e quello delle coscienze ardite.

Il male è venuto da quest' idea, cioè, che bisogna vendicare la Divinità; ma si deve piuttosto onorarla, che vendicarla giammai. Di fatti se si volesse prender norma da quest'ultima idea, quale sarebbe il termine dei supplizj? Se le leggi degli uomini debbono vendicare un Essere infinito, esse si regoleranno sulla di lui infinità, e non sulle debolezze, ignoranza, e capricci della natura umana.

Un istorico della Provenza ci racconta un fatto, che ci dipinge benissimo ciò che può produrre su gli spiriti deboli, l' idea di vendicare la Divinità. Un giudeo, accusato di avere bestemmiato contro la SS.ma Vergine, fu condannato a essere scorticato. Alcuni cavalieri mascherati, col coltello alla mano salirono sul palco, ne scacciarono il boja per vendicare essi stessi l' onore della Madonna. . . . Io non voglio prevenire le riflessioni del lettore. (MONTESQUIEU, dello Spirito delle leggi, lib. XII, cap. 4.)

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta ec.

N. 11. Io chiamo leggi naturali, quelle che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli uomini per la conservazione di quella giustizia, che la natura (checchè alcuni ne dicano) ha impressa ne' nostri cuori. Il furto, la violenza, l' omicidio, l' ingratitudine verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere e non per soccorrere un innocente, la cospirazione contro la propria patria, sono per tutto de' delitti evidenti, più o meno severamente gastigati, ma giustamente.

Io chiamo leggi politiche, quelle leggi fatte secondo il bisogno presente, o per render più solida la potestà, o per prevenire gl' infortunj.

Si teme che il nemico non riceva delle notizie da una città, si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno di uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' sovrani, cabalizza segretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica che tutti gli uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che, in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio che agli uomini, e che la setta dominante sia piena di superstizioni e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che

è sacrosanto nello Stato: si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal setta possono incitare il popolo ad una sollevazione.

Due ambiziosi si disputano un trono; il più forte se ne impadronisce, e delibera la pena di morte contro i partigiani del più debole. I giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto, era in pericolo di esser condannato alla morte se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo II, omicida di due suoi nipoti, fu riconosciuto re d'Inghilterra, il Gran *Jury* fece squartare il cavaliere Guglielmo Colimburn, colpevole di avere scritto a un amico del conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe e che regnò dipoi sotto nome di Enrico VII. Si trovarono due linee scritte di sua mano, ch' erano molto ridicole, e tanto bastò per far morire quel cavaliere con un orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempi di giustizia!

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle leggi ricevute dalle nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo castello rovinato contro una intera armata. Uno de' suoi capitani cade nelle vostre mani; voi lo stimate un uomo virtuo-

so e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite: questa è la legge; che è l' istesso che dire, che se il vostro nemico si è imbrattato di un enorme delitto, bisogna che voi ne commettiate un altro.

Tutte queste leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere leggi, perchè sono passeggiere. Esse si assomigliano alla necessità in cui qualche volta si son trovati gli uomini per un' estrema fame a mangiare degli uomini. Non se ne mangia più da che vi è del pane. (Voltaire.)

N. 12. Le leggi della China decidono, che chiunque manca di rispetto all' imperatore deve esser punito di morte; ma siccome esse non definiscono in che consista questo mancar di rispetto, ogni cosa può somministrare un pretesto per togliere la vita a chiunque, ed esterminare quella famiglia che si vuole.

Due persone incaricate di fare la gazzetta di Corte evendo inserito in alcuni fatti delle circostanze che non si trovarono vere, si disse che il mentire in una gazzetta di Corte, era lo stesso che mancar di rispetto alla medesima, e furono fatti morire. Un principe del sangue, avendo messo qualche nota per inavvertenza sopra un memoriale firmato col pennello rosso dell' imperatore, fu deciso, che gli aveva mancato di rispetto, ciò che produsse contro la famiglia del suddetto principe una

delle più terribili persecuzioni, di cui l'istoria abbia parlato giammai.

Basta che il delitto di lesa maestà sia indicato in termini vaghi, per far degenerare il Governo in dispotismo. (MONTESQUIEU, dello Spirito delle leggi, lib. XII, cap. 7.)

La troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltiplici idee semplici che le compongono, e si confondano le linee di separazione necessarie ec.

N. 13. Questa ragione è falsa. Il difetto di chiarezza dei principj morali viene dall' incrociamento delle passioni umane che li rendono oscuri, dalla moltiplicità dei sistemi filosofici, dal difetto di attenzione, e dall' imbecillità della maggior parte dei lettori. (BRISSOT di VARVILLE.)

Dalla necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati ec.

N. 14. In che consiste quel pregiudizio del duello, che si vorrebbe distruggere? Nell' opinione la più stravagante e la più barbara che giammai sia entrata nello spirito umano: cioè, che si supplisce a tutti i doveri della società mediante il valore; che un uomo non è più

briccone, malvagio, calunniatore, ma che egli è civile, umano, garbato, purchè sappia battersi; che la menzogna cangiasi in verità; che il furto diventa legittimo, la perfidia onesta, l'infedeltà lodevole, tosto che si sostiene tuttociò col ferro alla mano; che un affronto è sempre ben riparato da un colpo di spada, e che non si ha mai torto con un uomo, purchè si uccida.

Avvi, lo confesso, un' altra specie di simili affari, in cui la gentilezza si mischia alla crudeltà, ed in cui non si uccidono le persone che per azzardo; questo è quel duello in cui i duellanti si battono soltanto fino al primo sangue... Fino al primo sangue?... Gran Dio! E che ne vuoi fare di questo sangue, bestia feroce? lo vuoi tu bevere? J. J. ROUSSEAU, Lettera al Sig. D'Alembert sugli spettacoli.)

PARAGRAFO XIII.

De' Testimoni.

N. 15. Questo eccellente paragrafo vale meglio, senza dubbio, di tutto il guazzabuglio che viene spacciato dai nostri criminalisti in materia di testimoni, ma non è che un brevissimo testo, atto a far nascere delle glose molto filosofiche, ed utilissime. (BRISSOT DE VARVILLE.)

N. 16. L'autore ha detto nel paragr. XXIII : « *L' infamia è un segno della pubblica disap-* « *provazione che priva il reo de' pubblici vo-* « *ti e della confidenza della patria ec.* ». Il condannato trovasi almeno nello stesso caso dell'uomo macchiato d'infamia ; l' uno e l'altro hanno perduto la pubblica confidenza ; la loro testimonianza non deve adunque essere ricevuta , che come indizio, e giammai come prova: « *La vera misura della credibili-* « *tà d' un testimonio non è che l' interesse* « *ch' egli ha di dire o non dire il vero* ». Ma chi mai può assicurarsi , che i malvagi e gl' infami non abbiano animosità veruna , verun odio personale , verun motivo occulto d'imporre ai giudici ? Se de' testimoni di simil sorta debbono esser creduti, chi oserà riposare sulla propria innocenza ? Essi hanno perduta la confidenza pubblica, ed avranno poi quella della legge? E la vita, e l'onore dei cittadini dipenderanno dalle loro testimonianze? (Diderot.)

La ragione è quella che esige due testimoni, giacchè un testimone che afferma, e l' accusato che nega , formano un contrasto , e ci vuole un terzo per dirimerlo. (Montesquieu, dello Spirito delle Leggi, lib. XII, cap. 3.)

N. 17. Sebbene molti delitti sfuggano alla vendetta dei tribunali umani, perchè non avvi che un solo testimonio, tuttavia questo in-

conveniente è minore di quello a cui uno sarebbe esposto, se i beni e la vita di ciascuno dipendessero dall' abilità nel mentire, e dalla sfrontatezza di uno scellerato. (PUFFENDORF, Diritto delle genti, lib. 5, cap. XV.)

Indizj e forme di Giudizj.

N. 18. Si chiama alto tradimento un attentato contro la patria, o contro il sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato è riguardato come un parricida; dunque un attentato simile non deve estendersi fino a quei delitti, che non si approssimano al parricidio. Poichè se voi trattate come un alto tradimento un furto commesso in una cassa dello stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell' orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di lesa maestà.

Non bisogna che vi sia qualche cosa di arbitrario nella idea che si forma de' grandi delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un padre da suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo padre nel rango de' parricidj, voi rompete i legami dell' amor filiale. Il figlio non riguarderà più suo padre che come un padrone terribile. L' eccesso nelle leggi tende alla distruzione delle leggi.

Ne' delitti ordinari la legge d' Inghilterra è favorevole all' accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il gesuita Tito Oates

essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo asserito con giuramento di non avere altro da dire, accusò dipoi il segretario del duca di York, successivamente Jacopo II, e molte altre persone, di alto tradimento, e fu ricevuta la di lui delazione. Egli giurò da prima avanti il Consiglio del re di non aver veduto punto quel segretario, e dipoi giurò di averlo veduto. Non ostante queste contrarietà e queste contradizioni, il segretario fu giustiziato.

Questo medesimo Oates, ed un altro testimone, deposero, che cinquanta gesuiti avevano fatto un complotto per assassinare il re Carlo II, e che essi avevano veduto le commissioni del padre Oliva, generale de' gesuiti, per gli uffiziali che dovevano comandare un' armata di ribelli. Questi due testimoni bastarono per fare strappare il cuore a più accusati, e batterglielo nelle guancie. Ma di grazia, il deposto di due testimoni, serve per far morire quelli che a loro piace? Bisogna almeno, che vi sieno prove che tali delatori non sieno furfanti avverati, e che non depongano cose improbabili.

È però certo che se due de' più intatti magistrati del regno accusassero un uomo di aver cospirato col Muphtì per circoncidere tutto il Consiglio di Stato, il Parlamento, la Camera de' Conti, l' Arcivescovo e la Sorbona, si crederebbe piuttosto, che questi due magistrati

fossero impazziti, che prestar fede al loro deposto, benchè giurassero di aver vedute le lettere del Muphtì. Il supporre che il generale de' gesuiti facesse la leva d'un' armata in Inghilterra, era tanto stravagante, quanto sarebbe il credere che il Muphtì volesse mandare a circoncidere la Corte di Francia. Fu nondimeno per mala sorte creduto a Tito Oates, perchè non vi fosse alcuna sorte di follìa atroce, che non fosse entrata nel capo degli uomini.

Le leggi d' Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli che la sanno e non la rivelano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli che sanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI, contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa legge terribile. Un Luigi XII, un Enrico IV non l' avrebbero mai immaginata.

Una simile legge non solamente sforza un uomo dabbene ad esser delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli e colla sua fermezza; ma essa lo espone ancora ad esser punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di stato, figlio del solo buono istorico di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardini per i suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non si trattava punto di dare nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del re, principale autore di tal complotto, non poteva avere questo fine, per esser egli erede presuntivo, non essendovi fra lui ed il trono che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini. Uno degli agenti dell' unico fratello del re, del duca di Bouillon principe sovrano di Sedan, e del grande scudiere di Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al consigliere di Stato. Questi andò a trovare il grande scudiere St. Mars, e fece quanto potè per distoglierlo da tale impresa con dimostrargliene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non avrebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato confutato dalla negativa dell' erede presuntivo della corona, da quella di un principe sovrano, da quella del favorito del re, e finalmente dalla esecrazione pubblica; sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il cancelliere Séguier se ne persuase nel confronto fatto fra di Thou e il grande scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole: *ricordatevi, Signore, che non è passato alcun giorno, che io non vi abbia*

parlato di questo trattato per dissuadervene. St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa anzichè la morte, nel tribunale dell'equità umana. Meritava almeno, che il cardinale di Richelieu lo risparmiasse; ma l'umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualche cosa di più del *summum jus, summa injuria.* La sentenza di morte di questo uomo dabbene porta *per avere avuta cognizione, e partecipazione delle dette cospirazioni:* ma non dice per non averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere occhi ed orecchi.

Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è, che essa non fu profferita per giustizia, ma da de' commissari. La lettera della legge era precisa. Appartiene non solamente a' giureconsulti, ma a tutti gli uomini, giudicare se lo spirito della Legge fosse o no pervertito. È bensì una trista contradizione il vedere che un piccolo numero di uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una nazione giudica innocente.

Se un giorno Leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi, senza render per altro più frequenti i delitti, si potrebbe sperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli, nè quali i compilatori hanno mostrato uno zelo troppo severo. Pare che l' ordinanza criminale, in molti punti, non

sia stata diretta che alla perdita degli accusati. Questa è la sola legge che sia uniforme in tutto il regno; ma non dovrebbe ella essere ancora tanto favorevole all' innocente, quanto terribile al reo? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a proposito è riparata dal ministro che l' ha ordinata. Ma in Francia un innocente, che è stato posto nelle carceri, che ha sofferto la tortura, non ha la consolazione di sperare la refezione di alcun danno contro veruna persona. Egli resta disonorato per sempre nella società. L' innocente disonorato! e perchè? Perchè egli è stato torturato! Dovrebbe piuttosto eccitare la pietà ed il rispetto. La ricerca de' delitti esige de' rigori; questa è una guerra che la giustizia umana fa alla malignità: ma anche nella guerra si fa uso di generosità e di compassione. Il bravo guerriero è compassionevole, e l' uomo togato deve esser barbaro!

Confrontiamo solamente qui in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra.

Appresso i Romani i testimoni erano sentiti pubblicamente presente l' accusato, il quale poteva risponder loro, interrogarli da se stesso, o por loro davanti un avvocato. Questa procedura era nobile e franca, respirava la magnanimità romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol giudice, col suo cancelliere, sente ciaschedun testimone l' uno dopo l' altro. Una pratica

simile stabilita da Francesco I, fu autorizzata da' commissari che compilarono l'Ordinanza di Luigi XIV nel 1670; uno sbaglio solo ne fu la cagione.

Nel leggere il titolo del Codice *de Testibus*, si credè, che quelle parole *testes intrare judicii secretum* significassero, che i testimoni dovessero interrogarsi in segreto. Ma *secretum* significa qui il banco del giudice. *Intrare secretum*, per dire, parlare segretamente, non sarebbe latino. Questo fu un solecismo che fece parte della nostra giurisprudenza.

I testimoni sono per l'ordinario della lega del popolo, ed a' quali il giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole. Tali testimoni son sentiti per la seconda volta in segreto; e se dopo questo esame si ritrattano nelle loro deposizioni, o se son varj nelle circostanze essenziali, son puniti come falsi testimoni. E perciò un uomo semplice che non sa esprimersi, ma avendo il cuore retto, e sovvenendosi ch' egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteso il giudice, o che il giudice lo ha male inteso, è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di esser trattato come testimone falso, e punito come uno scellerato, se volesse revocare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad esser condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto.

Alcuni giureconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba esser condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri giureconsulti meno illuminati, e forse più seguitati, sono stati di contraria opinione. Essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell' accusato era una prova del delitto; che il disprezzo che dimostrava per la giustizia nel ricusare di comparire, meritava l' istesso castigo, che s' egli fosse convinto. In tal forma, secondo la setta de' giureconsulti che il giudice avrà abbracciata, l' innocente sarà assoluto, o condannato.

È un grande abuso nella giurisprudenza francese il prendere il più delle volte per Legge i delirj, e gli errori alcune volte crudeli di uomini senza suffragio, che hanno dato i loro sentimenti per leggi.

Sotto il regno di Luigi XVI si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il regno. Nella prima, che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l' accusato sia messo in libertà. Cosa strana! La legge dice che un uomo, contro di cui è mosso un giudizio civile per un credito, non sia condannato se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita, si riduce ad una controversia forense il sapere

se si debba condannare il contumace quando il delitto non è provato, e la legge nulla risolve.

Quando l' accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora s' egli sia innocente, o colpevole, e voi cominciate dal fargli soffrire delle spese immense!

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l' estremo rigore della vostra pratica criminale?

È accusato un uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la comunicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo aveste di già giudicato colpevole. I testimoni che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Esso non li vede che un momento al confronto: avanti di sentire i loro deposti deve allegare i mezzi delle ripulse che egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli. Bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone che possono verificare tali mezzi, e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura delle deposizioni. S' egli mostra a' testimoni, o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno ommessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà

persistere nel loro spergiuro. Se i testimoni depongono differentemente da quello che l'accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a' giudici o ignoranti, o prevenuti, per condannare un innocente.

Qual è quell'uomo che non sia spaventato de una tal procedura? Qual è l'uomo giusto, che possa assicurarsi di non soccombervi? O giudici! Volete voi che l' innocente accusato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difendersi.

La Legge pare che obblighi il magistrato a portarsi verso l' accusato piuttosto da nemico, che da giudice. Il giudice è padrone di ordinare il confronto dell'accusato col testimone, o di ommetterlo. Come! una cosa tanto necessaria, quanto è il confronto, può essere arbitraria?

Pare che l' uso in questo punto sia contrario alla Legge, che è equivoca; vi è stato sempre il confronto; ma il giudice non confronta sempre tutti i testimoni; ommette il più delle volte quelli che, secondo lui, non aggravano considerabilmente l' accusato: mentre quel testimone che non ha deposto contro l'accusato nell' informativo, può deporre in suo favore nel confronto. Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all' accusato; il giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze, ed aver perciò tralasciato di scriverle. È dunque im-

portantissimo che si confrontino tutti i testimoni coll' accusato, e che tal confronto non sia arbitrario.

Se si tratta di un delitto, l' accusato non può avere avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro: ma se fugge, può esser condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo pertanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può esser condannato, se non nel caso che sia giustificato il suo debito; laddove trattandosi della vita può esser condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la legge avrebbe stimato più la roba, che la vita? O Giudici! Consultate il pietoso Antonino e il buon Trajano: essi proibiscono la condanna degli assenti.

Ma che! la vostra legge permette che un concussionario, un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un avvocato, ed un uomo d' onore è privato di tal soccorso? Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un avvocato, non è egli chiaro, che la legge che ne lo priva, è ingiusta?

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal Legge, che « l' avvocato, o il con-
« siglio da darsi agli accusati, non è un pri-
« vilegio accordato dalle Ordinanze, nè dalle
« Leggi; ma una libertà acquistata col diritto

« naturale, che è più antico di tutte le leggi « umane. La natura insegna ad ogni uomo, « ch' egli deve ricorrere a' lumi altrui quando « non ne ha tanti per condursi da se stesso, e « domandar soccorso, se non si sente bastan- « temente forte per difendersi. Le nostre Or- « dinanze hanno tolto agli accusati tanti van- « taggi, che è ben giusto di conservar loro « ciò che loro resta, e principalmente l' avvo- « cato, che ne fa la parte la più essenziale. « Che se si vuole paragonare la nostra proce- « dura a quella de' Romani e delle altre na- « zioni, si troverà che la più rigorosa è quel- « la che si osserva in Francia, in particolare « dopo l'Ordinanza del 1539 ». *Processo verb. dell' Ord., pag.* 163.

Questa procedura è molto più rigorosa dopo l' Ordinanza del 1670. Ella sarebbe stata più dolce, se il più gran numero de' commissari avesse pensato come il Sig. di Lamoignon.

Il Parlamento di Tolosa ha un uso molto singolare nelle prove per testimoni. Si ammettono altrove delle mezze prove, che in fondo non sono che dubbi ; poichè si sa non esservi mezze verità : ma a Tolosa si ammettono i quarti e gli ottavi di prove. Vi si può riguardare, per esempio, un *sentito dire*, come un quarto ; un altro *sentito dire* più vago, come un ottavo ; di maniera che otto rumori, che non sono che un eco di un rumore mal fondato, possono diventare una prova comple-

ta ; ed appresso a poco su questo principio Gio. Calas fu condannato alla ruota. Le leggi romane volevano delle prove *luce meridiana clariores.* (VOLTAIRE.)

N. 19. Mi si permetta di rammentare un uso antichissimo, e generalmente adottato dai tribunali, quello cioè, di purgare l' infamia dei testimoni colla tortura, come se la forza, o la debolezza dei muscoli potesse decidere della buona o cattiva riputazione ; come se de' testimoni nerboruti fossero necessariamente più abili alla testimonianza. Non si direbbe egli forse, ch' essi depongono la loro infamia, come le serpi lasciano la schifosa loro spoglia fra le spine d' un cespuglio? (PAOLO RIZZI, Osservazioni sulla procedura criminale.)

SUPPLEMENTO ALLO STESSO PARAGRAFO XIV.

Indizi e forme di Giudizi.

Delle commissioni speciali.

N. 20. Francesco I^{mo} essendo a Marcoussi innanzi alla tomba di Montagu, decapitato sotto Carlo VI, gli venne detto, che era un peccato che un simile uomo fosse morto *per giustizia.* Un frate, che era presente, gli rispose : *Sire, egli non fu condannato per giustizia, ma da Commissari.*

Il Principe che sostituisce dei giudici forzati agli organi ordinari della legge, annunzia il disegno di soddisfare a delle vendette, e la sola differenza che si possa scorgere fra commissari che egli nomina, e degli assassini, ella è che i primi s' incaricano d' infliggere la morte facendola precedere dalle cerimonie di una sentenza, e che gli ultimi la danno essi stessi ed all' istante.

Sotto qualsivoglia colore che si presentino i tribunali di eccezione, qualunque siasi il nome che loro si dà, sotto qualunque pretesto vengano essi istituiti, si debbono riguardare come tribunali di sangue.

Non vi aspettate da simili tribunali nè pietà, nè umanità, nè sentimenti di giustizia; non riposate neppure con fiducia sul carattere che hanno potuto mostrare fino allora gl' individui che li compongono. Ogni uomo abbastanza vile per accettare una missione che lo porrà nel caso di punire delle azioni, che non sono reputate delitti se non perchè dispiacciono a un despota o ad una fazione, fa il sacrifizio del suo onore, e fin da quel giorno egli diviene una proprietà dell' ingiustizia.

Egli non è che troppo vero, che quando i principi, o le fazioni vogliono degli assassini, essi ne trovano . . . . come trovano dei giudici quando hanno bisogno d' inorpellare con certe formalità le vendette che si ha l' intenzione di esercitare.

Avvi parimenti questa regola, che quando i principi, e le fazioni vogliono de' supplizi, creano delle commissioni speciali, nominano per giudici de' carnefici, ed hanno la certezza, che qualunque magistrato, il quale accetterà questo vile mandato, se ne renderà degno, e meriterà il suo salario.

Ma un despota si serve dei giudici di eccezione, come di vili strumenti, che egli spezza tosto che cessa di averne bisogno. L'iniquità de' loro giudizi ha mosso a sdegno gli animi; e se il principe conserva qualche sentimento di pudore, non può scusarsi che col rigettare su di loro i propri suoi eccessi.

Se alcuni di questi giudici d'iniquità sfuggirono la giusta vendetta, che gl'inseguiva, considerate la loro ignominiosa esistenza; vedeteli disprezzati; interrogate il vostro cuore, e domandate a voi stessi, se il loro supplizio non vi atterrisce!

Essi vi diranno, che hanno adempiuto il loro dovere; che la legge loro imponeva delle rigorose obbligazioni; che le circostanze....

Ma ascoltate la voce ben più potente della patria, e dell'umanità, che loro risponde: voi siete divenuti colpevoli dall'istante medesimo in cui avete acconsentito di essere i ministri di un potere distruttore, gli agenti di una fazione che voleva esterminare tuttociò che le era contrario; gli organi di una legge di sangue, che non vi lasciava altra incombenza, che quella

di colpire delle vittime innocenti, o di punire delle opinioni che non erano le vostre. (Berenger, Della Giustizia criminale in Francia, titolo 1, cap. 2.)

Una crudeltà consacrata dall'uso della maggior parte delle nazioni, è la tortura ec.

N. 21. Se importa alla società, che i delitti non restino impuniti, importa ben più, che gl'innocenti non siano abbandonati a de' supplizi crudeli, e che non si diano degli esempi nella persona di quelli che non sono esposti alla pubblica riprovazione, se non perchè si ammettono contro di essi gli orrori della calunnia. (Einecció, citato nelle osservazioni di Paolo Rizzi sulla procedura criminale.)

N. 22. Tutti gli uomini essendo esposti agli attentati della violenza o della perfidia detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' rei principali, e de' loro complici; e tutti frattanto, per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori, si elevano contro le torture che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La Legge non gli ha ancora condannati, e nell'incertezza del loro delitto s' infligge loro una pena molto più orribile della morte, che loro si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so peranche se tu sei colpevole; per sa-

perlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti che ti ho fatto soffrire, in vece di una sola che io ti preparavo? Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò qui che S. Agostino esclami contro la tortura nella sua *Città di Dio*. Io non dirò, che a Roma non si facesse soffrire ad altri che agli schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi che gli schiavi sono uomini, disapprovi simil barbarie.

Quando non vi fosse che una nazione sopra la terra che avesse abolito l'uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal nazione che appresso un'altra; se per l' altra parte ella è più illuminata e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' popoli, che si piccano di essere colti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che avranno assassinato un padre di famiglia, o il padre della patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che avrà commesso qualche delitto che non lascia alcuna traccia dopo di sè, soffra la medesima tortura di un parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo ciò che ne ha detto l'autore *de' Delitti e delle Pene*. Io devo ristringermi a desiderare che si rilegga

spesso l' opera di questo amatore dell' umanità. (VOLTAIRE.)

N. 23. Chiunque si confessa colpevole di un delitto deve essere tenuto per demente. Uno non può accusare se stesso, che in un momento di furore, o in una specie di ebbrezza, o per isbaglio, o per la violenza del dolore, o per lo spavento della tortura. Nessuno può parlare contro di se stesso, per la sua rovina, se non vi è costretto. (QUINTILIANO, Declam.)

Egli è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre.

N. 24. Se l'Autore avesse detto: « un delitto non può essere punito che per impedire che altri uomini non ne commettano dei simili, o che il medesimo uomo non ne commetta dei nuovi » avrebbe egli stesso sentito il vizio del suo ragionamento. Fintanto che l' autore di un delitto è nascosto, egli rimane impunito ; egli è libero; può adunque fare della sua libertà lo stesso uso, che già ne fece. Ella è adunque utilissima cosa, ch' ei venga scoperto, per metterlo fuori del caso di nuocere. (DIDEROT.)

La sensibilità d' ogni uomo è limitata.

N. 25. Bisogna dire così: la costanza, la pazienza, la forza nel soffrire, la resistenza al dolore, e

non dire *la sensibilità. La sensibilità d'ogni uomo è limitata* significa esservi un grado di sentimento, al di là del quale l'uomo non sente più; e non si trova qui ciò che l'autore ha voluto far comprendere. (DIDEROT.)

Nella tortura l'innocente non può che perdere ec.

N. 26. Una vedova essendo scomparsa tutto ad un tratto dal villaggio d'Icci ov'essa dimorava, senza essere ricomparsa d'allora in poi in verun luogo del vicinato, si sparse voce, che la medesima era perita per mano di qualche scellerato che aveva sepolto il suo corpo in luogo appartato per meglio nascondere il suo delitto. Il giudice criminale della provincia ordinò delle perquisizioni. I suoi sgherri videro per combinazione un uomo nascosto nelle boscaglie, che loro parve atterrito e tremante; lo arrestarono, e sul semplice sospetto ch'egli fosse l'autore di quel delitto, fu trasportato al *presidiale* della provincia. Costui parve sopportare coraggiosamente la tortura, ma apparentemente per pura disperazione e stanchezza di vivere, e finì col darsi per colpevole dell'assassinio. Sulla sua confessione, ma senz'altre prove, fu condannato e punito di morte. Il fatto solo giustificò la sua innocenza. Due anni dopo il suo supplizio, la donna che si credeva morta, e che non era che assente, ritornò

nel villaggio. La voce pubblica si sollevò contro i giudici. Essi avevano condannato l' imputato prima d' aver verificato (ciò che accade bene spesso) l' omicidio. (ANNEUS ROBERT, Raccolta di sentenze, citate nelle osservazioni di Paolo Rizzi sulla procedura criminale.)

N. 27. Ne' delitti capitali la confessione dell' accusato non basta per condannarlo, se non vi sono altre prove; giacchè potrebbe darsi che una tale confessione non fosse che l' effetto del perturbamento, e della disperazione. (DOMAT, leggi civili ec., lib. 3, sez. 5.)

Si dà la tortura ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto ec.

N. 28. L' Autore non deve dissimulare a se stesso, che qui sta il nerbo della difficoltà, e la parte debole della sua risposta. *Si dà la tortura ad un accusato per iscoprire i suoi complici*, ed è cosa certa, che ogni giorno se ne scopriranno con questo mezzo crudele. Tutti detestano la tortura prima che si abbia la convinzione del delitto; ma in un colpevole, quel tormento di più è necessario per istrappargli, oltre la confessione dei suoi complici e il mezzo per averli nelle mani, l' indizio delle prove necessarie per convincerli. La pena del delitto è giustificata dalla necessità di prevenirne de' simili. Se dunque la natura del delitto è

tale da supporre dei complici, come sono i furti, gli assassinj commessi da molti, e che nè i testimoni, nè le prove siano sufficienti a rintracciare il filo de' complici, la tortura sarà giusta, come ogni altra pena, e per la stessa ragione. (DIDEROT.)

I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno ec.

N. 29. Questa ragione è molto debole! essi fuggono di foresta in foresta, essi passano di città in città, ma si esiliano forse per questo da uno Stato? e quand' anche se ne esiliassero, l'umanità verso di un colpevole deve essa prevalere sulla premura di liberare i popoli dai briganti, e dagli assassini che loro si mandano per una falsa compassione? Pensate, che alcuni minuti di tormento di uno scellerato convinto possono salvare la vita a cento innocenti che verrebbero forse scannati dai loro complici, e allora la tortura vi sembrerà un atto di umanità. (DIDEROT.) Ma Diderot si è ingannato. La soppressione della tortura ha provato la sua inutilità; ed il Beccaria togliendo i supplizi crudeli, ha in certo modo tolti anche di mezzo i grandi scellerati.

Supplimento al Paragrafo XVI.

Della tortura.

N. 30. Questo titolo ci fa risalire a un altro secolo, ed egli è nel decimo nono, che io scrivo.

La giurisprudenza criminale distingueva una volta due sorte di tortura, l'una, che dicevasi preparatoria, quando non esistevano delle prove sufficienti contro di un accusato d'un delitto degno di morte, e questa specie di tortura fu abolita colla dichiarazione del 24 Agosto 1780.

La seconda, chiamata preliminare, si applicava dopo il giudizio di morte, e prima dell' esecuzione, affine di ottenere la rivelazione dei complici. Questa fu conservata, e non venne abolita, che colla legge del 9 Ottobre 1789. Una nazione che riformava le sue istituzioni, non poteva lasciarne sussistere una cotanto barbara.

Io potrei narrare i tormenti che si facevano soffrire.... Ma dirò col Montesquieu, « sento la voce della natura che grida contro di me ».

Non parliamo adunque di ciò che più non si pratica; è già molto il doverci occupare di ciò che ancora sussiste.

« La tortura è abolita » ecco ciò che proclama la nostra legislazione. Tuttavia il bisogno di ottenere delle confessioni in certi processi, fece immaginare un nuovo genere di torture, a

cui il più saldo coraggio non può resistere lungo tempo.

Intendo parlare delle *segrete*, e non temo di prendere sopra di me tutta la responsabilità de' fatti, che io sono per riferire. Io mi limito a registrare qui gli atti che hanno acquistata una maggiore pubblicità. Ecco i mezzi, che in certe epoche sono stati impiegati in alcune *case di giustizia, o di arresto*, per costringere i detenuti a fare delle rivelazioni.

L'uomo che si vuol sottoporre a questo genere di tortura, viene gettato per l'ordinario, in un carcere stretto, che il più sovente è umido, col pavimento di pietra, e la di cui aria non si rinnòva che con estrema difficoltà. Questa prigione non riceve che un debole raggio di luce per mezzo di un tubo di legno, adattato ad una finestra con inferriata.

Vi si pone per mobile un pessimo saccone di paglia; non tavola, non seggiola; di modo che il carcerato è costretto di rimanere costantemente, o coricato, o in piedi.

Non gli si permette veruna lettura di qualche libro; gli si ricusa infino la misera consolazione di scrivere i suoi pensieri. Solo, colle tetre sue riflessioni, ed il più delle volte in mezzo ad una profonda oscurità, nulla ritrova che possa distrarlo dalle smaniose sue inquietudini.

Un tinozzo, che gli si pone accanto, serve al sollievo dei bisogni della natura, e coll' infe-

zione del puzzo che ne esala, contribuisce a rendere quel soggiorno insopportabile.

In tutte le ore del giorno, e della notte, chi vi sta rinchiuso viene svegliato dallo strepito di un vigile custode, il quale privo di ogni sensibilità non rispetta nè riposo, nè dolore; agita con rumore le sue chiavi e i suoi catenacci, e sembra compiacersi di recarsi a contemplare gli altrui patimenti.

Del pane, spesse volte in piccola quantità, forma tutto il nutrimento di quell' infelice, e non accade di rado, che in certe occasioni, si dimenticano a bella posta di darglielo, a fine di scemare le sue forze. Non gli si lascia nè coltello, nè altro strumento qualunque; ed il suo custode ha la cura di tagliargli il cibo.

Di quando in quando lo estraggono da quel luogo orribile, per condurlo innanzi ad un giudice interrogatore; ma le sue rimembranze sono confuse; ei si regge a mala pena; dopo molte interrogazioni, egli è un prodigio se l' incoerenza delle sue risposte non forma delle contraddizioni, di cui si facciano poi dei nuovi capi d' accusa contro di lui.

Rientrato nella prigione, se non ha corrisposto all' aspettativa del giudice, il carceriere ha ordine di raddoppiare il suo rigore. Per tal modo accade talvolta, che quando l'orrore della solitudine nulla potè su di un' anima di salda tempra, si sostituisce al suddivisato or-

ribile trattamento, un altro genere di supplizio. L'abbagliante luce di un reverbero succede all'oscurità, e rimbalza sul letticciuolo del prigioniero, il quale per evitare l'incomodo di quello splendore, è costretto di tener sempre chiusi gl'indeboliti suoi occhi.

Durante questo tempo, un agente di polizia, collocato nell'alta estremità della prigione, e assiso innanzi ad una tavola, l'osserva in silenzio; egli ne esamina tutti i movimenti; non lascia sfuggire veruno dei di lui sospiri, senza prenderne nota; tien conto delle parole e dei lamenti che il dolore strappa a quel misero; gli toglie l'ultima consolazione, che pur non si dovrebbe ricusare ad un disgraziato, quella di gemere solo, senza testimoni.

Felice il carcerato, se quegli agenti mercenari che si succedono per vegliar sopra di lui, non mentissero giammai alla loro coscienza, ed alla verità!

Il tempo, pendente il quale dura quel trattamento, non ha regola fissa; dipende dall'arbitrio del magistrato. Taluno vi fu lasciato per lo spazio di 552 giorni, tal altro 372, un altro 101. Dopo un simile regime, non è più un uomo, che si restituisce alla luce, ma bensì uno spettro, un cadavere, che sovente ha perduto infino la sensazione del dolore.

Ecco quali torture noi abbiamo sostituite a quella preparatoria di prima.

Finalmente quando un accusato è condan-

nato alla pena capitale, se si spera di poterne ottenere qualche rivelazione, si sottopone pure a de' nuovi tormenti, i quali debbono sempre produrre il loro effetto, poichè vengono applicati ad un corpo, che quasi non ha più vita; ed anche questo è un altro mezzo, che noi abbiamo ritrovato per sostituirlo alla tortura preliminare. (BERENGER, della Giustizia criminale in Francia ec., tit. II, cap. 1, §. 9.)

Fu già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie.

N. 31. È massima ricevuta nel Foro: *chi confisca il corpo, confisca i beni;* massima che è in vigore ne' paesi ove l' uso è sostituito alla Legge; ond' è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni, come i figliuoli degli omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi, per il fallo di un solo uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la moglie ed i figli di colui che sarà stato condannato in galera a vita per una sentenza arbitraria, o per aver dato ricetto in casa sua a un predicante, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (1).

Una tale giurisprudenza, che consiste in ra-

(1) Vedete l' Editto del 1724, 14 Maggio, pubblicato a sollecitazione del cardinale di Fleury, e rivisto da lui.

pire il nutrimento agli orfani, e in dare ad un uomo le altrui sostanze, fu incognita in tutto il tempo della repubblica romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare che una rapina inventata da Silla non era un esempio da seguitarsi. Una tal Legge che sembrava dettata dalla inumanità ed avarizia, non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buon imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le nazioni pronunziano il nome con rispetto e con amore. Sotto Giustiniano finalmente, la confisca non ebbe luogo che nel delitto di lesa maestà.

Pare che ne' tempi dell' anarchia feudale i principi e i signori, non essendo troppo ricchi, cercassero di aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro sudditi, e che si facessero un' entrata del delitto. Le Leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la giurisprudenza romana, prevalsero i costumi o bizzarri, o crudeli. Ma oggi giorno, che la potenza de' sovrani è fondata sopra ricchezze immense e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d' ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l' ordinario sono dati al primo che gli domanda. Ma ha diritto un cittadino d' ingrassarsi co' resti del sangue di un altro cittadino?

La confisca non è ammessa in quei paesi ove si è stabilito il diritto romano, fuori che nel distretto del parlamento di Tolosa. Non è

neppure ammessa in alcuni paesi costumieri, come il Borbonese, il Berrì, il Maine, il Poitou, la Bretagna, o almeno essa rispetta gl'immobili. Era già stabilita a Calais, ma gl'Inglesi l'abolirono quando ne divennero padroni. È cosa strana che gli abitanti della capitale vivano sotto una legge più rigorosa, di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole città; ma tutto questo prova che la giurisprudenza è stata per l'ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità, nella stessa guisa appunto che si erigono i tugurj in un villaggio.

Chi crederebbe che nell' anno 1673, nel più bel secolo della Francia, l'avvocato Omer Talon avesse detto in pieno parlamento, sul proposito di una damigella di Canillac? (1) « Nel cap. 13 del Deuteronomio Dio disse : « Se tu ti ritrovi in una città ed in un luogo, « ove regni l'idolatria, metti tutto a fil di « spada senza eccezione di età, di sesso, e di « condizione. Raccogli nelle piazze pubbliche « tutte le spoglie della città, abbruciala tutta « intera colle sue spoglie; che non vi resti di « questo luogo di abominazione, che un mon- « te di cenere. In una parola, fanne un sacri- « fizio al Signore, e guarda che non resti nelle « tue mani niuna cosa di questo luogo ese- « crando ».

(1) Giornale del Palazzo. Tom. 1, pag. 444.

« E così nel delitto di lesa maestà il re era
« padrone de' beni, ed i figliuoli ne rimaneva-
« no privi. Essendo stato processato Naboth,
« *quia maledixerat Regi*, il re Achab s'im-
« possessò della sua eredità. David avvisato che
« Miphibozeth era complicato nella ribellione,
« diede tutti i suoi beni a Siba, che ne fu il de-
« latore : *tua sunt omnia quae fuerunt Miphi-
« bozeth.* »

Si trattava di sapere chi succederebbe ne' beni della damigella di Canillac, beni altra volta confiscati sopra il di lei padre, e concessi dal re ad una guardia del tesoro reale, e successivamente dati dalla guardia del tesoro reale alla testatrice. In questa causa di una giovine di Auvergne quell' avvocato generale si prevale del fatto di Achab re di una parte della Palestina, che confiscò la vigna di Naboth, dopo avere assassinato il proprietario colla spada della giustizia; azione abominevole che è passata in proverbio per ispirare agli uomini l' orrore della usurpazione. Certamente la vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della damigella di Canillac. Il parricidio e la confisca de' beni di Miphibozeth nipote del re Saul e figlio di Gionata, amico e protettore di David, non hanno un' affinità maggiore col testamento di questa damigella.

Dagli uomini appunto stimati nella loro sfera è stata trattata la giurisprudenza con una simile pedanteria, con tali citazioni fuor di pro-

posito, con una ignoranza dei primi principj della natura umana, e con tali pregiudizj mal concepiti e male applicati. Si lascia a' lettori il dire da per loro stessi ciò ch'è superfluo che loro si dica. (VOLTAIRE.)

Il Giudice diviene nemico del reo ec.

N. 32. Non si gettano gli occhi che con dolore misto a ribrezzo su di quei disgraziati, circondati dai giudici, i quali sulla delazione di uno scellerato travagliano a guisa di galeotti per imputar loro dei delitti, che non hanno commesso. O Giustizia! Tu fremi vedendo i tuoi ministri occuparsi più nel cercare un colpevole, che nello smascherare lo scellerato calunniatore che perseguita l' innocenza. Si direbbe, che le leggi, le quali dovrebbero formare la sicurezza del genere umano, non siano state immaginate che per la sua distruzione. (STERNE nel Tristamshandi.)

Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione ec.

N. 33. Questa proposizione non è nè vera, nè filosofica. L' Autore coll' adottarla, mette fra le mani dei divoti fanatici un' arme pericolosa di cui si serviranno contro lui medesimo. Questa massima è il pretesto, onde si colori-

scono le persecuzioni che si fanno provare alle lettere, ed alla filosofia. Altronde questa opinione non combina con tutte le altre idee sparse in quest' opera eccellente. (MORELLET.)

La carcere di un cittadino, finchè sia giudicato reo, deve durare il minor tempo possibile, e dev' essere meno dura che si possa.

N. 34. Gettate gli occhi su quelle tristi mura, ove la libertà umana è rinchiusa e carica di ferri, ove talvolta l' innocente è confuso col delitto . . . Avvicinatevi, e se pure lo strepito orribile di catene, se le spaventose tenebre, i gemiti profondi e ancora lontani non vi agghiacciano il cuore, e non vi fanno retrocedere per sommo ribrezzo, entrate in quel soggiorno del dolore . . . e quivi sotto quelle squallide sembianze contemplate i vostri simili, ammaccati e lividi dalle catene che portano, appena coperti di alcuni cenci, in mezzo all' infezione dell' aria che non si rinnova giammai e sembra imbeversi del veleno del delitto, rosi ancor vivi dai medesimi insetti che divorano i cadaveri, nudriti appena di alcune sostanze grossolane distribuite con risparmio, costernati continuamente dai lamenti de' loro disgraziati compagni, e dalle minacce di uno spietato custode, meno spaventati dal supplizio, che tormentati dalla di lui aspettativa; in quel lungo martirio di tutti i loro sensi, invo-

cano essi una morte, ben più dolce della sventurata loro vita. Se questi uomini sono colpevoli, meritano tuttavia ancora qualche pietà, ed il magistrato che differisce la loro sentenza è manifestamente ingiusto a loro riguardo . . . Ma se poi questi uomini sono innocenti . . . . (SERVAN, discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

La prontezza delle pene è più utile, quanto è minore la distanza ch' è posta tra la pena ed il misfatto.

N. 35. Tosto che l' esempio del delitto è dato, non avvi più un momento da perdere; bisogna che gli succeda il castigo. Tutto è perduto, se si differisce, e forse una folla di cattivi cittadini non aspettava che la prima scintilla dell' esempio per far iscoppiare l' incendio dei vizj già preparati . . . . Ecco il grande scopo della giustizia criminale; un esempio per l' avvenire, piuttosto che la vendetta del passato. La vendetta è una passione, e le leggi ne vanno esenti. (SERVAN, discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

Il lungo ritardo della pena non produce altro effetto che di sempre più disgiungere le due idee di delitto e di castigo ec.

N. 36. Il Marchese Beccaria ha osservato benissimo, che quei lunghi intervalli fra il de-

litto e la pena distruggono quasi tutto il frutto che si poteva sperare dall' esempio. Il delitto è già dimenticato, quando si eseguisce la sentenza. Lo spettatore più non vede il castigo del colpevole nella morte dell' individuo. Per una conseguenza necessaria, quelli che sono presenti non ne ritraggono più il sentimento dell' equità della legge, nè del pericolo di violarla; tutti i movimenti del loro cuore si riducono ad una compassione sterile de' patimenti dell' infelice, che vedono perire.

Ma una ragione ben più importante, perchè si faccia al carcerato il suo processo il più presto possibile dopo il commesso delitto, si è, che il processo può qualche volta manifestare la di lui innocenza. Lo spirito umano non sa concepire, senz' essere penetrato d' orrore, la tortura preparatoria che impiegavasi altre volte in Francia. Eppure la carcerazione, che precede di un sì lungo intervallo il processo, deriva dalla medesima sorgente, sebbene non sia accompagnata dalla medesima crudeltà; imperciocchè nei due casi si comincia dapprima coll' infliggere una pena, e in seguito si esamina a bell' agio, se il disgraziato che la soffre è innocente o colpevole. Dopo essere stato privo della propria libertà durante sette o otto mesi; dopo sofferti, pendente questo intervallo, tutti gli orrori della prigione, quell' infelice viene finalmente tradotto innanzi al giudice, che, dietro il suo interrogatorio, lo dichiara perfetta-

mente innocente. Che ne risulta? A dir vero la sua riputazione è ristabilita, ma la sua salute non lo sarà giammai. Forse avrà egli perduto per sempre i mezzi di guadagnarsi il pane, e ritrova la sua disgraziata famiglia in qualche conservatorio di carità, ove la vergogna e la miseria la costrinsero di rifugiarsi. (MIRABEAU, Osservazioni sopra Bicêtre.)

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze.

N. 37. Si trova nel Digesto una legge (1) di Adriano, che determina pena di morte contro i medici che fanno degli eunuchi o levando i testicoli, o infragendoli. Si confiscavano ancora per disposizione di questa Legge i beni di quelli che si facevano in tal forma mutilare. Si sarebbe potuto punire Origene, che si sottopose a questa operazione, per aver interpetrato rigorosamente questo passo di S. Matteo: *Beati quelli che si sono castrati per il Regno de' cieli.*

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi imperatori, che adottarono il lusso asiatico, e specialmente nel basso impero di Costantinopoli, ove si videro degli eunuchi diventar patriarchi e comandanti di armata. (VOLTAIRE.)

(1) Ad Legem Corneliam de Sicariis.

I furti che non hanno unito violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria.

N. 38. Ne' paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato, non è egli dannosissimo alla società; non è egli ancora un invito a rubare? Poichè se succede che un padrone dia in mano della giustizia il suo servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito della pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo padrone; ed allora si sente che la natura è in contradizione colla legge, e che per conseguenza la legge non vale niente.

Che succede dunque? I derubati non volendo tirarsi addosso l' obbrobrio, si contentano di mandar fuori della loro casa i loro servitori, e questi vanno a rubare altrove e si accostumano ai latrocinj. Essendo, la pena di morte, la medesima per un piccolo latrocinio che per un furto considerabile, è evidente che cercheranno di rubar molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti. (Voltaire.)

N. 39. La prima cosa che mi colpisce nel-

l'esame delle leggi penali inglesi, egli è, che fra le diverse azioni, a cui gli uomini sono giornalmente soggetti, ve ne sono cento sessanta che un Attò del parlamento ha dichiarate delitti capitali, e irremissibili, cioè che debbono essere puniti di morte. Quando si cerca la natura dei delitti di cui quel formidabile catalogo è composto, vi si trovano delle colpe che appena meriterebbero delle punizioni corporali, mentre ommette delle scelleratezze della specie la più atroce. Il furto più leggiero commesso senz' alcuna violenza vi è qualche volta trattato come il più enorme delitto. Deviare una pecora o un cavallo, strappare qualche cosa di mano ad un individuo, e fuggire; rubare quaranta scellini nella casa in cui si abita, o cinque in una bottega; prendere nella saccoccia di alcuno dodici *pences* (ventiquattro soldi), sono altrettanti delitti che meritano la morte, mentre non si giudica degno di pena capitale un falso testimonio che minaccia la testa di un accusato, o l' attentato alla vita altrui, fosse anche quella del padre. L' ammenda, e la prigione, sono la sola espiazione che si esige da chi avrà voluto uccidere a colpi di stile e nella maniera la più atroce un infelice, purchè questi conservi ancora abbastanza di vita per istrascinare dei giorni di malattia e di pena. Non si pronunziano pene più severe contro l' incendiario, che sia affittuario della casa che incendia, fosse anche questa casa situata

nel centro della città, e per conseguenza esposta la vita di alcune centinaja di cittadini a perire. (Mirabeau, Osservazioni sopra Bicêtre.)

Supplemento al Paragrafo XXII.

De' Furti.

Riflessioni sopra uno scritto inglese, intitolato: *Pensieri sulla giustizia criminale ;* e sopra un altro scritto pubblicato in Francia sotto il titolo di *Osservazioni sul furto.*

N. 40. Questi due scritti sono indirizzati ai magistrati, ma lo spirito col quale son composti è ben differente l' uno dall' altro. L' inglese vuole, che tutti i ladri siano appiccati indistintamente ; il francese, all' opposto, domanda che si stabilisca una proporzione fra le pene e i delitti.

Se, come noi professiamo di credere, pensiamo che realmente la legge di Mosè è la legge di Dio; se noi la riguardiamo come il frutto della saviezza Divina, infinitamente superiore alla saviezza umana, sopra quali principj infliggiamo noi la pena di morte per un delitto che, conformemente a quella legge, non deve esser punito, che colla restituzione del quadruplo? Condannare taluno alla morte per un delitto che non lo merita, non è egli lo stesso che commettere un assassinio? E come

lo dice lo Scrittore francese, si deve forse punire un delitto contro la società, con un delitto contro natura?

La società ha creato il superfluo; delle leggi dolci e semplici basterebbero per garantire ciò che è di assoluta necessità. Senza veruna sorta di leggi, col solo timore di rappresaglia, il selvaggio gode in pace del suo arco, della sua scure, e del suo abito di pelli.

Quando in virtù delle prime leggi una parte della società divenne ricca e potente, questa ineguaglianza rese necessarie delle leggi più severe, e le proprietà furono protette a spese dell' umanità. Tali sono i principj dell' abuso del potere, abuso proprio della tirannia. Se si fosse detto al selvaggio prima ch'egli entrasse in società: « il vostro vicino potrà divenire pos-
« sessore di un centinajo di daini; ma se il
« vostro fratello, vostro figlio, o voi stesso,
« che nulla possedete, e che foste stimolati
« dalla fame, osaste di ammazzare un solo di
« quegli animali, una morte infame sarebbe la
« conseguenza di una simile azione », egli è probabile, che il selvaggio avrebbe preferita la libertà naturale, e il diritto comune di uccidere i daini, a tutti i vantaggi della società, che si fosse potuto offrirgli.

Io leggo negli ultimi fogli di Londra, che una donna fu condannata a morte all' *Old Bailey* perchè rubò quattordici scellini, e tre *pences* di velo in una bottega; ora avvi forse

qualche proporzione fra il torto fatto, mediante un furto di quattordici scellini, e il supplizio di una disgraziata creatura, che spira su di un patibolo? Non avrebb' ella potuto col suo lavoro pagare il quadruplo di quella somma, e con questo mezzo soddisfare all' espiazione prescritta dalla legge di Dio? Non è forse egual cosa il punire un innocente, o l' infliggere una pena sproporzionata al delitto? Considerando le cose sotto quest' aspetto, quante volte in ogni anno, l' innocenza non è essa non solamente punita, ma tormentata in quasi tutti gli stati civilizzati dell' Europa?

Ma sembra esser convenuto, che questa specie d' innocenza debba esser punita, affine di prevenire il delitto. Di fatti ho letto, che un crudele Barberesco aveva l' uso, ogni volta che comprava un nuovo schiavo cristiano, di fargli dare subito cento colpi di bastone sotto la pianta de' piedi, affinchè la memoria di quel trattamento, e il timore d' incorrervi un' altra volta, lo impedissero di commettere quei mancamenti che potessero meritarlo.

L' autore dei *Pensieri* ec. avrebbe senza dubbio della difficoltà di approvare interamente la condotta di quel turco in un governo di schiavi; eppure non sembra egli raccomandare un simile regime per i sudditi brittannici, quando applaudisce alla risposta del giudice Burnet? Questo giudice, interrogando un carcerato convinto di furto di cavalli, se non aveva egli

qualche cosa a dire che potesse evitargli la pena di morte, il carcerato rispose, che parevagli ben dura cosa l' appiccare un uomo per aver rubato un sol cavallo. « No (gli disse il giudice), non è per aver rubato un cavallo che sarai impiccato, ma perchè i cavalli non siano rubati. »

Quelli che conoscono l'Europa in generale dicono esservi un maggior numero di furti commessi e puniti in Inghilterra annualmente, che presso tutte le altre nazioni europee. Se ciò è vero, deve esservi una, o più cause di questa depravazione nel nostro popolo. Non si troverebbero per avventura in quella ingiustizia e in quella immoralità del nostro governo nazionale, che si manifestano nella nostra condotta oppressiva verso i sudditi, e nelle nostre guerre ingiuste contro i nostri vicini?

Osservate le lunghe ingiustizie dell' Inghilterra nell'interno, i monopolj da lei esercitati per tanto tempo sull' Irlanda, il governo oppressivo e concussionario de' suoi mercanti nelle Indie, le sue guerre spogliatrici verso le sue Colonie americane, e, per nulla dire di quelle dalla medesima suscitate contro la Francia e la Spagna, osservate la sua ultima guerra coll' Olanda, riguardata da tutta l'Europa imparziale, come una guerra di rapina e di saccheggio, nella quale gl' Inglesi, non parevano sostenuti ed incoraggiti, che dalla speranza di un immenso bottino, come forse lo erano di fatti,

La giustizia non si deve meno scrupolosamente esercitare fra le nazioni, che fra città vicine. Un ladro di strada che commette dei furti in mezzo ad una banda dei suoi, è ladro egualmente come lo è quando ruba solo; ed una nazione la quale fa una guerra ingiusta, non è che una gran banda di masnadieri. Quando voi avrete impiegato il vostro popolo a saccheggiare gli Olandesi, è forse strano, che la pace mettendo un termine a questo brigandaggio, si continui poi nel proprio paese lo stesso mestiere, e si rubino gli uni cogli altri? Da per tutto dove gl' Inglesi si stabiliscono, tanto presso la loro nazione che in paese estero, la pirateria, così detta dai Francesi, o se si vuole, il mestiere di armatore, è il loro unico scopo. Si pretende, che non vi furono meno di settecento armamenti nell' ultima guerra; furono essi fatti da de' negozianti inglesi, e ciò ad oggetto di spogliare degli altri negozianti, che non avevano loro fatto male veruno. È egli probabile che vi sia stato fra tutti quegli armatori, sì abili nello svaligiare i mercanti d' Amsterdam, un solo che non avesse fatto la stessa operazione sul suo vicino di Londra, se avesse potuto lusingarsi di farlo colla medesima impunità? Vi si riconosce sempre la medesima avidità, e sempre lo stesso *alieni appetens*; non avvi che il timore e il pericolo della forca che vi pongono una differenza. Come dunque una nazione che conta tanti ladri per ge-

nio fra i suoi cittadini più onesti, e il di cui governo incoraggisce ed accorda delle commissioni, a cento bande di questa sorta di ladri, come una tale nazione ha ella il coraggio di condannare questo delitto negli individui, e di farne strozzare una ventina in una mattinata. Ciò richiama naturalmente un aneddoto di *Newgate*. Un carcerato lagnavasi, che nella notte qualcuno erasi impadronito delle sue fibbie: *che diamine*, disse un altro, *vi sarebbe dunque qualche ladro fra di noi? Non bisogna soffrirlo; mettiamoci in cerca del briccone, e se lo troviamo, bisogna picchiarlo.*

Si è per altro veduto ultimamente in Inghilterra l' esempio di un negoziante, che non volle profittare di quei beni male acquistati. Era egli interessato in un bastimento, che gli altri proprietarj credettero adattato alla pirateria, e che fece molte prede ai Francesi. Quando si fece la divisione del bottino, il negoziante di cui parlo, fece mettere nella gazzetta un avviso a tutti quelli che avevano fatte delle perdite, affine di poter loro restituire la parte che spettava a ciascuno. Quest' onest' uomo è un quacquero. I Presbiteriani scozzesi ebbero una volta la medesima delicatezza; poichè esiste ancora un' ordinanza del Consiglio della città di Edimburgo, fatta poco tempo dopo la riforma, che proibisce « di comprare delle mercanzie pre-
« date, sotto pena di decadere per sempre dal
« diritto di cittadinanza, e sotto quell' altra pe-

« na che piacerebbe al magistrato di ordinare;
« l'uso di predare essendo contrario alle leggi
« della coscienza, che c'ingiunge di trattare i
« Cristiani nostri fratelli, come desideriamo di
« essere trattati noi stessi; per conseguenza
« questa sorta di mercanzia *non può essere*
« *venduta da verun uomo pio, in questa*
« *Città.* »

La razza di quest' *uomini pii* è probabilmente estinta nella Scozia, o senza dubbio hanno poi abbandonati i loro principj; imperciocchè si presume che la speranza delle prede e delle confische, abbia di molto influito sulla parte che quella nazione prese nella guerra contro le Colonie.

Si è generalmente creduto per qualche tempo, che un militare dovesse eseguire gli ordini ricevuti, senza punto informarsi se la guerra fosse giusta o ingiusta. Tutti i principi che hanno qualche disposizione alla tirannia, devono senza dubbio sostenere questa opinione, e sforzarsi di stabilirla; ma non è forse soggetta ad una pericolosissima conseguenza, giacchè secondo questo principio, se il tiranno comanda alla sua armata di attaccare e di distruggere, non dirò già una nazione vicina, che non le facesse alcun male, ma perfino i suoi propri cittadini, deve essa obbedire? Uno schiavo nero nelle nostre colonie, a cui il suo padrone comanda di ammazzare o derubare il suo vicino, o di fare qualche altra cattiva azione,

può ricusare di obbedire, e il magistrato protegge il suo rifiuto. Ebbene, la schiavitù del soldato sarà dunque peggiore di quella del nero? L'uffiziale onesto, se non teme che si attribuisca la sua dimissione a tutt' altra cagione, può chiederla, anzi che servire in una guerra ingiusta; ma i semplici soldati, schiavi tutta la loro vita, sono forse nella impossibilità di giudicare da se stessi se la causa che difendono è giusta o illegittima: noi non possiamo che compiangere la loro sorte, e ancora più quella del marinaro, che bene spesso si obbliga di abbandonare un' occupazione onesta, per lordarsi le mani del sangue forse di un innocente; ma sembrami che de' negozianti liberi da questa sorta di violenza, da questa forzata obbligazione, a cui l' educazione ha dato dei lumi più grandi, sembrami, dico, che simili uomini dovrebbero esaminare se la guerra è giusta, prima di reclutare una truppa di bricconi per mandarli ad attaccare i loro confratelli negozianti di una nazione vicina, spogliarli de' loro beni, e forse rovinare essi e le loro famiglie, se se ne fuggono, o ferirli, straziarli, massacrarli se procurano di difendersi. Eppure questo è ciò che si pratica dai negozianti cristiani, sia giusta o ingiusta la guerra, ed egli è ben difficile che sia giusta da ambedue le parti. Ciò si pratica ugualmente dai negozianti inglesi ed americani; i quali tuttavia si lagnano di un furto particolare; e fanno impiccare

a dozzine quelli che non fanno che seguire il loro esempio. Egli è più che tempo, che per riguardo all' umanità si ponga un termine a simili infamie. Gli Stati Uniti di America, sebbene meglio situati di qualunque nazione europea per trarre partito dalla pirateria, giacchè la maggior parte de' bastimenti mercantili destinati per le Indie passano in quelle vicinanze, si sforzano, per quanto è in loro potere, di abolire questo costume, inserendo nei loro trattati colle altre Potenze, che nel caso di guerra non si potrà nè da una parte, nè dall' altra accordare de' privilegi d' armamenti, e che i bastimenti mercantili non armati, potranno da entrambe le parti continuare il loro cammino senza timore di essere molestati. Questo è un felice miglioramento fatto al diritto delle genti, e non si può a meno di desiderare che si estenda a tutte le Nazioni. (Beniamino Franklin.)

Paragrafo *dell' infamia.*

N. 41. Io desidererei, che l' Autore avesse fatto sentire l' imprudenza di rendere l' uomo infame, e di lasciarlo libero. Questo sistema assurdo, popola di assassini le nostre foreste. (Diderot.)

Egli è inutile di aggiungere che queste cose sono alquanto mutate.

Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza, ec.

N. 42. Voi vedete un cittadino che ricusa alla società il tributo delle sue forze e della sua industria: un uomo ozioso è l'embrione di un malvagio. Simile a que' liquori, che si corrompono nel riposo, e ben presto rodono il vaso che li contiene: bisogna o subito buttarli via, o farli fermentare di nuovo. L' uomo pubblico, se è vigilante, non lascerà all' ozio il tempo di cangiarsi in vizio. Chiedendogli conto della sua inazione, gli troncherà tutto ad un tratto il cammino al delitto; farà sentire al cittadino ozioso, che essendo divenuto sospetto, è già colpevole per metà, e che oramai, vittima consacrata alla giustizia, non cesserà di essere osservato da' suoi sguardi. Che cosa può divenire l' ozio, quando gli si toglie la speranza del mal oprare? Bisogna che si ravveda, o che abbandoni una terra che nudrisce soltanto quelli che la rendono feconda. (Servan, discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

Le confische fanno soffrire all' innocente le pene del reo.

N. 43. Confiscazioni per delitti: atrocità, incorraggiamento ai giudici per ritrovare i com-

plici, e sopra tutto per la folla avida e povera de' giudici subalterni.

Altra atrocità, ed è questa: Se accade che l' uomo sia innocente, essendo stato detenuto nelle prigioni, il suo credito e la sua fortuna sono perduti, il suo commercio è disordinato. Talvolta quest' infelice ebbe infrante l' ossa dalla tortura, la sua salute è alterata; eppure si rimanda senza indennità. La legge prende tutto al colpevole, e nulla restituisce all' innocente. Egli è assai fortunato di essergli sfuggito dalle mani. (Diderot.)

A misura che i supplizi diventano più atroci, gli animi s' incalliscono ec.

N. 44. Io non credo questo. L' abitudine di soffrire indurisce senza dubbio gli animi, e la durezza del governo produce appunto questo effetto; ma nessuno si familiarizzerà mai coll' idea di avere le ossa fracassate, e di morire fra i supplizi. Non sono, per tutto questo, dissenziente dall' Autore sull' inutile atrocità delle pene; combatto le sue ragioni, e non i suoi principj. (Diderot.)

N. 45. La severità delle pene conviene meglio al governo dispotico, il quale ha per massima il terrore, che non alla monarchia ed alla repubblica, la di cui molla è l' onore e

la virtù. Negli Stati moderati l' amore della patria, la vergogna e il timor del biasimo, sono dei motivi reprimenti, che possono arrestare molti delitti. La più gran pena di una cattiva azione, sarà quella di esserne convinto. Le leggi civili correggeranno adunque più facilmente senza aver bisogno di tanta forza. In questi Stati un buon legislatore si occuperà meno della punizione dei delitti, che di prevenirli; attenderà più a formare i costumi, che ad infliggere de' supplizi. L' esperienza ha fatto osservare, che nei paesi in cui le pene sono miti, lo spirito del cittadino ne è colpito, come lo è altrove per le grandi. Si esamini la causa di tutta la rilassatezza de' costumi, e si vedrà che deriva dall' impunità de' delitti, e non dalla moderazione delle pene. Seguiamo la natura, la quale diede agli uomini la vergogna come loro flagello, e facciamo che la più gran parte della pena consista nell'infamia di soffrirla. Che se pur si trovano dei paesi, ne' quali la vergogna non sia una conseguenza del supplizio, ciò proviene dalla tirannia, che volle infliggere le medesime pene agli scellerati, ed alle persone dabbene. (Montesquieu, Dello Spirito delle Leggi, lib. 6, cap. 9 e 12.)

La prima conseguenza della crudeltà delle pene, è questa, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, ec.

N. 46. Un impostore, che si chiamava Costantino Ducas, suscitò una gran sollevazione di popolo a Costantinopoli; fù preso, e condannato ad essere frustato. Ma avendo questi accusato delle persone di riguardo, venne condannato come calunniatore ad essere bruciato vivo. Ella è cosa singolare, che siansi proporzionate in questa guisa le pene fra il delitto di lesa maestà, e quello della calunnia. Settanta individui cospirarono contro l' imperatore Basilio, ed egli li condannò alla fustigazione; furono loro arsi i capelli, e la barba. Un cervo avendolo preso colle sue corna alla cintola, uno del suo seguito sguainò la spada, gli tagliò la cintola, e lo liberò. L' imperatore gli fece tagliar la testa, perchè aveva, al dire dello stesso imperatore, sfoderata la spada contro la sua persona. Chi potrebbe pensare che queste due sentenze siano emanate da un medesimo principe? Nella China i ladri crudeli sono fatti a pezzi, gli altri no. Questa differenza fa sì che vi si ruba, ma che non vi si ammazza. In Russia, ove la pena de' ladri semplici, è quella medesima del ladro omicida, si ammazza

sempre. I morti, vi si dice, non raccontano nulla. (MONTESQUIEU, libro VI, cap. 16.)

N. 47. *Uno dei più gran freni al delitto*, dice l'Autore, *non è la crudeltà delle pene, ma la vigilanza de' Magistrati* (Paragr. XXVII, Dolcezza delle pene, in principio). Si pensa, forse, che il malvagio si abbandoni ai suoi perniciosi progetti, quando ha degli esempi sempre presenti della vigilanza de' magistrati? Egli guarda intorno di sè, e non vede che de' testimoni pronti a denunziarlo, ed ogni persona del volgo pronta ad inseguirlo. Egli trema, impallidisce, si nasconde allo sguardo di tutti; cerca l'oscurità, e non ritrova da per tutto che una luce odiosa. Appena l'idea del delitto si presenta, che egli la comprime nel fondo della sua anima, e teme sempre che l'occhio penetrante del magistrato non la sorprenda. Egli fugge finalmente una terra che non tollera il vizio; ovvero diventa buono, perdendo la speranza di essere impunemente malvagio. (SERVAN, Discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d' orrore pei barbari ed inutili tormenti che da uomini che si chiamano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti?

N. 48. Questa procedura, e questa legge sì dura, sono state tanto sensibili per me, che mi

hanno costretto a gettare un' occhiata sopra il codice criminale delle nazioni. L' umano autore *de' Delitti e delle Pene* ha troppa ragione di lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando, dovrebbe essergli giovevole.

I supplizj ricercati paiono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della ruota fu introdotta in Alemagna in tempo di anarchia, ove chi s' impadroniva de' diritti regali, voleva per mezzo dell' apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo spavento chiunque avesse ardito di fare attentati contro di lui. In Inghilterra si apriva il ventre di un uomo colpevole di alto tradimento, gli si strappava il cuore, gli si batteva nelle guance, ed il cuore si gettava nelle fiamme. Ma qual era mai questo delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili, colui, ch' era stato fedele ad un re disgraziato, e che qualche volta aveva detto il suo sentimento sopra il diritto dubbioso del vincitore. Alla fine i costumi si mitigarono; e benchè siasi continuato a strappare il cuore al condannato, ciò è sempre eseguito dopo la di lui morte. L' apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, se tale può essere. (VOLTAIRE.)

Quale può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?

N. 49. Il soverchio rigore contro di un colpevole muove a sdegno l'umanità, e non è ben deciso, dietro i principj del diritto naturale, fino a qual punto la vita di un uomo è in potere degli altri uomini. (IL BARONE DI BIENFELD, Instit. polit. cap. 4.)

N. 50. Egli è per essere la vita il più grande di tutti i beni, che ciascuno acconsentì a questo che la Società avesse il diritto di toglierla a chi la togliesse agli altri. Nessuno certamente volle accordare alla Società il diritto di togliergli la vita per qualsivoglia motivo; bensì alcuno intento a conservare la propria, e nessuno prevedendo per se stesso la volontà che non aveva allora di attentare a quella di un altro, non vide che il vantaggio della pena di morte per la sicurezza, la difesa, e la vendetta pubblica. Egli è facile il concepire, che l' uomo il quale dice « *Io consento che mi si tolga la vita se attento a quella di un altro, dice a se medesimo* « *Io non vi attenterò; così la legge sarà in mio favore, e non contro di me* ». Questo patto è così bene stabilito nella natura, che bene spesso suol farsi nelle società particolari, come nelle cospirazioni, in cui uno giura di bagnarsi le mani

nel sangue di quello che svelerà il segreto. Quanto alla giustizia di questa pena, ella è fondata sulla convenzione, e sull' utilità comune. Se essa è necessaria, ella è giusta. Resta a sapersi se è necessaria. (DIDEROT.)

N. 51. Quando si riflette sulla pratica criminale degli antichi Romani, quando ci rammentiamo della scrupolosa loro attenzione nel risparmiare il sangue dei cittadini, non si può mancare di essere colpiti della facilità colla quale si versa ogni giorno nella maggior parte degli Stati. La Repubblica romana era essa dunque mal regolata? Veggiamo forse maggior ordine, maggior sicurezza fra di noi? Egli è meno l' atrocità delle pene, che l' esattezza nel farle scontare, il freno che contiene tutti. E se si punisce colla morte il semplice furto, che mai ci riserberemo per metter la vita de' cittadini in sicurezza? (WATTEL, Diritto delle genti, lib. 1, cap. 13.)

N. 52. Mi sembra che la legge penale deva avere per oggetto anche la riparazione del danno apportato tanto alla società, che all' individuo, e che questa considerazione deva molto influire sulla determinazione delle pene da assegnarsi a ciascuna infrazione. Ne risulterebbe, sembrami, questo principio fondamentale, che in vece di far perire un colpevole, converrebbe destinarlo ai servigj i più utili alla società,

più o meno penosi, e durante un tempo più o meno lungo, secondo il grado del delitto. (MORELLET.)

N. 53. È già gran tempo, che si è detto, che un uomo impiccato non produce alcun buon effetto; che i castighi inventati per il bene della società devono essere utili alla società medesima. È evidente, che venti ladri, forti e vigorosi, condannati a' lavori pubblici a vita, servono lo stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al boja, il quale è pagato per ammazzare gli uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i ladri colla pena di morte; ma si trasportano nelle colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna sentenza di morte sotto l'impero dell' autocratrice Elisabetta. Caterina II, che le è succeduta con un genio molto superiore, seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre, che i colpevoli relegati in Siberia vi diventano uomini dabbene. Si osserva l'istesso nelle colonie inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cosa alcuna di più naturale. Tali condannati, sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio; essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli uomini al lavoro, e li renderete persone one-

ste. Alla campagna non si commettono i gran delitti, fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all'ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un cittadino romano non era condannato a morire, che per delitti interessanti la salvezza dello Stato. I nostri primi legislatori, e maestri, rispettavano il sangue de' loro compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' nostri.

E stata per lungo tempo agitata la delicata e funesta questione, se sia permesso a' giudici il punire di pena di morte in quei casi, nei quali la Legge non pronunzia espressamente l'ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattuta davanti l'imperatore Arrigo IV, che giudicò (1), e decise, non avere avuto, nè avere alcun giudice questo diritto.

Vi sono degli affari criminali o imprevisti, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che la Legge è stata forzata in più di un paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permette di far morire un accusato ch' ella non ha condannato, si troveranno mille cause nelle quali l'umanità, più forte della Legge, deve risparmiare la vita di quelli che la Legge medesima ha condannati alla morte.

La spada della Giustizia sta nelle nostre ma-

(1) Bodino, *de Republica*, lib. III, cap. 5.

ni; ma noi dobbiamo piuttosto rintuzzarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' giudici che si compiacevano della effusione del sangue umano; tale era Jeffrei in Inghilterra; tale era in Francia un uomo chiamato per soprannome *Tagliateste*. Uomini simili non erano nati per la magistratura: la natura li fece per esser carnefici. (VOLTAIRE.)

..... *Fra i ceppi e le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia.*

N. 54. Ancor io la penso così, e non è possibile di non essere colpiti dalle ragioni che ce ne dà l'Autore. Ma io osservo, che egli rinunzia, e con ragione, al suo principio di dolcezza e di umanità verso il reo. La disperazione non termina i suoi mali nelle catene, sotto de' colpi, fra de' cancelli di ferro, ma ve li comincia. Questo quadro è più terribile di quello della ruota, ed il supplizio che esso offre, è in sostanza più crudele della morte la più barbara.

Ma esso dà degli esempi frequenti, e durevoli; la sua efficacia lo rende preferibile al-

l' ultimo supplizio, il quale non dura che un istante, e su del quale i rei di un animo risoluto, prendono troppo spesso il loro partito. Ecco, secondo me, la buona ragione per preferire all' omicidio una lunga e dolorosa schiavitù. (DIDEROT.)

Parmi un assurdo, che le leggi, che puniscono l' omicidio, ordinino un pubblico assassinio.

N. 55. Egli è un degradare l' umanità il dare ad un uomo l' impiego di carnefice, e non si può concepire come trovare si possano degli uomini, che acconsentano a questa degradazione della loro persona. Io dubito che l' educazione data da un uomo ad una bestia feroce qualunque, possa accostumarla giammai alle stesse funzioni. Eppure questo, per la specie umana, è uno degl' inconvenienti della pena di morte, a meno che non si condannino i colpevoli *ad bestias*, come presso i Romani; ciò che sembrami meno contrario all' umanità, sebbene sia cosa inumanissima. (MORELLET.)

Il disprezzo legittimamente fondato per gli esecutori di giustizia, disprezzo che nessuno può vincere; disprezzo generale di tutte le nazioni, e di tutti i tempi; avversione per le funzioni di giudice criminale; avversione anche questa, a cui tutta la ragione non basta

per renderci superiori ; funzioni necessarie, e per le quali un' anima alquanto sensibile non sa comprendere che possa trovarsi alcuno . . . ecco delle contraddizioni che non si possono spiegare. Secondo alcune giurisprudenze si accorda la vita al reo che giustizia i suoi compagni. Questo è un mezzo sicurissimo di far morire i meno colpevoli, e di salvare il più scellerato. (DIDEROT.)

Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli nell' indignazione con cui ognuno guarda il carnefice. . . .

N. 56. Ciò non prova punto, che la pena di morte sia ingiusta. Io dissi come la volontà pubblica vi aveva sottoscritto, ed in qual modo sembri naturale, che le leggi abbiano ordinato l'omicidio dell'omicida. L'orrore che si ha per il carnefice, viene dal risentire la compassione propria all'uomo verso il suo simile, e che sarebbe la medesima s' ei lo vedesse in quello stato, in cui la disperazione non termina i suoi mali, ma li comincia; armate il carnefice di catene, di fruste; riducete il suo impiego a rendere odiosa la vita al colpevole: lo spettacolo de' dolori, di cui egli sarà ministro, lo farà detestare egualmente; ma la pena ch' egli farà soffrire al reo, non sarà perciò meno giusta. Non è dunque la natura che inspira quel-

l' orrore che si ha pel carnefice, ma questo è in vece un moto naturale, una repugnanza fisica, che l' uomo prova nel veder soffrire l' uomo, e da cui io nulla conchiudo contro la bontà della legge. Quindi una dura e crudele schiavitù, è una pena preferibile alla pena di morte, unicamente perchè il tormento della schiavitù è più efficace; oltre di che deesi osservare, che questa schiavitù non sarà un supplizio spaventevole, se non in un paese ove lo stato del popolo sarà dolce e comodo. Imperciocchè se la condizione degl' innocenti fosse quasi penosa quanto quella de' colpevoli, i patimenti di questi non sembrerebbero più un supplizio, ed uomini pressochè ugualmente disgraziati, non ne sarebbero punto atterriti. (DIDEROT.)

N. 57. Una considerazione ben più potente sopra di un cuore giusto, sfuggì all'Autore fra quelle ch' egli accumula contro la pena di morte. I giudici anche i più integri, pronunziando a norma della legge anche la più chiara, e dietro delle prove, che loro sembreranno escludere, come dicesi, la probabilità dell' innocenza, non saranno sempre infallibili. Essi potranno talvolta confondere l' innocente col colpevole, e condannarlo come tale. Ma se in seguito la di lui innocenza venisse dimostrata, quale non sarebbe il dolore di aver commesso un' ingiustizia irreparabile? potranno i giu-

dici consolarsi giammai di uno sbaglio cotanto funesto? (Rammentiamoci la sentenza di Calas.) Pertanto il mezzo sicuro di rendere riparabili simili sbagli, egli è quello di non pronunziare giammai la sentenza di morte. I giudici che avrebbero condannato un innocente, saranno ben paghi di potere non solamente giustificare la di lui riputazione, ma far cessare i suoi disastri, rendere la libertà, e con essa ancor più che la vita ad uno sventurato, cui ne avevano privato male a proposito. Si consoleranno di averne potuto infamare l'innocenza, coll' affrettarsi a rompere le sue catene, a baciare le contusioni di quel misero, ed a cancellarle colle loro lacrime. Dal che segue essere iniqua la pena di morte, per questo appunto, che toglie all' innocenza ingiustamente condannata ogni speranza di godere della propria riabilitazione, ed ai giudici che hanno avuto la disgrazia di condannarla, ogni mezzo di riparare questo errore. (MORELLET.)

Ancora una riflessione sulla pena di morte applicata ad un delitto, che non fu esaminato dall' autore, quello cioè della diserzione. A molti è sembrato applicarsi questa pena inconseguentemente, poichè il disprezzo della morte è appunto ciò che si vuole, e si deve inspirare ai soldati. Si potrebbe opporre, che il genere di morte è diverso, e che quando è ignominioso, può benissimo spaventare de' bravi che pur correvano volentieri ad una morte gloriosa;

ma qui tale differenza è quasi nulla, perchè la pena di morte decretata contro di un disertore, almeno nella maggior parte de' casi, non ha nulla d' infamante; e perciò questa contradizione tra lo spirito militare e la legge, trae dietro di sè numerose infrazioni. Quel tal soldato, a cui alcuno de' suoi compagni propone di disertare, non accetta la proposizione, se non pel timore di essere disonorato nel loro spirito, qual vile che teme la morte. (Morellet.)

N. 58. La punizione di morte non può graduarsi. Ella è la cessazione della vita, tanto pel giovine di diciassette anni, che per l' uomo di sessanta. Eppure ciò non è indifferente in se stesso.

Quando si mette a morte un uomo di trent'anni, non si sa ciò che si fa. Non si è tenuto conto di questa osservazione, che quest'individuo è il solo superstite di una ventina d' uomini. Il legislatore criminale ignora il pregio della vita di un uomo d'anni trenta. (Diderot.)

Supplemento al Paragrafo XXVIII.

Della pena di morte.

Considerazioni sulla pena di morte (1), del sig. Conte Roederer.

N. 59. Si può ridurre ciò che è stato scritto fino al presente sulla pena di morte, alle due seguenti questioni: Percuote essa i diritti inalienabili della natura umana? È necessaria, o soltanto utile, alla società? Esaminiamo separatamente queste due questioni.

§. 1. La prima questione, cioè: *la pena di morte è contraria ai diritti inalienabili dell' uomo?* può presentarsi in questi termini: La società, e per dirlo più precisamente ancora, la maggiorità de' membri di uno Stato, ha essa il diritto di stabilire la pena di morte? Egli è così a un dipresso, che Beccaria, Diderot, e Rousseau se la sono proposta.

Si conoscono i due sistemi, che sono adottati a questo riguardo.

Il volgo non ha che questa parola in bocca, cioè, *che colui che ammazza è degno di morte;* e la sua massima è questa, *che la legge*

(1) Estratte dal N. 28 del Giornale di pubblica economia ec., e nuovamente corrette dall'Autore.

del taglione è la più giusta delle leggi. Beccaria, ed alcuni altri dopo di lui sostengono per lo contrario, che la pena di morte non può essere inflitta dalla società, atteso che ciascun individuo non ha voluto sacrificare che la più piccola porzione possibile della sua libertà, per garantirsene il rimanente *e che ne' più piccoli sacrifizi della libertà di ciascuno, non può trovarsi quello della vita, il più grande di tutti i beni.* Esaminiamo queste due opinioni.

Egli è di massima, che *chi uccide è degno di morte;* ma egli è altrettanto vero il dire così: *colui che fa del bene agli uomini, merita che gli uomini ne facciano a lui.*

Ma siccome la società non ordina colle sue leggi la giusta riconoscenza de' benefizi, per la stessa ragione essa non deve ordinare, e meno ancora deve esercitare la giusta rappresaglia delle offese. La bontà, o la malvagità intrinseca delle azioni, non è l' oggetto delle leggi. Le leggi non considerano che i vantaggi, o il danno che simili azioni recano alla società, e la necessità del suo soccorso per favorire le une e impedire le altre, talmente che esse non hanno che fare contro le azioni le più odiose, se esse non apportano verun pregiudizio alla società, e neppure nulla hanno a fare contro le più nocevoli, se vi sono altronde de' mezzi sufficienti per impedirle.

Questo sistema spiegasi molto semplicemente. Primieramente la legge del taglione non è

altro che il diritto della vendetta, e il diritto della vendetta è quello della guerra. Ora egli è per uscire dallo stato di guerra, che è lo stato naturale degli uomini selvaggi, ed assicurarsi contro le pene ed i pericoli a cui esso espone, che gli uomini hanno formato la società, la quale è, come lo dice Rousseau (Contratto sociale, cap. 6), un corpo morale e collettivo, una persona pubblica formata dall' unione di tutte le altre, avendo il suo *io*, la sua vita, la sua volontà. Dunque nello stato sociale, l'individuo rinunzia primieramente al diritto della vendetta personale, ed alla legge del taglione.

Ma spogliandosene lo confida egli alla società? No; e perchè? Perchè contrattando l'unione sociale, corre anche dei pericoli; perchè può darsi, e di fatti il mondo non ha quasi veduto mai altro, che l'unione sociale non serva che a dare ad un più gran numero d'uomini un mezzo più sicuro e più costante d'opprimere. Egli è chiaro, che se ciascuno avesse dato a questa società il diritto, e il potere di fare colla polizia e colla forza pubblica tutto ciò che era necessario per contentare almeno tutte le passioni legittime degl' individui, le avrebbe appunto con questo mezzo, dato quello di distruggere i loro diritti e di trascurare i loro bisogni. Quindi affinchè lo stato sociale non divenisse all' individuo più pregiudicevole dello stato di natura, ha limitato i diritti, e i po-

teri della società, alla misura necessaria per la difesa dell' associazione. Dunque l' interesse della conservazione generale, e non il diritto della vendetta particolare, come neppure la malizia intrinseca delle azioni, è il titolo della società per punire, e la misura delle pene, ch' essa può infliggere. Dunque *la legge del taglione* non è una legge sociale, e la massima, *chi uccide è degno di morte*, non è che il morale bilancio del delitto dell' omicidio; del quale bilancio l' opinione sola, e non la pubblica autorità può essere l' organo, e farne l' applicazione.

Si pretenderà forse, che qualora la società non possa stabilire la pena capitale contro il delitto di morte per esercitare la vendetta di un individuo, può almeno farlo per esercitare la propria? Si dirà forse, ch' essa punisce di morte l' assassino, perchè l' assassino dà la morte al corpo sociale? Io negherò, come una falsa supposizione, che l' assassino, il quale ammazza un uomo, ammazzi la società. Uccidere un uomo, egli è, senza dubbio, mettere tutta la società in allarme, ma non è lo stesso che distruggerla.

Vediamo adunque l'opinione opposta. Qui noi non faremo che citare gl' illustri Scrittori che abbiamo nominati, senza trascrivere alcuna parte del precedente paragrafo XXVIII *sulla pena di morte* del Beccaria, nè la nota appostavi dal Diderot.

L' opinione di Rousseau combina con quella

di Diderot: « Egli è (dic'egli nel suo Contratto Sociale, lib. 2, cap. 5) per non esser vittima di un assassino che si consente a morire, se si diventa tale. In questo trattato, lungi dal disporre della propria vita, non si pensa che a garantirla; e non è da presumersi che veruno de' contraenti premediti, nel momento del suo contratto, il caso di farsi appiccare. »

Nulla evvi da aggiungere a queste confutazioni, che sono vittoriose. Il Beccaria, come ben si vede, è assistito da buoni principj; ma suppone falsamente, che sia un consentire al sacrifizio della propria vita, il sottoscrivere allo stabilimento della pena di morte. Gli si neghi questa supposizione, ed ecco che cade tosto la sua argomentazione.

Egli poteva aggiungere una più speciosa osservazione, e dire così: la prova legale di ogni delitto può ingannare, e potendo i giudici sempre applicarla sopra deboli indizi, ovvero anche a malgrado delle prove d'innocenza, l'istituzione della pena di morte, è per tutti i cittadini un pericolo tale, cui l'interesse della propria conservazione, non permette loro di esporsi.

Ma questa proposizione non sarebbe però senza replica. Se il rischio di essere condannati innocenti, sembrasse minore di quello di essere attaccati e trucidati nella vita selvaggia, e se quello era necessario per preservare da quest'ultimo, sarebbe più che conforme

all' interesse della propria conservazione, il correre il primo rischio suddetto; ed il Beccaria egli medesimo per una contraddizione, che l' aggiustatezza abituale della sua logica fa sembrare strana di molto, riconosce, *che la morte di un cittadino può rendersi necessaria, quando, privo della sua libertà, egli ha ancora dei rapporti, e un potere, capaci di perturbare la tranquillità della nazione.*

Ritorniamo pertanto a questa proposizione, cioè, che la pena di morte nulla ha di contrario al diritto spettante a ciascuno di conservare la propria vita.

Ma dire, che l'istituzione della pena di morte non è necessariamente illegittima, non è lo stesso che dire che la medesima sia sempre legittima, ancorchè si trattasse di delitti capitali. Per essere legittima, bisogna che sia necessaria, o eminentemente utile. Ecco dunque la seconda questione.

§. 2. *La pena di morte è forse necessaria, o almeno utile?* Io non lo credo punto, e mi fonderò sopra de' fatti, che ciascuno può verificare.

Si sono commessi de' furti innumerevoli sulla piazza di Greve, sotto la forca, nel momento medesimo che vi si appiccavano de' ladri, e più ancora che non sotto il palco della berlina, che richiama non minor numero di persone.

Da un secolo in qua la pena di morte è stata abolita e ristabilita contro la diserzione. Il

numero de' disertori è sempre stato il medesimo nei periodi dell' abolizione, ed in quelli del ristabilimento.

Francesco I^mo fece delle leggi di sangue contro il furto con rottura. Queste leggi non furono abrogate che colla rivoluzione; ma i giudici già da venti anni ne avevano ristretta l' applicazione al furto con rottura esteriore e notturna. Nel secolo passato, e al principio di questo, i furti con rottura interna, come tutti gli altri, sono stati infinitamente più comuni, che dopo.

Nel 1724 si stabilì la pena di morte contro il furto domestico, che si rese frequente finchè la legge fu eseguita. Già da trent' anni è divenuto rarissimo, sebbene più non sia punito che come furto semplice.

Finalmente, nel tempo delle fazioni si vide cospirare sotto il palco medesimo, su di cui cadeva la testa dei cospiratori, o dei sediziosi; e nei tempi di amnistia si vide rientrare tutto nell' ordine, e nel dovere.

Questi esempi, ai quali se ne potrebbero aggiungere molti altri, provano tre cose: La prima, che la pena di morte non impedisce il delitto, quando i costumi, o le circostanze inducono al medesimo; la seconda, che la dolcezza delle pene tende piuttosto a diminuire, che non a moltiplicare i delitti, quando non vi sia altrimenti qualche cosa che induca a commetterli; la terza, che le leggi troppo ri-

gorose favoriscono il delitto, anzi che reprimerlo, allorquando fanno esse temere di commettere per mezzo dell' accusa, un delitto più grande di quello, di cui si vorrebbe accusare, e di compromettere la propria riputazione, instando per la soddisfazione di un danno minore della perdita dell' onore.

Egli è adunque su i costumi, e sulle circostanze politiche di uno Stato, ben più che sulle leggi penali, che riposano la sicurezza e la tranquillità de' cittadini; colà ove i costumi sono buoni, le leggi crudeli non possono che esistervi senza necessità; colà ove i costumi sono cattivi, le leggi crudeli non hanno forza contro il delitto; ed in tutti i casi, esse sono pericolose.

Le grand' arte della polizia di sicurezza, che deve essere il supplemento de' costumi, non consiste, per quanto se ne dica, nella giusta misura delle pene, ma nella perfezione de' mezzi d' impedire l' impunità de' colpevoli.

Il timore di questa o quella pena non può entrare nell' anima, che col timore d' esser preso e convinto del delitto; il rigore della pena è indifferente ad evidenza, se la sua applicazione non è almeno probabile. Che importa questo rigore a colui che si lusinga di sottrarsi alla giustizia? Che fa la ruota o il fuoco ad un assassino, ovvero all' incendiario, il quale conta, prima di tutto, di non essere arrestato? Ma il timore di essere arrestato e

convinto, se è tale da non lasciare speranza di scampo, basta per distogliere dal delitto, dovess' egli non essere seguito da verun' altra pena, che da quella di perdere il profitto che se ne aspettava.

E provato dalla esperienza, che uno non si determina ad un' azione pericolosa, che per la speranza di trarne un vantaggio. Non si farebbe dunque quest' azione, se la speranza mancasse; dunque per poco che al difetto di speranza si unisca una ragione di temere un danno qualunque, vi sono nell' anima de' motivi anche più che non ne abbisognano, per distoglierla da tale azione. Ora un' azione criminosa è ordinariamente, per lo meno, un' azione ardua, e qualche volta pericolosa. Dunque per commettere un delitto, ci vuole la speranza di un profitto, e che non abbia a temersi danno veruno. Dunque, quando uno scellerato commette un' azione colpevole, egli è evidente che parte dalla supposizione di non essere scoperto. Dunque la pena ch' egli dovrebbe sopportare, se venisse scoperto, non entra per nulla ne' suoi calcoli. Dunque ella è cosa inutile che questa pena sia eccessiva. Dunque, se voi avete una polizia abbastanza esatta, perchè la speranza del profitto trovar non possa accesso nell' animo del malfattore, e che il timore di una pena qualunque vi entri sempre coll' idea di un delitto, per quanto debole sia

questa pena, basterà per allontanare dal commetterlo.

Ciò che ha potuto fare attribuire alle pene capitali un effetto che esse non producono, egli è, che nel momento della loro promulgazione, l' autorità pubblica, mette per l' ordinario un poco più di attività nella ricerca dei delitti che ne sono l' oggetto, e nella scoperta de' colpevoli, e che quest' attività sconcerta ed imbarazza gli scellerati.

Io non risponderò a veruna delle obbiezioni fatte contro l' abolizione della pena di morte; esse sono state tutte confutate. Io amo meglio, e non è cosa meno utile, di confutare le cattive ragioni colle quali si volle sostenere l' utilità di quest' abolizione. Vi sono poche questioni, in cui non siasi meglio servita la propria causa col confutare quelli che sono favorevoli, piuttosto che gli avversari.

Si disse nell' Assemblea costituente, e credo fosse Lepelletier Saint-Fargeau, che la società non doveva riguardar come pena un avvenimento, di cui la natura ha fatta una condizione della natura umana; che si doveva avvezzare gli uomini a vedere la morte di sangue freddo, e per conseguenza non porla nel numero de' supplizi.

Ma questa è una cattiva obbiezione, giacchè primieramente far si potrebbe contra ogni sorta di castigo. La natura, potrebbe dirsi, ci ha fatti per lavorare, perchè adunque fare del lavoro il

castigo di un reo? La natura ci ha destinati, egli è vero, a morire, ma non a morire di morte violenta. La morte che ci dà la natura è dolce; quella che la legge infligge, è crudele. La natura ci separa a poco a poco dalla vita: colla vecchiaja, o colle malattie ci distacca da ogni oggetto di affezione. La scure della legge penale toglie a viva forza l' esistenza, e la toglie in mezzo ai nostri godimenti. La natura ci addormenta; la mannaja della legge ammazza straziando.

Lepelletier giunse, cred' io, fino a dire che la legge non doveva rendere orribile la morte ad un cittadino, perchè la patria aveva bisogno ch' ei la vedesse con disprezzo. Sarebbe pure la gran disgrazia di uno Stato, che i cittadini disprezzassero la vita; colui che la disprezza, non ha patria, e non ha famiglia. Sarebbe una misera repubblica quella che fosse composta d' individui, i quali non avessero riposta tutta la loro felicità nella contemplazione di un' altra vita, e si alimentassero dell' odio di questa. Di quale sacrifizio sarebbero essi capaci per un' esistenza che non avrebbe per essi pregio veruno? Ove sarebbe la molla per far agire tali uomini, o piuttosto tali macchine?

La società ha bisogno, egli è verissimo, che il cittadino sia pronto al sacrifizio della propria vita, quando l' interesse dello stato lo esige; ciò significa, che il cittadino deve ama-

re talmente lo Stato, che la vita gli sia insopportabile, se non ha fatto tutto ciò che far poteva per esso; il che riviene allo stesso che al dire, ch'egli deve sacrificare la sua vita alla propria felicità, cioè morire piuttosto che di dover languire nell' avvilimento, o nell'infortunio; amare talmente la vita felice od onorata, che sappia lasciarla quando cessa di essere tale.

Io non annovererò pertanto le osservazioni del sig. Fargeau fra i motivi che debbono determinare a rigettare la pena di morte; ma questi motivi non cessano perciò dall' essere esuberanti. Ve ne sono abbastanza in quello che ho detto, e sopra tutto, in ciò che ne fu detto prima di me per ottenerne l' abolizione. Potrei anche conchiudere da ciò che ho detto finora, che ogni pena afflittiva è tanto meno necessaria, quanto i mezzi di scoprire ogni specie di delitti, o di prevenirli, sono più perfezionati. Rousseau, e Diderot, si accordano col Beccaria, nel pensare che la frequenza de' supplizi ed i loro rigori, sono sempre de' segni di debolezza o di negligenza nel governo, di maniera che malgrado il diritto che compete a ciascuno di convenire nella pena di morte, una società bene organizzata non deve stabilirla.

Un solo caso io conosco, per cui la pena di morte esser possa necessaria, ed è quello che il Beccaria ha eccettuato egli stesso dalla cle-

menza delle leggi: questo è il caso, in cui un cospiratore, o un capo di fazione accusato, avesse delle relazioni ed un potere capaci di perturbare la tranquillità, e di produrre una rivoluzione nella forma del governo stabilito. Ma questo caso è oltremodo eventuale, e nulla ha di comune co' delitti ordinari, neppure co' tentativi de' faziosi di secondo ordine, o de' complici subalterni di una cospirazione. Togliete a questi il loro Capo, abbiate una buona polizia, e non avrete nulla da temere.

N. 60. Perchè coloro che giudicano in nome del Sovrano, non presentano al Sovrano le loro sentenze prima di eseguirle? Bisogna andare all' estremità della terra, bisogna ricorrere alle Leggi della China per vedere quanto deve essere risparmiato il sangue degli uomini. Son più di quattro mila anni, ch' esistono i tribunali di quello impero, e sono ancora più di quattro mila anni che non si eseguisce condanna contro un villano all' estremità dell' impero, senza mandare il suo processo all' imperatore, che lo pone tre volte sotto l' esame di uno de' suoi tribunali; dopo di che egli firma la sentenza di morte, o di permuta di pena, o di grazia completa (1).

(1) L'autore dello Spirito delle Leggi, che ha sparse tante belle verità nella sua opera, pare che si sia crudelmente ingannato, quando per

Non cerchiamo degli esempi tanto lontani; l' Europa n' è piena. In Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente prima che il re non n'abbia firmata la sentenza; si fa l'istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. Tale era altre volte l' uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le colte nazioni. La cabala, il pregiudizio, l'ignoranza possono dettare delle sentenze lungi dal trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de pregiudizi; l'abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno o no di esempi severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della Legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga la sentenza secondo lo spirito di tutta la Legge, che è di non immolare gli uomini senza una evidente necessità. (VOLTAIRE.)

sostenere il suo principio, che il sentimento vago dell' onore sia il fondamento delle Monarchie, e la virtù sia il fondamento delle Repubbliche, egli dice de' Chinesi: " Io non so cosa sia quest' onore appresso popoli, che non vogliono agire che a colpi di bastone ". Da un simile trattamento, che là si usa verso il popolaccio, e verso degl' insolenti e furfanti, non se ne può certamente inferire, che la China non sia governata da de' tribunali, che veglino gli uni sopra gli altri, e che non vi sia un' eccellente forma di governo.

Le prigioni militari, nella comune opinione, non sono così infamanti come le forensi.

N. 61. L'apparecchio e la forma della carcerazione vi contribuiscono senza dubbio; ma avvi nella sostanza medesima una differenza reale. Il carcere militare, nell' opinione pubblica, non suppone che un mancamento contro la disciplina; la prigione civile suppone un delitto contro la polizia, e questa interessa più direttamente l' ordine ed il riposo pubblico. Ecco perchè vi si attacca una maggiore onta. L'Autore disse, a proposito del contrabbando, che esso non trae seco l' infamia. I delitti che gli uomini non credono poter loro esser nocevoli, non interessano loro abbastanza per eccitare la pubblica indignazione. (Diderot.)

Riflettasi, che un accusato, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura, ec.

N. 62. Ciò non è vero, almeno in Francia, ove è passato in assioma, che non si ammette un secondo processo per un fatto di già giudicato. (Brissot de Varville, Biblioteca del Legislatore.)

N. 63. In Francia no certamente. Le leggi vi pronunziano delle pene severe, ma non si eseguiscono più. In Italia il ricco facilmente se ne esime; l' imprudente poco facoltoso è il solo che può diventarne la vittima. (Brissot de Varville, Biblioteca del Legislatore.)

PARAGRAFO XXXII.

Del Suicidio.

N. 64. Il famoso Duverger di Hauranne, abate di S. Ciriano, riguardato come il fondatore di Porto-Reale, scrisse verso l' anno 1608 un trattato sopra il suicidio (1), ch' è divenuto uno de' libri più rari dell' Europa.

« Il Decalogo, dic' egli, comanda non am-
« mazzare. L' omicidio di se stesso pare esse-
« re compreso in questo precetto, ugualmente
« che l' omicidio del prossimo. Ma se vi sono
« de' casi, ne' quali è permesso di ammazzare
« il suo prossimo, vi sono parimente de' casi,
« ne' quali è permesso di ammazzare se stesso.

« Non si deve attentare alla propria vita
« che dopo aver consultata la ragione. L' au-
« torità pubblica sostituita in luogo di Dio può

(1) Fu impresso in 12mo a Parigi presso Toussaint di Brai nel 1609 con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di S. M.

« disporre della nostra vita. La ragione dell'uo-
« mo è un raggio della eterna luce, e può
« essere in luogo della ragione di Dio ».

S. Ciriano estende tanto questo argomento, che si può prender per un puro sofismo. Ma quando egli viene alla spiegazione, ed a' dettagli si rende più difficile il rispondergli: « si
« può, dic' egli, ammazzarsi per il bene del
« suo principe, della sua patria, e de' suoi pa-
« renti ».

Non si potevano in effetto condannare i Codri ed i Curzj. Non vi è stato alcun sovrano che abbia ardito punire la famiglia di un uomo che si fosse sacrificato per lui; che dico io? che non abbia quella piuttosto ricompensata. S. Tommaso avanti S. Ciriano aveva detto la cosa medesima. Ma non vi è bisogno nè di Tommaso, nè di Bonaventura, nè di Hauranne per sapere che un uomo che muore per la sua patria è degno de' nostri elogi.

L'abate di S. Ciriano concluse che era permesso di fare per sè, ciò ch' era bene di fare per un altro. Sappiamo abbastanza ciò ch' è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montaigne ed in cento altri filosofi, in favore del suicidio. Io non pretendo già fare l' apologia di un' azione che le Leggi condannano, ma nè l' antico Testamento, nè il nuovo, hanno proibito all' uomo d' uscire di vita quando non può più sopportarla. Non vi è Legge romana che condanni la morte di se stesso. All' incontro vi è

la Legge dell' imperatore Marc' Antonio, che non fu mai revocata, ed ecco il disposto di essa :

« Che se vostro padre, o il vostro fratel-
« lo, senza essere prevenuto da alcun delitto,
« si ammazzi o per sottrarsi a' dolori, o per
« noia della vita, o per disperazione, o per de-
« menza, il suo testamento sia valido, e suc-
« cedano ad esso gli eredi intestati (1) ».

Malgrado questa Legge umana de' nostri maestri, noi rendiamo infame la memoria di colui che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi puniamo il figlio di aver perduto il padre, e la vedova di essere rimasta priva del suo marito. Si confiscano ancora i beni del morto, che è l' istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, sono derivati dal nostro diritto canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nell' eredità di un uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del cielo. Il diritto canonico, al titolo *de pœnitentia*, assicura, che Giuda commise un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere il nostro Signore Gesù Cristo. (VOLTAIRE.)

(1) Cod. *de bonis eorum qui sibi mortem ec.*, lib. 9, tit. 50.

PARAGRAFO XXXVI.

Della Taglia.

N. 65. Non avvi forza a cui un uomo non possa sottrarsi, e allora la forza non è più forza. Io vorrei, che l' uso della taglia fosse riservato per i delitti più atroci, e sopra tutto per quello che tende immediatamente alla dissoluzione e distruzione della società. (DIDEROT.)

Alcuni tribunali offrono l' impunità . . . . e fanno vedere la propria incertezza, e la debolezza della legge ec.

N. 66. L' incertezza dei tribunali, e la debolezza della legge relativamente ad un delitto che non si conosce, sono di pubblica notorietà. Invano si procurerebbe di dissimularle, e nulla può controbilanciare l' utilità di gettare la diffidenza fra gli scellerati, di renderli sospetti e temuti l' uno all' altro, e di farli paventare continuamente nei loro complici, altrettanti accusatori. Ciò non invita alla viltà, se non i malvagi, e tutto ciò che loro toglie il coraggio, è utile. La delicatezza dell' Autore, è propria di un' anima nobile e generosa; ma la morale umana, che ha per base le leggi, ed ha per oggetto l' ordine pubblico, non può ammettere nel rango delle sue virtù, la fedel-

tà degli scellerati fra di loro, se non vuole perturbare l' ordine, e violare le leggi con maggior sicurezza. In una guerra aperta si ricevono i disertori; con maggior ragione debbonsi ricevere in una guerra sorda e tenebrosa, la quale non consiste che in insidie e tradimenti. (DIDEROT.)

Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse all' impunità promessa?

N. 67. Egli è in una spaventosa prigione di Bicêtre, che un complice di *Cartouche* passò gli ultimi diciannove anni della sua vita. Gli si era promesso di conservargliela, e gli si mantenne la parola in una maniera perfidamente letterale. Gli si conservò la vita, ma questa divenne il suo supplizio, e durante diciannove anni egli provò tutti i giorni, che vi sono dei mali più orribili della morte, cui egli aveva riguardata come il peggiore di tutti. (MIRABEAU, Osservazioni sopra Bicêtre.)

PARAGRAFO XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni.

N. 68. Il momento critico è arrivato, in cui l' accusato deve comparire al cospetto dei suoi giudici. Io mi affretto di chiamarlo. Qual è l' accoglienza che voi gli destinate? lo riceve-

rete voi da magistrato, o da nemico? Pretendete voi di spaventarlo, o prendere delle informazioni? che diverrà quest' uomo, tratto fuori improvvisamente dal suo carcere, abbagliato dal giorno, che egli rivede, e trasportato tutto ad un tratto in mezzo a uomini che stanno per trattare della sua sorte? Di già egli alza tremando ed a stento un occhio smarrito e dubbioso agli arbitri della sua vita, e i biechi loro sguardi spaventano e rispingono i suoi. Egli crede leggere anticipatamente sull' accigliate loro fronti la sua sentenza; i suoi sensi già conturbati, vengono colpiti da voci aspre e minacciose; quella poca ragione che gli rimane, termina di confonderlo; le sue idee si offuscano, e la sua debole voce fa appena sentire qualche titubante parola, e per colmo dei suoi mali, i suoi giudici attribuiscono forse al perturbamento figlio del delitto, un disordine prodotto soltanto dal terribile loro aspetto. Come! voi prendete sinistramente la costernazione di questo accusato, voi che non osereste forse parlare con franchezza innanzi a pochi uomini congregati? Rasserenate quella fronte severa; lasciate leggere nei vostri sguardi quella tenera inquietudine, che si prova allorquando si desidera di trovare innocente un imputato di qualche delitto; che la vostra voce, dolce nella sua gravità, sembri aprire nella vostra bocca un passaggio al cuore; reprimete quel segreto orrore che v' ispira la vista

di quelle catene, e l' orribile esteriore della miseria; guardatevi dal confondere dei segni equivoci del delitto col delitto medesimo, e pensate che quelle triste apparenze possono forse celare un uomo virtuoso. Quale oggetto! Alzate gli occhi, e vedete sul vostro capo l' immagine del vostro Dio, che pur fu un innocente accusato: siete uomo, siate umano; siete giudice, siate moderato: voi siete cristiano, siate adunque caritatevole. Uomo, giudice, cristiano, chiunque pur siate, rispettate la disgrazia, siate dolce e pietoso verso di un uomo che si pente, e che forse non ha di che pentirsi.

Ma lasciamo il contegno del giudice, per parlare di un' arte pericolosa, di cui sovente ho inteso vantarsi l' utilità: quella cioè di sconcertare l' accusato con delle interrogazioni insidiose, ed anche con delle false supposizioni, e d' impiegare infino l' artifizio e la menzogna per discoprire la verità. Quest' arte non è molto difficile: si sconvolge la mente di un infelice accusato, con cento interrogazioni disparate; si affetta di non seguire l' ordine dei fatti; gli si abbaglia la vista, facendola scorrere rapidamente su di una folla di differenti oggetti, e poi arrestandola tutto ad un tratto, gli si suppone una confessione, che non ha fatta, e gli si dice: eccoti ciò che tu hai testè confessato; tu ti contraddici, tu mentisci, tu sei perduto.

Qual miserabile artifizio! E quale ne sarà

mai l'effetto? L' accusato rimane sbigottito; le parole del suo giudice piombano sul suo capo, come un improvviso fulmine; egli rimane sorpreso di vedersi tradito da se medesimo, e perde la memoria e la ragione; i fatti s' imbrogliano e si confondono nelle sue risposte, e bene spesso una supposta contraddizione lo fa cadere io una contraddizione reale.

Quest' arte è odiosa, quanto ingiusta; non contaminiamo con essa le onorevoli nostre funzioni; non abbiamo altr' arte che quella della semplicità: indaghiamo il vero col vero; seguiamo un accusato in tutti i fatti; ma seguiamolo passo a passo e senza stimolarlo; osserviamo il suo andamento, ma senza traviarlo; e s' egli cade, ciò avvenga sotto la forza della verità, non sotto quella delle nostre insidie.

Qui uno spettacolo spaventoso si offre tutto ad un tratto al mio sguardo: il giudice si stanca d' interrogare colle parole, e vuol farlo col mezzo dei supplizi; impaziente egli nelle sue ricerche, ed irritato forse dalla loro inutilità, vedo che si portano delle torcie, delle catene, delle leve, e tutti quegl' istrumenti che furono inventati per il dolore. Un boja viene ad ingerirsi nelle funzioni della magistratura, e termina colla violenza un interrogatorio incominciato colla libertà. . . E noi siamo quelli che rimproveriamo agli antichi i loro circhi,

i loro gladiatori! . . . (SERVAN, Discorso sull' amministrazione della giustizia criminale.)

PARAGRAFO XXXIX.

Di un genere particolare di delitti.

N. 69. La tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti, in qualche dogma, dalla chiesa dominante. Nessun imperatore cristiano, avanti il tiranno Massimo, aveva pensato a condannare un uomo alla morte unicamente per punti di controversia. È però vero, che due vescovi spagnuoli furono quelli che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ma è vero altresì, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli eretici, e la barbarie e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Geloso di Teodosio, spagnuolo come lui, si lusingava di togliergli l'impero di Oriente essendosi di già impadronito dell' Occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i capi della religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i vescovi spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia, e la nuova religione, egli era un uomo tanto furbo quanto disumano; e non furono di diver-

sa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, o arrivarono all' imperio. Questa vasta parte del mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva e disfaceva gl' imperatori : ella sceglievali sovente fra le nazioni riputate allora barbare. Teodosio le opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli che riempì l' armata di Goti, e che elevò Alarico il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava che a render più forte il proprio partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall' aver fatto assassinare a Lione l' imperatore Graziano, collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano Secondo, nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treveri una potente armata, composta di Galli e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due vescovi spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco o Itacio, ch' erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre ipostasi, e che inoltre erano tanto sacrileghi, ehe digiunavano fino le domeniche. Massimo, ch' era mezzo pagano, e mezzo cristiano, intese senza difficoltà l' enormità orrenda di questi delitti, e concesse ai SS. Vescovi, Idacio ed Itacio, la grazia, che Prisci-

liano ed i suoi complici, fossero torturati prima di farli morire. Furono i Vescovi presenti alla tortura, all' effetto che tutto passasse con ordine, e partirono di lì benedicendo Iddio, e ponendo Massimo come difensore della fede nel rango de' Santi. Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio, ed assassinato a' piedi del suo vincitore, non fu canonizzato.

E da osservarsi, che S. Martino vescovo di Tours, veramente uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Prisciliano; ma i Vescovi accusarono di eresìa lui medesimo, onde egli se ne ritornò a Tours, per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treveri.

Prisciliano poi, dopo essere stato impiccato, ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un tal esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non passò molto tempo che fu imitato, e sorpassato; poichè si fecero morire molti Priscilianisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una giovane signora di qualità, fu lapidata a Bordeaux, pel sospetto ch' ella avesse digiunato la domenica. Questi supplizi parvero troppo leggieri; sicchè in appresso furono portate delle ragioni per far credere, che Dio volesse che gli eretici fossero bruciati a fuoco lento. E la ragione perentoria che si allegava, era, che Id-

dio punisce così nell' altro mondo, e che ogni principe, ogni luogotenente del principe, e finalmente ogni magistrato è l' immagine di Dio in questo mondo.

Su tali principj si bruciarono da per tutto degli stregoni, ch' erano visibilmente sotto l'imperio del diavolo, e degli eterodossi, stimati più delinquenti e più pericolosi degli stregoni.

Non si sa precisamente quale fosse l' eresia de' Canonici, che il re Roberto figlio di Ugo, e Costanza sua moglie, fecero bruciare in presenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevasi sapere, se non vi era in quel tempo che un piccolissimo numero di cherici e di frati che sapessero scrivere? Ci vien per altro attestato, che Roberto, e la sua moglie, stettero a vedere fino all' ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' settarj era stato confessore di Costanza, e questa regina credè di non poter meglio riparare alla disgrazia di essersi confessata ad un eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L' abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni, sono stati bruciati coloro che sono stati o che son comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

Io per me credo, che bisogni distinguere nella eresia l' opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del cristianesimo le opinioni furono divise. I Cristiani di Alessandria non pensavano, sopra molti punti, come quelli di Antiochia,

e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto: sicchè si deve presumere che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue chiese alla indulgenza ed alla carità, col permetter loro de' sistemi differenti, i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro capo e maestro. Tutte queste sette, tollerate per lungo tempo dagli imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi o proscriversi l' una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' magistrati romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della natura, e dissero: «lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei». Tutte le sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli che le opprimono. Esse possono dire a' popoli, che hanno accordato de' privilegi agli Ebrei: «trattateci come trattate i figli di Gia-
« cobbe, lasciateci pregare Iddio, come lo pre-
« gano essi, secondo la nostra coscienza. La
« nostra opinione non fa più torto al vostro
« Stato, di quello che non ne fa il giudai-
« smo. Voi tollerate i nemici di Gesù Cristo:
« tollerate ancor noi, che lo adoriamo, e che
« non vi è altra differenza fra voi e noi che

« alcune sottigliezze teologiche ; non vi priva-
« te, di grazia, di sudditi utili. Sia vostra pre-
« mura che travaglino alle vostre manifatture,
« alla vostra marina, alla coltivazione delle
« vostre terre, e non curate se abbiano alcu-
« ni articoli di fede, differenti da' vostri. Voi
« avete bisogno delle loro braccia, e non del
« loro catechismo. »

La fazione è una cosa tutta diversa. Succede sempre per necessità, che una setta perseguitata degeneri in fazione. Gli oppressi si riuniscono, e per tal riunione prendono coraggio, e la setta dominante non ha tanta industria per esterminare il loro partito, quanta essi ne hanno per fortificarlo. Di qui ne avviene, che essi o debbon esser distrutti, o che distruggano; come successe dopo la persecuzione suscitata nel 303 da Cesare Galerio, che furono i due ultimi anni dell' impero di Diocleziano. Perchè i Cristiani, che furono favoriti da Diocleziano per il corso di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano divenuti troppo ricchi per essere sterminati: essi si diedero a Costanzo Cloro; combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell' impero.

E permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une e le altre sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Iscozia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non

solamente prima della Casa regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' Cartaginesi, gli Ebrei avrebbero fatto una rivoluzione in quel regno, se fossero stati tanto guerrieri, quanto erano ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola, nessuna setta ha cambiato giammai governo, se non quando la disperazione le ha somministrate le armi. Maometto istesso non sarebbe riuscito nell' impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Volete dunque impedire che una setta non isconvolga uno Stato? servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell' Alemagna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L' unico partito da prendersi in politica con una setta nuova è di far morire senza pietà i capi e gli aderenti, uomini, donne, e bambini, senza eccettuarne un solo; o di tollerarli quando la setta è numerosa. Il primo è il partito di un mostro, il secondo è quello di un saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i sudditi dello Stato per mezzo del loro interesse; e fate che il quacquero, ed il turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all' uomo; la Legge civile è il rapporto di voi a' vostri popoli. (Voltaire.)

Delle profanazioni.

N. 70. Luigi IX, re di Francia, posto per le sue virtù nel rango de' Santi, fece una legge contro i bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio, con far loro tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di taglione, perchè si dava la pena al membro che aveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione, delle espressioni che non sono, a parlare propriamente, che esple-tive, come il *sela* ed il *vah* degli Ebrei, il *pol* e l' *ædepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale si faceva uso in ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano *giuramenti*, *bestemmie*, sono per lo più termini vaghi che s' interpetrano ad arbitrio, e la legge che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non profferirai il nome di Dio in vano*. I più abili interpetri credono, che questa legge proibisca lo spergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *shavè* tradotta per *invano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole insignificanti di *cadedis*, *sangbleu*, *ventrebleu*, *corbleu*?

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit*

Dominus; e questa era una formula ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimone.

Filippo Augusto nel 1181, aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un'ammenda, se profferissero *têtebleu*, *ventrebleu*, *corbleu*, *sangbleu*, e gl'ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa Ordinanza parve puerile, la seconda era abominevole, poichè oltraggiava la natura nell'annegare de' cittadini per quel fallo istesso che i nobili espiavano con due o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l'interdetto da Papa Celestino III.

S. Luigi trasportato da zelo, ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti. In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzo IV. Questo Pontefice riconvenne il re per una pena troppo forte per il delitto: ed il re d'allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto sarebbe stato bene per la società umana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regi.

L'Ordinanza di Luigi XIV, dell'anno 1666,

determina: « Che quelli, che saranno con-
« vinti di aver giurato, e bestemmiato il san-
« to nome di Dio, della sua santissima Ma-
« dre, o de' suoi Santi, saranno condannati per
« la prima volta ad un' ammenda, per la se-
« conda, terza, e quarta volta ad un' ammen-
« da dupla, tripla, e quadrupla; per la quin-
« ta volta al collare di ferro, per la sesta vol-
« ta alla berlina, ed avranno il labbro superio-
« re tagliato; e la settima volta avranno tut-
« ta la lingua tagliata. »

Questa legge pare savia, ed umana; poichè non infligge una pena crudele, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegj, l'Ordinanza non parla che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra le altre pubbliche empietà, forse perchè non abbia previsto tali demenze, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. È riservato dunque alla prudenza de' giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non debba aver niente di arbitrario.

In un caso così raro, che debbono fare i giudici? Consultare l'età de' delinquenti, la natura del loro fallo, il grado della loro malvagità del loro scandalo, della loro ostinazione, il bisogno che il pubblico può avere o non avere di un castigo terribile. *Pro qualitate personae proque rei conditione et temporis,*

et aetatis et sexus, vel severius, vel clementius statuendum (1). Se la legge non ordina espressamente la morte per quel delitto, qual giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la legge non la determina, il giudice deve senza difficoltà pronunziare la pena la più mite, perchè egli è uomo.

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse che da giovani dissoluti. Ma si possono forse punire costoro colla stessa severità, colla quale si castigherebbero se avessero ammazzato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione: dunque non ne hanno avuta neppure per vedere la conseguenza del loro empio trascorso.

Tratterete voi un giovane dissoluto, che avrà nel suo acciecamento profanata un' immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers, che aveva avvelenato suo padre e la sua famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

(1) Tit. 13 *ad Legem Juliam.*

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdona, s' egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il nostro illustre Montesquieu ha detto: *bisogna onorare la Divinità e non vendicarla;* pesiamo queste parole: esse non significano, che si debba abbandonare la conservazione dell' ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso autore de' *Delitti e delle Pene*, essere assurdo che un insetto creda vendicare l' Ente Supremo. Nè un giudice di campagna, nè un giudice di città sono tanti Mosè, e Giosuè. (VOLTAIRE.)

N. 71. In tutta quanta l' Europa, nelle conversazioni delle persone colte ed istruite si discorre molto spesso sopra la prodigiosa differenza che passa fra le leggi romane, e tanti usi barbari, che si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba città che cuoprono le sue rovine.

Certamente il Senato romano aveva come noi un profondo rispetto per il Dio Supremo, ed aveva tanto rispetto per gli Dei immortali e secondarj dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per i Santi. *Ab Jove principium* era la formola ordinaria (1).

(1) *Bene, ac sapienter Patres Conscripti Majores instituerunt, ut rerum agendarum, ita dicendi initium a praecationibus capere etc.*

Plinio nel panegerico del buon Trajano comincia coll' attestare che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio, nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi. Cicerone, e Tito Livio lo attestano. Non vi fu alcun popolo più religioso di loro; ma questo popolo era troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di castigare barbaramente chi dubitava degli augurj, come Cicerone che, benchè Augure, ne dubitava, nè chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli uomini dopo la morte.

Si è cento volte osservato, che il Senato permise, che sul teatro di Roma il Coro cantasse nella *Troade:*

« *Non vi è niente dopo la morte, e la mor-*
« *te è un nulla. Tu domandi dove sieno i mor-*
« *ti? Nel luogo medesimo, in cui erano avan-*
« *ti di nascere.* »

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione, malgrado il rispetto per il culto. Perchè dunque il Senato romano non le reprimeva? Perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbavano alcuna istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti padroni della più bella parte del mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte, era *Deorum offensae, Diis curae:* le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della religione, mediante la istituzione la più saggia, non avevano da temere che un collegio di preti li costringesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il cielo. Eglino non dicevano: sbraniamo gli empj per non passare per empj ancor noi. Facciamo vedere a' preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi, quanto essi lo sono.

La nostra religione è infinitamente più santa di quella degli antichi Romani, e l' empietà fra noi è un delitto più grande di quello ch' era fra loro. Dio la punirà; gli uomini debbono punire ciò che vi è di delittuoso nel disordine pubblico che l' empietà ha cagionato. Ora se in una empietà non è stato rubato neppure un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La marescialla d' Ancre aveva fatto ammazzare un gallo bianco a luna piena; bisognava per questo abbruciare la marescialla d'Ancre?

« *Est modus in rebus, sunt certi denique fines,*
« *Nec scutica dignum horribili sectere flagello.*

(Voltaire.)

N. 72. Se un predicante calvinista, che si reca a predicare alle sue pecore in certe provincie, è scoperto, si punisce con pena di morte (1); e quelli che gli hanno dato da cena e da dormire sono mandati in galera a vita.

Se un gesuita si pone a predicare, in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel predicante e quel gesuita? forse è fondata tale esecuzione sopra quella legge del Vangelo? *Chiunque non ascolta l' Assemblea, sia trattato come un pagano e come un ricevitore de' danari pubblici.* Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel pagano, e quel ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio (1)? *Se si eleva un profeta . . . e succeda ciò ch' egli ha predetto . . . e che vi dica: seguitiamo degli Dei stranieri . . . E se il vostro fratello, o il vostro figlio, o la vostra cara moglie, o l' amico vostro del cuore, vi dice: andiamo, serviamo degli Dei stranieri . . . ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo e tutto il popolo dopo di voi.* Ma nè quel gesuita, nè quel calvinista vi hanno detto: andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

(1) Editto del 1724, e anteriori.
(2) Cap. 23.

Il consigliere Dubourg, il canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il medico Servet spagnuolo, il calabrese Gentili, servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il presidente Minard fece abbruciare il consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard; e Gio. Calvino fece abbruciare il medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliare la testa al calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero abbruciare Antoine. Ma tutte queste morti, sono appoggiate alla ragione, alla pietà ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari che si sia conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon: Antoine era nato a Brien in Lorena di padre e di madre cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mousson appresso i gesuiti. Il predicante Ferri lo impegnò nella religione protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come eretico, e se un amico non lo faceva salvare, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo nè appresso i Protestanti, nè appresso i Cattolici, andò a farsi giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all' ultimo momento di sua vita,

che la religione giudaica fosse la sola vera , e che essendo stata tale una volta, doveva esserlo per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del magistrato ; ma egli per altro non fu meno giudeo internamente, e non fece neppure professione apertamente. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo reggente del collegio, e finalmente divenne ciò che i Ginevrini chiamano Ministro.

Per il contrasto continuo che si risvegliava nel suo cuore fra la setta di Calvino, che era obbligato a predicare, e la religione mosaica, alla quale sola credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda malinconia, ed in una smania crudele, e nell' eccesso de' suoi dolori disse, ch' egli era giudeo. Alcuni Ministri vennero a visitarlo, e procurarono di farlo rientrare in se stesso, ma egli rispose loro, che adorava solamente il Dio di Israele ; ch' era impossibile che Dio si cambiasse; che Dio non poteva aver data da se stesso ed impressa colla sua mano una legge per abolirla. Parlò contro il cristianesimo, ma dipoi si disdisse, e scrisse una professione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla scritta, la disgraziata persuasione, in cui egli era , non gli permise di firmarla. Il Consigliere della città adunò i predicanti per sapere cosa dovea fare di questo disgraziato. Il piccol numero di quei preti opinò, che si dovesse aver pietà di lui, e che bisognava piuttosto

pensare a guarire la malattia del suo cervello, che a punirla. Il più gran numero decise che si dovesse bruciare: come in fatti seguì. Tal caso è del 1632 (1). Vi vogliono cent'anni di ragione, e di virtù, per espiare un simile giudizio. (VOLTAIRE.)

Storia di Simone Morino.

N. 73. Il fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663, nel tempo appunto della più gran licenza, per le feste di una corte brillante fra gli amori ed i piaceri. Questo era un insensato, che credeva avere avuto delle visioni, e che spinse tant' oltre la sua follìa, che si diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Cristo.

Il Parlamento lo condannò saviamente ad essere rinchiuso ne' pazzarelli; ed il caso portò che nel medesimo spedale vi fosse un altro pazzo, che diceva d' essere il Padre Eterno, ond'è che la di lui pazzia è passata in proverbio. Simone Morino rimase così sorpreso della follìa del suo compagno, che riconobbe la sua. Parve per qualche tempo rientrato nel suo buon senso; espose il suo pentimento

(1) Giacobbe Spon, pag. 500, e G. Venees.

al magistrato, e per sua mala sorte ne ottenne il perdono, colla sua liberazione.

Dopo qualche tempo ricadde nelle sue follìe e dogmatizzò. Il suo cattivo destino volle che imparasse a conoscere Sorlino Desmarets, il quale per più mesi fu suo amico, ma ben presto per gelosia di mestiere divenne il suo più crudele persecutore.

Questo Desmarets non era men visionario di Morino: le sue prime inezie furono invero innocenti; queste erano le tragicommedie di Erigono, e di Miramo, impresse con una traduzione de' Salmi; erano il romanzo di Arianna, ed il poema di Clodoveo a lato all' Uffizio della Vergine messo in versi; ed erano delle poesie ditirambiche, piene d' invettive contro Omero e Virgilio. Da questa specie di follìa passò ad un' altra più seria: si scatenò contro Porto-Reale, e dopo aver confessato di avere indotto delle donne nell' ateismo, si eresse in Profeta. Egli pretese, che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del tesoro dell' Apocalisse, dicendo che con questa chiave egli avrebbe fatto una riforma di tutto il genere umano, e che andava a comandare un' armata di cento quarantamila uomini contro i Giansenisti.

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole, e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino; ma come mai si sarebbe potuto immaginare, che costui potesse trovar credito appresso il gesuita An-

nat, confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una setta quasi altrettanto pericolosa quanto il giansenismo medesimo, e finalmente dopo aver portata l' infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal luogotenente criminale l' ordine della cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere bruciato vivo.

Nel condurlo al supplizio fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori, e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili? Gli uomini, in qualunque luogo si sieno, si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili. (VOLTAIRE.)

Degli Stregoni.

N. 74. Nel 1749, fu bruciata una vecchia nel Vescovado di Vurtzburgo, convinta per istrega. Questo è un gran fenomeno nel secolo in cui siamo. Ma è egli possibile, che popoli che si vantavano di essere riformati e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragio-

ne, abbiano creduto a' sortilegj, abbiano fatto bruciare delle povere donne accusate per istreghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652, una contadina del piccolo territorio di Ginevra, per nome Michela Chaudron, incontrò il diavolo nell' uscire dalla città. Il diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore e nella di lei mammella destra il segno ch' è solito ad applicare a quelle persone che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l' affermano i giureconsulti demonografi di quel tempo.

Il diavolo ordinò a Michela Chaudron di stregare due ragazze. Ella obbedì puntalmente al suo signore. I parenti delle ragazze l' accusarono giuridicamente di diavolerìa. La ragazze furono esaminate e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo, e di essere ossesse. Si chiamarono i medici, o almeno quelli che allora passavano per tali: visitarono le giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai luogo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l' uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere che i segni sata-

nici non rendono punto insensibile. I giudici, vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz' altro questa prova infallibile: poichè cedendo la disgraziata alla violenza de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I medici cercarono di nuovo il segno satanico e lo trovarono in una macchia nera, ch' era sopra una delle sue cosce. Approfondarono in quella l' ago; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri, quella povera creatura appena sentì l' ago; non urlò, onde fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempra più mite, non fu bruciata, che dopo di essere stata impiccata, e strangolata.

Tutti i tribunali dell' Europa cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli stregoni ugualmente che per gli eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni, nè ossessi, e da questa mancanza se ne induceva un sicuro riscontro della falsità di una religione.

Un uomo zelante per il ben pubblico, per l' umanità, per la vera religione, ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i tribunali cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi stregoni. Se si aggiunge a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di eretici

immolati, questa parte del mondo apparirà un vasto palco coperto di carnefici e di vittime, circondato da giudici, da sbirri, e da spettatori. (VOLTAIRE.)

N. 75. Chi crederebbe che vi sia stato un tribunale supremo più orribile della Inquisizione, costituito da Carlo Magno? Questo era il Giudizio di Westfalia, altrimenti chiamato la Corte Vemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte, giungeva tant' oltre, che arrivava a punire di pena di morte qualunque Sassone che avesse rotto il digiuno in quaresima. La medesima Legge fu stabilita in Fiandra, e nella Franca Contea sul principio del diciassettesimo secolo.

Gli archivj di un piccolo angolo di paese chiamato San Claudio, posto nelle più scoscese dirupi della Contea di Borgogna, conservano la sentenza ed il processo di esecuzione di un povero gentiluomo, chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28 di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame, mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un cavallo ch' era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una cena con una grossa spesa di pesce, piuttosto che dare da mangiare a dei poveri che morivano di fame, sarebbe stato

riguardato come un uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronunzia della sentenza del Giudice:

« Noi, dopo aver veduto tutto il processo,
« e sentito il parere de' Dottori di Legge, di-
« chiariamo il detto Claudio Guillon giusta-
« mente accusato, e convinto di aver portato
« via della carne d' un cavallo ammazzato nel
« prato di questa città; aver fatto cuocere
« la detta carne il dì 31 di Marzo, giorno di
« Sabato, ed averla mangiata ec. »

Che razza di dottori di Legge erano mai quelli che diedero il loro parere! Tali avventure, sono mai succedute presso i Topinambous, e presso gli Ottentotti? La Corte Vemica era ancor più terribile: ella delegava segretamente de' commissari, che andavano senza essere conosciuti in tutte le città di Alemagna, prendevano delle informazioni senza denunziarle agli accusati, li giudicavano senza sentirli; e bene spesso, in mancanza di carnefice, il più giovane de' giudici faceva l' uffizio di boia, ed impiccava da se stesso il condannato (1). Bisognò per sottrarsi agli assassini di questa Corte ottenere delle lettere di esenzione, e de' salvocondotti dagl' imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di omici-

(1) Vedasi l' eccellente Compendio della storia cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico, sotto l' anno 803.

diarj non fu del tutto disciolta, che da Massimiliano Primo; ella avrebbe dovuto esserlo nel sangue de' giudici. Il Tribunale de' Dieci a Venezia era, in confronto di questa, un istituto di misericordia.

Quali idee triste non risvegliano tali orrori e tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana? Vi sono stati de' casi, in cui è bisognato vendicarla. (VOLTAIRE.)

I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione.

N. 76. Quest' asserzione non è vera più di quella di G. G. Rousseau. Dall' essere le scienze più o meno sparse non ne derivano maggiori mali. Egli è il loro abuso che ne produce, perchè pervertisce il loro scopo. (BRISSOT DE VARVILLE.)

PARAGRAFO XLIII.

De' Magistrati.

N. 77. La Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per esser liberato da un tal uso. Si desidera che il giureconsulto possa arrivare col suo merito a render quella giustizia, che ha

difesa colle sue veglie, colla sua voce, e coi suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli una giurisprudenza regolare ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la medesima causa in Provincia e nella Capitale? Conviene forse che l' istesso uomo abbia ragione in Brettagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? Sono tante le giurisprudenze, quante sono le città; e nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (1).

Qual prodigiosa diversità fra le Leggi del medesimo regno! A Parigi un uomo che è stato domiciliato nella città per un anno ed un giorno, è riputato borghese. Nella Franca Contea un uomo libero, che abbia dimorato per un anno ed un giorno in una casa detta *mainsmortables* (2) diviene schiavo; i suoi collaterali

(1) Vedasi sopra di ciò *il Presidente Bouhier*.

(2) Notisi che il traduttore ha trascritta l' istessa parola francese, perchè nell' idioma italiano, attesa la differenza degli usi e de' costumi, non vi è un termine corrispondente a quello.

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani, le differenti nazioni barbare che invasero l' Impero, e che dipoi si facevano guerra fra loro, avevano per diritto delle genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero servi della nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle genti; poichè per le diverse divisioni della monarchia furono continue le guerre civili fra i fratelli e fra i nipoti: sicchè le servitù in Francia si estesero talmente, che verso il principio della terza dinastia tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle città erano servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una delle cause della differenza che passa fra le Leggi francesi e quelle d' Italia e di Spagna sopra il gius feudale. Ora, siccome in Francia era picco-

non succederebbero in ciò ch' egli avesse acquistato altrove; ed i suoi propri figli sarebbero ridotti a mendicare, se fossero stati per un anno lontani dalla casa, ove il padre è morto. La provincia è nominata Franca, ma qual franchigia!

Quando si vogliono porre de' limiti fra l' autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili! Ove sono tali limiti? Chi concilierà l'eterne contraddizioni del Fisco e della Giurisprudenza? Finalmente, perchè in certi paesi non si danno mai i motivi delle sentenze? Vi è qualche vergogna a rendere ragione del suo giudicato? Perchè coloro, che giudicano in nome del Sovrano, non presentano al Sovrano le loro sentenze di morte avanti di eseguirle?

Da qualunque lato si volgano gli occhi, si trova la contrarietà, la insensibilità, la incertezza, l' arbitrio. Noi cerchiamo in questo secolo di perfezionare tutto. Cerchiamo di perfezionare le Leggi, dalle quali dipendono le nostre vite e le nostre fortune. (VOLTAIRE.)

lissimo il numero degli uomini liberi proprietari delle terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di partecipare della santità delle chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre ch' eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero *Mains-mortables*. Esprit des Lois, Liv. 30, Chap. 11.

PARAGRAFO XLV.

Sull' Educazione.

N. 78. Le leggi sull' educazione sono le prime che noi riceviamo, e siccome esse ci preparano ad essere cittadini, ogni famiglia particolare deve essere governata sul piano della grande famiglia che la comprende. Se il popolo in generale ha un principio, le parti che lo compongono, cioè le famiglie, lo avranno esse pure. Le leggi sull' educazione saranno adunque differenti in ogni specie di governo. Nelle monarchie esse avranno per oggetto l' onore; nelle repubbliche la virtù; nel dispotismo il timore. (MONTESQUIEU, dello Spirito delle Leggi, lib. IV, cap. I.)

FINE.

INDICE

De' Paragrafi che si contengono in questo Libro.